

CODICE ETICO

**Elemento integrante del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231**

Sommario

Presentazione della Società	3
1. Introduzione	4
2. Destinatari delle regole ed ambito di applicazione	5
3. Valori di Alphial S.r.l.	6
4.1. Astensione da conflitti di interesse	10
4.2. Selezione e gestione del personale	11
4.3.1. Il ruolo del cliente	14
4.3.2. Rapporti con i Fornitori e gli Agenti di Vendita	15
4.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	16
4.3.4. Rapporti con le Forze dell'Ordine e le Autorità Pubbliche	17
4.3.5. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali	17
4.4. Proprietà intellettuale ed industriale	17
4.5. Lotta contro la criminalità organizzata	18
4.6. Tutela della libertà individuale	18
4.7. Gestione dei flussi finanziari e rispetto della normativa antiriciclaggio	19
5. Adempimenti in materia di anticorruzione italiana e straniera	19
6. Tutela della concorrenza e del mercato	19
7. Contabilità e trasparenza societaria. Rapporti con la Società di revisione	20
8. Attuazione ed applicazione del Codice Etico. Sistema sanzionatorio	20
Conclusioni	23

Presentazione della Società

La società Alphial S.r.l. (di seguito anche “Società”) nasce nell’anno 2022 dall’incorporazione delle società Crestani S.r.l. ed Element One S.r.l. nella società Sm Pack S.p.A.

La nuova realtà aziendale ha ereditato dalla Sm Pack S.p.A. il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (che quest’ultima aveva adottato ed efficacemente attuato sin dall’anno 2018), dopo un necessario adeguamento e aggiornamento alla luce dell’attuale assetto societario e operativo.

Alphial S.r.l. opera nel settore del *packaging* primario, destinato ai settori farmaceutico, chimico, cosmetico e alimentare; in particolare, l’attività prevalente della Società consiste nella produzione e distribuzione di flaconi e fiale da tubo di vetro. Per di più, grazie al costante sviluppo e agli importanti investimenti degli ultimi anni, l’azienda è in grado di fornire anche flaconi sterili e apirogeni, comunemente conosciuti come Ready to Use.

La Alphial S.r.l. ha una sede legale, amministrativa e commerciale a Felino (Parma), ove peraltro è collocato uno stabilimento produttivo di flaconi, nonché altre due sedi produttive a Bernareggio (Monza-Brianza) e Sandrigo (Vicenza).

1. Introduzione

La Alphial S.r.l. crede fortemente nell'etica dei valori aziendali e, per tale motivo, ha deciso di rendere concreta la sua filosofia adottando il presente Codice Etico: il documento rappresenta l'insieme dei valori e delle regole di condotta posti alla base della *mission* di Alphial S.r.l. e che ciascun interlocutore ha il dovere di osservare e rispettare nel rapporto intrattenuto con la Società.

Il Codice Etico rappresenta, difatti, una parte fondamentale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di responsabilità degli Enti e delle persone giuridiche per i reati che vengono commessi dagli organi di vertice e dai soggetti c.d. sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

In particolare, secondo il dettato dell'art. 5 D.lgs. 231/2001, sono considerati soggetti apicali *“le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*; mentre sono considerati soggetti sottoposti coloro che si trovano sotto *“la direzione o alla vigilanza”* dei soggetti apicali.

Pertanto, i Responsabili delle aree che compongono la struttura della Società, individuate nell'Organigramma della Società, hanno l'obbligo di osservare attentamente ogni principio contenuto nel Codice Etico e devono impegnarsi nel farlo rispettare da tutti coloro che sono sottoposti al loro controllo o alla loro direzione.

2. Destinatari delle regole ed ambito di applicazione

Il Codice Etico si rivolge ai seguenti soggetti:

- i soci;
- il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori singolarmente considerati;
- i direttori di stabilimento;
- i dipendenti;
- i collaboratori e i consulenti esterni;
- gli organi di controllo e di revisione (il Collegio Sindacale, la Società di Revisione);
- gli agenti di vendita;
- qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Alphial S.r.l. e, in generale, tutti coloro con i quali la Società entri in contatto nel corso della sua attività.

È, pertanto, dovere di ogni Destinatario, rispettare le leggi e i regolamenti in vigore ma anche il presente Codice Etico, contribuendo in modo attivo alla sua scrupolosa osservanza.

In particolare, i soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Direttori sono tenuti ad ispirarsi al Codice Etico nel fissare gli obiettivi dell'azienda, nel proporre e realizzare i progetti ed in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società. Parimenti anche i Responsabili delle funzioni aziendali devono ispirarsi ai medesimi principi ed alle regole contenute in tale documento: sia all'interno, rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi con i quali la Società entra in rapporto per essere ambasciatori dei Principi Aziendali.

A tal fine, il presente Codice Etico viene portato anche a conoscenza dei collaboratori, dei *partners* commerciali in relazioni d'affari e di chiunque abbia rapporti d'affari a qualsiasi livello con Alphial S.r.l.

3. Valori di Alphial S.r.l.

Alphial S.r.l., nel raggiungimento dei propri obiettivi e nello svolgimento della sua attività, si ispira ad un sistema di valori che deve guidare coloro che prestano la propria attività lavorativa, i clienti, i fornitori, gli agenti e la comunità nel suo complesso e coloro che guidano le strategie industriali e commerciali.

Legalità

Alphial S.r.l. sa che ogni attività umana non può prescindere dalle regole previste dalle disposizioni di legge.

Il principio di legalità, infatti, sottende lo svolgimento di tutte le attività della Società, di natura amministrativa, contrattuale, commerciale, e deve essere osservato da tutte le funzioni coinvolte nei processi aziendali.

Al tal fine, la Società applica il massimo impegno affinché vengano rispettate le leggi, gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), i regolamenti, le prassi consolidate di natura commerciale e contrattuale, gli atti di derivazione europea (regolamenti, direttive e decisioni), le prassi consolidate nella categoria di riferimento, la normativa internazionale di settore e, inoltre, la normativa vigente in tutti i Paesi in cui opera.

Tutti i Destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di rispettare il principio di legalità, al fine di non pregiudicare la serietà e l'affidabilità morale e professionale della Società.

Lealtà, correttezza, onestà e trasparenza e buona fede

Le funzioni apicali devono comportarsi secondo integrità, trasparenza, responsabilità, correttezza e buona fede nella gestione del business e nella conduzione degli affari societari.

Allo stesso modo, i dipendenti, i collaboratori di cui la Società si avvale nel raggiungimento dello scopo sociale e degli obiettivi fissati dal *management* devono, nell'espletamento delle loro mansioni, comportarsi con diligenza, professionalità, lealtà e spirito di collaborazione reciproco.

I predetti principi devono costituire criteri cardine nell'avvio delle relazioni commerciali e devono permeare i rapporti tra i dipendenti ed i collaboratori di qualsiasi area e livello e i rapporti tra loro e terzi.

Protezione dei dati personali

Alphial S.r.l. ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa europea in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche di cui al Regolamento Europeo 25 Maggio 2016 n. 679 (denominato anche "*General Data Protection Regulation*") e la successiva normativa italiana di attuazione ed integrazione (D.lgs. 101/2018).

La Società garantisce la piena protezione dei dati personali trattati nell'ambito della propria attività adottando misure di sicurezza volte ad evitarne l'utilizzo improprio, ovvero illecito.

La Società ha aggiornato le informative sul trattamento dei dati degli interessati e ha provveduto all'acquisizione del loro consenso, ove necessario; ha, inoltre, provveduto a nominare responsabili esterni del trattamento tutti i soggetti esterni alla Società che direttamente o indirettamente possano avere accesso ai dati personali di cui la Società è titolare, ai sensi della normativa applicabile in materia.

I dipendenti e i collaboratori interni che svolgono le mansioni di natura amministrativa e/o hanno rapporti con i fornitori e/o clienti sono autorizzati a trattare i dati personali esclusivamente nel rispetto delle istruzioni ricevute da Alphial S.r.l. e, in ogni caso, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento EU 679/2016. Pertanto, tutti coloro che, in ragione dello svolgimento dei propri compiti, hanno accesso ai *data base* aziendali sono tenuti ad archiviare e conservare correttamente i dati personali, evitare ogni uso improprio, nonché la loro indebita diffusione.

Riservatezza e tutela del *know-how* aziendale

Tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di informazioni confidenziali e rilevanti sono tenuti a evitare ogni uso improprio o indebita diffusione delle informazioni e devono osservare la massima riservatezza sulle notizie ed informazioni di carattere

aziendale anche al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare il *know-how* della Società.

Dignità della persona e politiche di non discriminazione.

La Società crede fortemente nel valore delle risorse umane e promuove i principi costituzionali di eguaglianza e di pari opportunità, condannando fortemente ogni forma di discriminazione razziale e di xenofobia. La Società, infatti, nel rispetto del principio di uguaglianza fra tutti gli individui, evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi collaboratori.

La tutela della dignità della persona è un principio che non può prescindere dalla valorizzazione e il rispetto delle caratteristiche personali e professionali di ciascun individuo, dalla salvaguardia dell'integrità fisica e morale e dalla possibilità di sviluppare il proprio patrimonio di competenze professionali posseduto. Alphial S.r.l. diffonde una cultura che mira ad esaltare le risorse, creando e mantenendo un ambiente di lavoro volto ad accrescere le potenzialità e il talento dei propri dipendenti e collaboratori, a promuovere il rispetto tra le risorse che operano nel medesimo team e a sensibilizzare gli individui sull'applicazione di tali valori.

Alphial S.r.l. non ammette e rifiuta categoricamente il lavoro sommerso e ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile.

Pari opportunità e parità di genere

La Società si impegna a creare un ambiente lavorativo che favorisca la *diversity* e tuteli il benessere psico-fisico dei/delle dipendenti. A tal fine, tra le altre cose, la Società promuove politiche aziendali che favoriscono le pari opportunità durante l'intero percorso lavorativo della risorsa, partendo dal processo di *recruitment* per poi proseguire nei processi di HR di *Onboarding*, *Job Rotations*, *Training* e *Career Development*. In altre parole, Alphial S.r.l. assicura pari opportunità nello sviluppo professionale e delle promozioni, basando le proprie valutazioni sul criterio

meritocratico e sulle capacità e i livelli professionali, garantendo al contempo equità salariale tra uomini e donne.

A tal fine, Alphial S.r.l. nelle proprie valutazioni – sia in sede di assunzione che in sede di gestione del personale - utilizza esclusivamente criteri oggettivi e meritocratici basati su competenze, esperienze e capacità oggettive, cercando di evitare pregiudizi, stereotipi o considerazioni basate sul genere. In questo senso, Alphial S.r.l. incoraggia una cultura inclusiva che valorizzi tutte le persone presenti in azienda allo stesso modo.

La conferma tangibile dell’impegno di Alphial S.r.l. nella promozione di tali valori si rinviene nell’effettiva composizione dell’organico della Società, composto da un’elevata percentuale di dipendenti di sesso femminile.

La Società, infatti, garantisce alle donne la piena ed effettiva partecipazione alla vita aziendale, anche in posizione di leadership e di responsabilità a tutti i livelli, compatibilmente con le attività aziendali e la domanda occupazionale che l’azienda si trova ad affrontare di volta in volta.

Anche sotto questo profilo, Alphial S.r.l. è orgogliosa di porsi, agli occhi dei suoi *stakeholder*, come una realtà virtuosa e attenta alle esigenze del nostro pianeta, in un’ottica di piena *compliance* con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU ed in generale con le politiche di inclusività condotte dal nostro Paese e dall’Unione Europea.

Tutela dell’ambiente

La Società ha a cuore il tema dell’ambiente e pianifica e controlla le proprie attività con ogni sforzo ricercando un compromesso tra iniziative economiche e le imprescindibili esigenze ambientali nel rispetto della normativa in materia di tutela del territorio e dell’ambiente, nonché in accordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 in materia ambientale ed in particolare con il Goal 7 “*Energia pulita e accessibile*” e con il Goal 13 “*Lotta contro il cambiamento climatico*”.

Alphial S.r.l., come azienda che consuma energia e risorse, si è prefissata di pesare il minimo indispensabile sull’ambiente adottando iniziative concrete come il servizio “Pack Back”, che consente di ridurre del 38% lo spreco di plastica dei nostri imballaggi.

Inoltre, nel Novembre 2021, nell'obiettivo di creare una logistica più Green, che si basa sull'ottimizzazione dei carichi e mezzi di trasporto più efficienti, la Società ha deciso di partecipare al programma GOGREEN di DHL, che si propone di ridurre le emissioni di CO2.

Tra i progetti "green" di Alphial S.r.l. si annovera anche l'installazione di un impianto fotovoltaico da 243 kWp nel sito produttivo di Felino: l'energia prodotta dall'impianto è destinata prettamente all'autoconsumo per i fabbisogni dello stabilimento, riducendo il prelievo di energia elettrica da rete nazionale. In base alla collocazione dell'impianto si stima una producibilità di 280.000 kWh/anno, di cui 270.000 kWh destinati all'autoconsumo. Gli obiettivi del progetto di investimento realizzato sono principalmente riconducibili alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Puntiamo a coinvolgere collaboratori e fornitori nella tutela dell'ambiente per creare un circolo virtuoso, dove la riduzione di emissioni e sostanze inquinanti non vada a scapito della qualità dei nostri prodotti.

4. Regole di condotta

Con il presente documento, la Società si impegna a sviluppare ed incrementare la fiducia da parte di tutti i possibili interlocutori, a fidelizzare la clientela, a garantire la massima qualità dei suoi prodotti, delineando in modo chiaro e puntuale, le regole e criteri che tutti i Destinatari e i soggetti terzi (c.d. *stakeholders*) sono tenuti ad osservare.

4.1. Astensione da conflitti di interesse

Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi attività che possa essere ritenuta, anche potenzialmente, in conflitto con gli interessi della Società.

L'ipotesi del conflitto di interessi si realizza quando un interesse personale di un soggetto che opera all'interno della Società contrasta con l'interesse principale e della Società, dovendo salvaguardare quest'ultimo ed escludere il vantaggio personale.

A titolo esemplificativo e scolastico, le condotte che possono concretizzare un'ipotesi di conflitto e che sono vietate sono:

- l'utilizzo di qualsiasi informazione della Società ovvero la propria posizione presso la stessa per il proprio guadagno o lo sfruttamento di un'opportunità aziendale a proprio vantaggio;
- detenere partecipazioni di qualsiasi società esterna, che è o che solo potenzialmente potrebbe entrare in affari con la Società o che è un concorrente effettivo o potenziale della Società;
- svolgere la funzione di amministratore, dirigente o di gestione o consulenza per un competitor effettivo o potenziale della Società o, comunque, partecipare ad attività direttamente concorrenti con quelle svolte da Alphial S.r.l.

Tutte le condotte aziendali che non sono coerenti con tali principi sono aspramente sanzionate da Alphial S.r.l.

Gli amministratori, il Presidente, i Direttori e, in generale, tutti i soggetti considerati apicali hanno l'obbligo di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di un interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione sottoposta all'esame del management societario.

Coloro che ritengono di poter versare in una situazione di conflitto di interesse hanno, inoltre, il dovere di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la loro situazione affinché vengano effettuate le necessarie valutazioni ed evitare l'eventuale insorgere, nello svolgimento dell'attività sociale, di un interesse proprio.

4.2. Selezione e gestione del personale

La Società dedica un'importante attenzione alla fase del *recruitment* e all'assunzione di nuove figure al suo interno: ciò nella convinzione che, per la crescita e il raggiungimento della propria mission, sia necessario creare una *squadra* e non un semplice team di lavoro.

L'apertura all'ingresso in azienda è anche favorita dalle candidature spontanee, che possono essere trasmesse nell'apposita sezione "Lavora con noi" del sito web della Società, www.alphial.eu.

Il processo di selezione e la valutazione del personale sono effettuati in base a criteri oggettivi fondati sull'esame del curriculum vitae, sull'analisi del profilo professionale e delle competenze dei candidati e dall'incontro con gli stessi.

Ogni informazione e dato acquisito nel corso del processo di selezione e gestione del personale e la loro conservazione su supporto cartaceo o informatico vengono trattati in ossequio alla normativa sulla *Privacy*, consultabile sul sito web della Società (www.alphial.eu).

Il personale viene assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente nei Paesi in cui la Società opera e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, nonché dai contratti di collaborazione e consulenza stipulati con l'altra parte.

La Società si impegna a garantire le pari opportunità a tutto il personale e garantisce un trattamento di rispetto della dignità di ognuno e della parità di genere, favorendo lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori ed impedendo che nei propri dipartimenti e divisioni possano configurarsi abusi di autorità nei rapporti tra addetti e Responsabili. In tale contesto, la Società pone assoluto divieto ai Responsabili delle aree di porre in essere condotte discriminatorie e abusive, richieste di favori personali, così come qualunque altro comportamento non previsto dai contratti di lavoro e dalle norme del presente Codice.

Non sono tollerate discriminazioni professionali fondate sull'origine o sulla razza: i Destinatari di tali condotte illecite hanno il dovere di segnalarli prontamente all'Organismo di Vigilanza, anche utilizzando il pulsante "Whistleblowing" presente sul Sito Web della Società.

Formazione continua

La Società si impegna a contribuire alla formazione e alla crescita professionale dei propri Dipendenti e Collaboratori offrendo loro, periodicamente, opportunità di eventi formativi (interni ed esterni all'Azienda) promuovendo l'accrescimento e lo sviluppo delle competenze professionali di ciascuno.

Retribuzione

Alphial S.r.l., infine, attribuisce i ruoli e gli incarichi in base alle competenze ed alle capacità dei singoli, sulla base delle esigenze della Società e sulla base della crescita professionale dei propri dipendenti; applica i criteri di merito e promuove le aspirazioni dei singoli, le aspettative di crescita professionale e personale di ciascuno.

Il sistema di remunerazione è definito in base al contratto e in relazione al ruolo dei dipendenti e alle capacità e competenze che lo stesso detiene, nonché ai risultati raggiunti.

Sicurezza e salute del personale dipendente

La Società si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed attuazioni), promuovendo la consapevolezza dei rischi sul lavoro e la responsabilizzazione dei comportamenti di ciascun individuo, garantendo la formazione e l'informazione di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa negli uffici e nella fabbrica sull'esposizione ai rischi legati alla sicurezza ed ai quali si trovano di volta in volta esposti, predisponendo mezzi e di dispositivi di protezione individuale richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipo di attività e provvedendo ad una loro periodica manutenzione; monitorando continuamente le prestazioni e l'efficienza del proprio sistema posto a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, per mantenere luoghi di lavoro sicuri a tutela dell'integrità del proprio personale.

Tutti coloro che, a vario titolo, prestano attività lavorative presso gli uffici e le fabbriche hanno il dovere di contribuire al mantenimento della sicurezza e della qualità dell'ambiente di lavoro in cui opera.

4.3. Rapporti con i terzi

4.3.1. Il ruolo del cliente

La Società ha cura del rapporto con il cliente, italiano ed estero, sin dal primo contatto ed è in continuo dialogo al fine di garantire la massima soddisfazione delle sue esigenze: il packaging è progettato, costruito e prodotto sulla base dei parametri e delle specifiche tecniche richiesti dal medesimo. L'instaurazione di rapporti costruttivi con clienti abituali e potenziali è un obiettivo fondamentale della Società, che intende sempre fornire un prodotto di eccellente qualità.

I dipendenti e collaboratori hanno il dovere di:

- imparzialità nei confronti dei clienti, nel rispetto dei contratti e degli standard qualitativi prefissati, e di trattamento con elevata professionalità, disponibilità, cortesia, allo scopo di fornire ai medesimi il massimo livello di servizio e un'adeguata assistenza di *customer care*;
- fornire informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive in modo da consentire al cliente una decisione consapevole;
- rispettare gli impegni ed obblighi assunti in base alle disposizioni contrattuali;
- richiedere ai clienti di osservare i principi del presente documento.

I contratti devono essere intellegibili, semplici, aggiornati e completi, essere corredati da un'informativa sul trattamento dei dati nel rispetto della nuova normativa europea, sulle modalità e finalità del loro trattamento (dall'elaborazione, alla registrazione ed alla comunicazione dei dati).

La Società gestisce con efficienza le ipotesi di reclami, lamentele e comunicazioni di insoddisfazione da parte del cliente, mostrando un'ampia disponibilità e flessibilità nelle richieste di riparazione/sostituzione.

4.3.2. Rapporti con i Fornitori e gli Agenti di Vendita

La Società esige dai propri fornitori di beni e servizi il rispetto dei principi e delle regole contenute nel presente Documento: rispetto della legge con particolare riferimento alle leggi a tutela della proprietà industriale ed intellettuale, alle leggi a tutela del consumatore, della libera concorrenza e del mercato, dell'eticità, della correttezza commerciale,

Il processo di acquisto delle materie prime necessarie alla creazione dei propri prodotti, nonché l'acquisto dei beni di consumo e dei servizi, vengono effettuati dalle apposite funzioni aziendali alla luce di valutazioni obiettive circa l'affidabilità commerciale (mediante controlli su visure e report pubblici), le competenze, la competitività ed il prezzo.

I fornitori che vengono selezionati devono rispettare i principi indicati nel Codice Etico di Alphial S.r.l. con riferimento alle condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali, delle Convenzioni internazionali e delle leggi vigenti. Nello specifico, l'utilizzo del lavoro minorile e l'utilizzo di lavoro forzato è assolutamente ripudiato ed anche la commissione di abusi fisici o psichici.

Nel caso in cui Alphial S.r.l. venga a conoscenza di tali circostanze in momento successivo all'inizio del rapporto di fornitura, la Società procederà all'interruzione immediata di ogni e qualsivoglia rapporto con il fornitore.

I fornitori devono garantire la salute dei lavoratori in modo appropriato ed adeguato alle loro dinamiche aziendali.

Nello svolgimento del rapporto di fornitura, ogni dazione e ricevimento di regali, che esuli dalle ordinarie prassi di cortesia commerciale o, comunque, implicitamente diretta ad acquisire trattamenti di favore per sé o per la Società, è assolutamente vietata.

Nel caso in cui i dipendenti e collaboratori ricevano regali o altre utilità di valore non esiguo e che non rientrano nelle prassi suddette, la circostanza dovrà essere segnalata al Responsabile di riferimento e all'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà alla restituzione al donante o alla devoluzione in beneficenza, a seconda delle specifiche disposizioni aziendali in materia.

Questi criteri si applicano anche agli agenti di vendita nei rapporti effettuati in nome e per conto di Alphial S.r.l. nei confronti dei clienti ed aventi ad oggetto i prodotti commercializzati anche in ambito Extra UE.

Alphial S.r.l. valuta sin dal principio l'esistenza di *feedback* positivi, evitando così rischi reputazionali per la propria immagine, o comunque di garanzia, rispettabilità e onorabilità del potenziale agente, il non coinvolgimento in attività illecite e l'operatività commerciale e professionale del soggetto nel rispetto della normativa vigente e di un'etica aziendale assimilabile a quella propria della Società.

Gli agenti vengono incaricati per un mercato di riferimento territoriale in base ad un contatto di agenzia. La remunerazione avviene in osservanza delle disposizioni di legge. E' fatto assoluto divieto di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella commercializzazione di prodotti e servizi aventi caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite ovvero recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il cliente circa qualità, origine e provenienza dei prodotti/servizi offerti.

Gli agenti sono Destinatari degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Società così come delle regole del presente Codice Etico; la violazione delle stesse costituisce un inadempimento grave da determinare la risoluzione del rapporto in essere.

4.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni della Società con i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali, i soggetti incaricati di pubblico servizio e i soggetti esercenti i servizi di pubblica necessità sono improntati alla luce dei principi di correttezza, lealtà ed alla massima trasparenza ed al rispetto delle disposizioni di legge di natura civile e penale che ne disciplinano gli aspetti.

Alphial S.r.l. ha individuato figure preposte ed autorizzate all'avviamento ed alla gestione delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, nei limiti dei poteri e delle responsabilità ad essi attribuiti.

Nello svolgimento di tali rapporti, i Destinatari del presente Codice non possono offrire, nemmeno per interposta persona, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura al

funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati. Non è ammesso ricercare o instaurare relazioni di favore, influenze, ingerenze con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, le attività.

4.3.4. Rapporti con le Forze dell'Ordine e le Autorità Pubbliche

La Società si impegna nel garantire la massima collaborazione e trasparenza nei confronti degli Organi di Polizia di sicurezza e degli altri Organi ed Istituti di Vigilanza a rilevanza pubblica con cui entra in contatto.

È vietato porre in essere qualsivoglia forma di condizionamento nei confronti di chiunque (dipendente, collaboratore o soggetto terzo) sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.

4.3.5. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

I rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono gestiti da Alphial S.r.l. secondo i principi enunciati nel presente Codice Etico.

L'eventuale coinvolgimento di collaboratori, fornitori o terzi in attività politiche avviene a proprie spese ed in conformità alle leggi e non può in alcun modo interferire nell'azione della Società, che mantiene la sua posizione neutrale, apolitica ed apartitica. E' vietata l'erogazione di contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati, organizzazioni politiche o sindacali, né ai loro rappresentanti.

4.4. Proprietà intellettuale ed industriale

I Destinatari del Codice Etico devono agire nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente facenti capo a terzi nonché in conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni internazionali relative alla tutela di tali diritti.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti e i procuratori della Società, i collaboratori e tutte le altre controparti

contrattuali devono osservare le regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

4.5. Lotta contro la criminalità organizzata

Il fenomeno della criminalità organizzata è censurato e rifiutato da Alphial S.r.l., la quale si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che siano o si possa sospettare facciano parte di organizzazioni criminose comprese quelle di stampo mafioso.

A tal proposito, la Società impone a tutti i collaboratori, dipendenti, consulenti e soggetti terzi di adottare tutte le cautele necessarie a riconoscere ed azzerare le possibilità di infiltrazioni criminali in presenza di sospetto di appartenenza ad associazione criminali. Coloro che nello svolgimento di tale attività vengano a conoscenza di atti o comportamenti che possono costituire attività illecite di qualunque genere e relativa ai reati di criminalità organizzata e terrorismo, deve darne segnalazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

4.6. Tutela della libertà individuale

Alphial S.r.l. ripudia ogni forma di lesione dell'individuo in qualsivoglia modalità.

Al fine di prevenire il rischio di commissione di tale categoria di reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, la medesima si impegna ad analizzare e controllare con rigorosa attenzione il contesto aziendale interno per individuare aree, processi e soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare i reati classificati in tale categoria (come nel caso di pornografia minorile, la prostituzione minorile e simili) imponendo a tutti i soggetti (organi sociali, dipendenti, fornitori, clienti, agenti di vendita) di rispettare la normativa nazionale e le Convenzioni internazionali sul punto.

4.7. Gestione dei flussi finanziari e rispetto della normativa antiriciclaggio

Le operazioni di carattere finanziario e i movimenti di denaro in entrata e in uscita della Società, sono effettuati da soggetti muniti dei relativi poteri, previa autorizzazione e sono sempre giustificati, tracciati e registrati.

La Società non accetta pagamenti in contanti.

La medesima si impegna nell'osservanza di tutte le norme, nazionali ed internazionali, in materia di antiriciclaggio e, in particolare, quelle derivanti dal D. Lgs. del 21 Novembre 2007 n. 231, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017.

5. Adempimenti in materia di anticorruzione italiana e straniera

Alphial S.r.l. promuove il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione previste dalla l. n. 190 del 6 Novembre 2012, adottando tutte le misure necessarie ad evitare fenomeni di frodi e vigilando sull'attività del proprio personale, il quale è tenuto a collaborare nell'attuazione dei piani per la prevenzione della corruzione.

Alla luce di quanto sopra, e sempre in funzione di realizzare esigenze preventive, Alphial S.r.l. provvederà ad adeguarsi ai principi normativi espressi nella normativa italiana ed europea, integrando laddove necessario il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ed organizzando specifici programmi di formazione rivolti alle funzioni e ruoli aziendali maggiormente esposti al rischio di commissione di reati corruttivi, anche secondo una prospettiva estera.

6. Tutela della concorrenza e del mercato

Alphial S.r.l. rispetta il valore della concorrenza e lo promuove quale stimolo di crescita e miglioramento nonché l'assoluta trasparenza dei propri rapporti commerciali.

Per tale motivo, la medesima si assicura che il personale e tutti coloro che operano per suo conto non siano coinvolti in iniziative o in contatti con concorrenti che possano determinare violazioni delle norme a tutela della concorrenza nel mercato.

7. Contabilità e trasparenza societaria. Rapporti con la Società di revisione

Alphial S.r.l. assicura il rispetto dei principi contabili interni e internazionali, delle norme relative a tali principi contemplate dal Codice Civile, della normativa regolamentare che riguarda la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale vi sia la rappresentazione di dati economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al Gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni.

La redazione del bilancio di Alphial S.r.l. è affidata ad una società di revisione legale esterna. Per tale motivo, la Società impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e nella redazione altri documenti sociali la massima collaborazione nel contribuire alla completezza e chiarezza delle informazioni fornite e l'accuratezza nell'elaborazione dei dati e di favorire un costante dialogo con la Società di Revisione contabile, al fine di prevenire qualunque forma di reato societario.

I Destinatari del presente Codice Etico, per quanto di loro competenza e in relazione agli incarichi ad essi conferiti, sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale e a conservare tutta la documentazione di supporto, in modo che essa sia facilmente reperibile e consultabile da parte dei soggetti abilitati al controllo.

8. Attuazione ed applicazione del Codice Etico. Sistema sanzionatorio

Alphial S.r.l. ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza (brevemente, "OdV"), nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed in coerenza con quanto previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'organo è preposto alla vigilanza sul rispetto del Modello 231 adottato ed anche sulla concreta applicazione del presente Codice Etico da parte di tutti i Destinatari.

L'OdV assume i seguenti compiti:

- monitora le iniziative relative alla conoscenza e comprensione del Codice;

- verifica la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli ed i principi, le norme e gli *standards* generali di comportamento previsti dal documento;
- suggerisce eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni per la revisione del Codice;
- riceve e valuta le segnalazioni di violazione del Codice;
- propone l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico.

La Società ha individuato tutti i soggetti che esercitano, secondo lo statuto e le *job description*, il potere di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività nell'ambito dei processi operativi aziendali, e ciò per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti nonché delle norme di comportamento qui presenti.

Il rispetto del Codice Etico costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali e dei rapporti instaurati con consulenti, collaboratori, agenti. L'inosservanza viene sanzionata con le misure previste dal Sistema Sanzionatorio adottato da Alphial S.r.l. e quale documento che compone il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La sanzione ha contenuto diverso a seconda del soggetto che compie la violazione del Codice.

Con riferimento al personale dipendente, i comportamenti di inosservanza saranno perseguiti tramite specifici provvedimenti disciplinari definiti in base alla gravità del fatto e alla posizione ricoperta in azienda. Le sanzioni verranno, in ogni caso, definite in base alle regole e alle clausole del contratto di lavoro (CCNL).

Per quanto riguarda invece i consulenti esterni, i collaboratori, i clienti e i fornitori, il mancato rispetto del Codice Etico comporterà l'applicazione di misure correttive e/o riparatorie, e, nei casi più gravi, la risoluzione definitiva del rapporto.

Le violazioni del Codice e l'infrazione delle relative sanzioni verranno valutate in modo separato e del tutto indipendente dall'eventuale svolgimento di un procedimento penale o dall'eventuale sentenza di condanna all'esito dello stesso.

Quindi, i giudizi formulati dalla Società in merito al comportamento dei Destinatari potrebbero, dunque, non corrispondere con quelli emersi in sede penale.

Conclusioni

Il Codice Etico è pubblicato sulla pagina *web* del sito della Società www.alphial.eu; è reso disponibile in forma cartacea presso la sede legale della Società e le sedi operative. Viene divulgato mediante attività di informazione e comunicazione, a tutti i Destinatari ed agli *stakeholder*.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad un costante aggiornamento del Codice Etico.

Il presente Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 Dicembre 2018 e aggiornato, da ultimo, in data 1° marzo 2023.

Alphial S.r.l.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E S.M.I.

AZIENDA:

ALPHIAL S.R.L.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	30/05/2019	Prima revisione
2	23/03/2020	Seconda revisione – <i>Estensione dell'elenco dei reati-presupposto alle fattispecie penal-tributarie ex artt. 2, 3, 8, 10, 11 D.Lgs. 74/2000 e connessa adozione di nuovi Protocolli Operativi</i>
3	08/04/2021	Terza revisione – <i>Estensione dell'elenco dei reati presupposto ad ulteriori fattispecie penal-tributarie ex artt. 4, 5, 10-quater, a reati di contrabbando e connessa adozione di nuovi Protocolli Operativi</i>
4	20/03/2023	Quarta revisione – <i>Estensione dell'elenco dei reati presupposto (i) alle nuove fattispecie dei delitti di ricettazione, riciclaggio, utilizzo di somme di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 C.p.; (ii) ai nuovi reati-presupposto di cui all'Art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; (iii) ai delitti contro il patrimonio culturale di cui agli Artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices; (iv) al delitto di cui all'art. 25 ter, lett. s-bis, del D.lgs. 231/2001 "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"; nonché modifica degli artt. 640 e 640 ter c.p., che interessano rispettivamente gli artt. 24 e 25 octies.1 del D.lgs. 231 del 2001; modifica denominazione sociale; modifica logo; modifiche generali a seguito di fusione per incorporazione delle società Crestani S.r.l. ed Element One S.r.l.</i>
5	01/03/2024	Quinta revisione – Estensione dell'elenco dei reati presupposto (i) alle fattispecie di " <i>Turbata libertà degli incanti</i> " (art. 353 c.p.) e " <i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</i> " (art. 353-bis) introdotte nell'art. 24 comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, (ii) alla fattispecie di " <i>Trasferimento fraudolento di valori</i> " (art. 512-bis) introdotta nell'art. 25-octies.1, comma 2-bis e comma 3, (iii) alle fattispecie di Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) introdotti nell'articolo 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001; aggiornamento del MOG con introduzione della nuova procedura di ricezione e gestione delle segnalazioni (" <i>Protocollo Whistleblowing</i> "), a seguito dell'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater e modifica dell'art. 2bis dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 (ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023); aggiornamento nuove figure in posizione apicale (PO 01); aggiornamento organigramma.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

INDICE

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ	5
INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/2001	6
TERMINOLOGIA.....	14
L'ADOZIONE DEL MODELLO	16
LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	18
APPROCCIO METODOLOGICO	18
IL CODICE ETICO	22
IL SISTEMA SANZIONATORIO	22
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	34
CROSS REFERENCE	34
PARTE SPECIALE	44
INTRODUZIONE	45
<i>DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE</i>	<i>45</i>
<i>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).....</i>	<i>45</i>
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	63
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	75
<i>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.</i>	<i>79</i>
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	86
REATI SOCIETARI	93
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.	112
DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE.....	117
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.	118
ABUSI DI MERCATO.	127
SICUREZZA SUL LAVORO.	131
REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE.....	136
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.	145

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.	153
REATI AMBIENTALI.	157
REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.	174
REATI IN MATERIA DI XENOFobia E RAZZISMO.....	177
REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE E GIOCHI D'AZZARDO	185
REATI FISCALI.....	187
REATI DI CONTRABBANDO	196
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	203

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

PARTE GENERALE

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

La ALPHIAL S.R.L. (di seguito, anche, la “Società”) è specializzata nell’attività del *packaging* primario, con principale riguardo al settore farmaceutico e cosmetico, avente ad oggetto la produzione e messa in commercio, distribuzione all’ingrosso ed esportazioni di fiale e flaconi con tubo di vetro. La società ha sede legale in Felino (PA) ove è situato uno stabilimento dedicato alla produzione di flaconi e si avvale di altre due sedi operative site in Bernareggio (MB) e in Sandrigo (Vicenza), nelle quali si realizza la produzione di fiale. Il sistema di governance e controllo scelto dalla società è di tipo tradizionale: la Società ha nominato un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri quali il Sig. Roberto GIUDICI, Presidente del Consiglio di amministrazione; il Sig. Valerio Marchi, Amministratore Delegato, la Sig.ra Anna GUGLIELMI, Consigliera, il Sig. Luca Fabio GIACOMETTI, Consigliere. L’organo di controllo è composto da un Sindaco. La società è sottoposta a revisione contabile volontaria da parte della società di revisione AUDIREVI S.p.A.

ALPHIAL S.R.L. si compone di aree, alle quali è preposto un responsabile e ciascuna di esse si suddivide in più funzioni. I responsabili di ciascuna area e gli addetti sottoposti sono individuabili nell’organigramma della Società, allegato al presente Documento.

Si precisa che la società Alphial S.r.l. ha ereditato dalla Sm Pack S.p.A. il Modello di Organizzazione 231 (che quest’ultima aveva adottato ed efficacemente attuato sin dall’anno 2018), dopo un necessario adeguamento e aggiornamento alla luce dell’attuale assetto societario e operativo. Più in particolare, nel mese di marzo 2023, il presente Modello è stato aggiornato in base alle modifiche societarie e organizzative intervenute a seguito della fusione per incorporazione nella Sm Pack S.p.A. della società Crestani S.r.l. ed Element One S.r.l.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

INTRODUZIONE AL D.LGS. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche semplicemente "il Decreto" o "il Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche dipendente dal reato commesso dalla persona fisica.

Il provvedimento ha avuto un forte impatto innovativo per l'introduzione di una forma di responsabilità della persona giuridica distinta ed aggiuntiva a quella di natura penale della persona fisica che ha commesso l'illecito.

Il provvedimento si applica agli enti (società, associazioni, fondazioni, ecc.), comprese le società di capitali e tra queste le società a responsabilità limitata.

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge quando uno dei seguenti soggetti commetta un reato:

- soggetti apicali, persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente, anche solo di fatto, o loro aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopraindicati;
- soggetti terzi che operano in nome e per conto dell'ente in forza di un mandato e/o di un accordo di collaborazione.

Ambito di applicazione del Decreto 231 – modifiche e integrazioni

L'ambito applicativo del Decreto 231, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto (dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dall'art. 3 D. Lgs. N. 61, 11 aprile 2002, dall'art. 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, dall'art. 5 della Legge dell'11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 187 *quaterdecies* della Legge del 18 aprile 2005 n. 62, dall'art. 31 della Legge n. 262, 28 dicembre 2005, dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs. Del 21 novembre 2007 n. 231, dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48), dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, dall'art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, sia mediante rinvii al Decreto stesso (dagli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e dall'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). Con il decreto legislativo n. 121/2001, attuativo delle direttive CEE sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009), è stato inserito nel Decreto n. 231/2001 (all'art. 25 *undecies*) un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto,

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

idonei a fondare la responsabilità dell'ente. Con D.lgs. 109 del 2012 è stato introdotto il reato di «impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare» (art. 25 *duodecies*). Con la c.d. "Anticorruzione" (L. 6.11.2012, n. 190), nel Decreto 231/2001 sono stati inseriti la «corruzione tra privati» (art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis, che rinvia al delitto di corruzione tra privati di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c.), e dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25, comma 3), in cui viene inserito il richiamo all'articolo 319 *quater* del codice penale). Attraverso la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», sono state apportate significative modifiche all'art. 25 *octies*, inserendo, tra le fattispecie rilevanti, il delitto di Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1*).

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25 *undecies*, comma 1 e del comma 1 *bis* all'art. 25 *undecies*, implementando il catalogo dei reati presupposto di natura ambientale.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio», ha inciso sull'art. 25 *ter* (reati societari) aumentando la sanzione pecuniaria per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., inserendo come reato presupposto il nuovo art. 2621 *bis* c.c. (false comunicazioni sociali di lieve entità) ed aumentando la pena per il delitto di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali di società quotate).

In seguito, la legge 199 del 29 ottobre 2016 ha aggiunto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» mediante l'introduzione nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale, con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, rubricato "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", il quale ha eliminato il presupposto del "nocumento alla società" dal reato di corruzione tra privati, contemplando un inasprimento della sanzione pecuniaria all'art. 25-ter, lettera s-bis (da 400 a 600 quote) e della sanzione interdittiva (da 3 mesi a 24 mesi).

Con il medesimo intervento è stato, inoltre, introdotto il nuovo reato-presupposto di "istigazione alla corruzione tra privati" punito con una sanzione pecuniaria fra le 200 e le 400 quote ed una sanzione interdittiva da 3 mesi a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*, che ha modificato l’art. 25 duodecies del Decreto, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che riproducono i delitti previsti dall’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998.

La legge 20 Novembre 2017 n. 167 recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* ha introdotto l’art. 25 terdecies nel Decreto estendendo la responsabilità degli Enti ai delitti di Razzismo e Xenofobia previsti e puniti dall’articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, il quale richiama le fattispecie penali sanzionate dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della l. 12 luglio 1999, n. 232 (c.d. Statuto di Roma). Il D.lgs. 21/2018 recante *“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”*, ha soppresso dal catalogo dei reati presupposto i riferimenti all’ articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell’articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell’articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell’articolo 25-undecies, "Reati ambientali" richiama i nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Il D.lgs. 10 Agosto 2018 n. 107 ha rimodulando i reati di *“Abuso di informazioni privilegiate”* e *“Manipolazione del mercato”*, adeguando la disciplina nazionale in tema di abusi di mercato alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014.

La legge del 9 Gennaio 2019 n. 3, recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*, che – tra – l’altro ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, contemplando, tra le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione, il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346 bis c.p.

Le legge 3 maggio 2019 n. 39 e 21 maggio 2019 n. 43 hanno rispettivamente (i) introdotto nel sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (ii) modificato la fattispecie di cui all’articolo 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) nei termini meglio specificati nella Parte Speciale del presente Modello.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Con D.L. del 26 ottobre 2019 è stato inserito nell'elenco dei reati-presupposto la fattispecie penal-tributaria di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). Infine, con la legge di conversione del suddetto decreto-legge (L. 19.12.2019, n. 157) il catalogo di reati-presupposto è stato esteso ad ulteriori illeciti tributari e precisamente:

- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- l'emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Inoltre, il 14 luglio 2020 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 75/2020 che ha esteso il catalogo di reati presupposto a reati quali il peculato, l'abuso d'ufficio e ulteriori fattispecie penal-tributarie previste dal D.Lgs. 74/2000 se commesse in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea), al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro. Ciò in attuazione della Direttiva c.d. 'PIF' UE 2017/1371.

Il novero dei reati presupposto è stato inoltre allargato alle fattispecie di contrabbando mediante l'introduzione dell'art. 25 sexiesdecies.

Con il D.lgs. n. 184/2021, il catalogo dei reati presupposto è stato esteso altresì ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter, secondo comma, del Codice Penale, mediante l'introduzione dell'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, rubricato *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"*. Il D.lgs. 195/2021 ha introdotto, ai fini della configurabilità delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del Codice Penale, i casi di reati presupposto di natura contravvenzionale, con rimodulazione delle relative pene.

L'art. 20 della L. 23 dicembre 2021, n. 238 contiene alcune disposizioni penali per la repressione degli abusi sessuali ai danni dei minori e contro la pedopornografia, che hanno comportato la modifica o l'integrazione di alcune fattispecie penali contemplate nel novero dei reati-presupposto, ossia degli artt. 600 quater, 609-quinquies e 609-undecies c.p..

A decorrere dal 29 marzo 2022, alcune fattispecie incriminatrici rientranti nel novero dei reati presupposto ed in particolare gli artt. 316, 316bis, 316ter e 640bis c.p. sono state modificate nella loro formulazione testuale.

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 22 del 9 marzo 2022 recante *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"* che introduce due nuovi reati presupposto: l'art.25-

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

septiesdecies rubricato *“Delitti contro il patrimonio culturale”* e l’art. 25-*duodevicies* rubricato *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

Il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della direttiva UE 2019/2021 ha inserito un nuovo reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, l’art. 54 di detto decreto prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. La fattispecie è stata introdotta nell’art. 25 ter, comma 1, lett. s-ter del D.lgs. 231 del 2001.

Con il Decreto Legislativo n. 150/2022 (Riforma Cartabia) alcune fattispecie incriminatrici rientranti nel novero dei reati presupposto ed in particolare gli artt. 640 e 640 ter c.p. sono state modificate nella loro formulazione testuale.

Sotto altro profilo, in tema di Whistleblowing, l’art. 23 del D.lgs. 24/2023 ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater ed è intervenuto sul comma 2-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, semplificando la disciplina.

Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, (cosiddetto “Decreto salva Ilva”) convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l’operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull’occupazione e sull’interesse economico nazionale.

L’art. 25 - *duodecies* del D.lgs. 231/2001 *“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* recepisce le modifiche del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 al Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs n. 286/1998).

La Legge n. 137/2023 ha introdotto: (i) all’art. 24 comma 1, D.Lgs. n. 231/2001 i reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis); (ii) all’art. 25-octies.1 il comma 2-bis il reato di Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis); (iii) all’art. 25 - octies.1, comma 3, l’art. 512-bis; (iv) ha modificato il testo normativo dei reati di Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) richiamati dall’articolo 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001.

Da ultimo, l’art. 25-novies del D.lgs. 231 del 2001 recepisce le modifiche del testo dell’art. 171-ter legge n. 633/1941 da parte della Legge 93/2023.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Per quanto concerne la natura della responsabilità amministrativa degli Enti, la relazione illustrativa al Decreto ha sottolineato che si tratta di un *“tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad integrarsi con i sistemi sanzionatori esistenti. Il Giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è chiamato a giudicare la responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e le tempistiche proprie del processo penale.

Inoltre, come stabilito dall’art. 8 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell’Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l’Ente, infatti, non va esente da responsabilità quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ALL’ENTE. LE ESENZIONI DALLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità amministrativa dell’Ente derivante dalla commissione di un illecito penale all’interno dell’azienda sorge al verificarsi di due condizioni (c.d. criteri di imputazione): una di natura oggettiva e l’altra soggettiva.

A) Condizione oggettiva

Il Decreto richiede che il reato-presupposto venga commesso da un soggetto legato all’Ente da un rapporto qualificato.

L’art. 5 del Decreto elenca i soggetti che possono coinvolgere l’Ente nella sua responsabilità amministrativa. Nello specifico:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell’Ente o di aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente (c.d. soggetti in posizione apicale o apicali);

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopra citati (c.d. soggetti in posizione subordinata o sottoposti);
- soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente in forza di un mandato e/o di un accordo di collaborazione.

D'altra parte, affinché sussista la responsabilità amministrativa, la condotta illecita deve essere realizzata *"nell'interesse o a vantaggio della società"*.

I due requisiti sono autonomi e distinti: da un lato, sussiste l'interesse dell'Ente nel momento in cui l'autore del reato ha agito al fine di favorire l'Ente, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'obiettivo stabilito; d'altra parte, si configura un vantaggio in capo all'Ente quando vi è un risultato positivo (in termini economici o di risparmio di spesa) che l'Ente ha conseguito o avrebbe potuto trarre dall'illecito penale commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del Decreto.

Alla luce di quanto sopra indicato, può dunque accadere che l'interesse del dipendente autore del reato coincida con quello dell'Ente ma, allo stesso tempo, la responsabilità della società possa profilarsi anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente realizzi in via oggettiva anche quello dell'Ente.

L'unica ipotesi in cui ciò non si verifica è quella prevista dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, là dove prevede l'assenza di responsabilità dell'Ente qualora il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.

B) Condizione soggettiva

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, la responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui, prima della commissione degli illeciti:

- siano stati predisposti ed efficacemente attuati i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia stato istituito un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), dotato dei poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

Affinché il reato non venga imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente ha l'onere di dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per organizzare, gestire e controllare l'impresa in modo da impedire il compimento dei reati presupposti previsti dal Decreto.

La colpevolezza dell'Ente assume una diversa entità a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un sottoposto.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Nel primo caso, il reato si considera la diretta espressione della politica aziendale. Il Decreto contempla una presunzione di colpevolezza a carico dell'Ente che può essere superata solo con la prova che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo esistente e che non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello.

Il Decreto impone all'Ente una prova di estraneità al reato più ardua tale da configurare un'elusione interna al Modello da parte dei soggetti apicali consapevoli ed a conoscenza del Decreto.

Nel caso di soggetti sottoposti, invece, si suole parlare di "colpa di organizzazione" che assume la forma di elemento costitutivo del reato di cui può rispondere l'Ente. La responsabilità potrà profilarsi, in tal caso, allorquando la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e l'onere della prova spetterà, in questo caso, all'accusa.

L'esclusione di responsabilità dell'Ente è, dunque, subordinata all'adozione di protocolli comportamentali adeguati alla struttura societaria, all'organizzazione ed al tipo di attività svolta, per assicurare così lo svolgimento di ogni esigenza aziendale nel rispetto della legalità, riducendo ed eliminando in modo tempestivo ogni situazione di rischio.

In questo caso, emerge una "colpa di organizzazione" dell'Ente, poiché indirettamente è come se il medesimo avesse acconsentito alla commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

Tentativo

La responsabilità dell'Ente sorge anche in caso di contestazione alle persone fisiche di delitti commessi nella forma tentata.

L'art. 26 del Decreto stabilisce la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie ed interdittive nel caso in cui venga commesso uno dei reati presupposto.

All'Ente, inoltre, si applica la disciplina in materia di desistenza e recesso attivo contemplata per le persone fisiche dall'art. 56 del codice penale: l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Vicende societarie

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità allorquando la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (art. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Nello specifico:

- in caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate.
- in caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione.

Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

TERMINOLOGIA

“Attività Sensibili”: attività a rischio di commissione reato, ossia le attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato presupposto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Si tratta di attività nello svolgimento delle quali si possono creare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione delle fattispecie di reato presupposto;

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società;

“Codice Etico: documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente Modello;

“Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;

“D.Lgs. 231/2001” o il **“Decreto”**: Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;

“Destinatari”: soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, subappaltatori, clienti e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;

“Linee Guida”: Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

“Modello” o “Modelli”: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001 e adottati dalla Società che raccoglie in sé una mappatura delle attività sensibili dell’Impresa a rischio di commissione del reato presupposto; uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una *cross reference* fra i reati presupposto e la struttura documentale presente nell’Ente a supporto del Modello stesso;

“Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Attività Sensibili;

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;

“P.A.”: acronimo per indicare l’organo della Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;

“Partner”: le controparti contrattuali della Società, quali ad esempio fornitori, appaltatori, subappaltatori, locatori, distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell’ambito delle Attività Sensibili;

“Personale”: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società stessa;

Personale Apicale: i soggetti di cui all’Art. 5 co.1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, cioè i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

Personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui all’Art. 5, co.1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, o tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;

Principi generali di comportamento: le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico [CE] al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologie di Destinatari;

Principi specifici di comportamento: le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del Modello [MO231] al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;

Procedure: documenti formalizzati atti a disciplinare uno specifico processo aziendale o una serie di attività costituenti il processo;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Protocolli: documenti opportunamente formalizzati per la prevenzione del rischio con il compito di definire la condotta del personale ossia di regolamentare le attività sensibili per evitare la commissione dei reati presupposto;

“Reati” o “Reati-presupposto”: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;

Sistema disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del Modello [MO] e del Codice Etico [CE];

“Società”: Alphial S.r.l.

L'ADOZIONE DEL MODELLO

Alphial S.r.l., al fine di garantire e assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MO231) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D. Lgs. 231/01.

Sebbene l'adozione del Modello sia considerata e indicata dal D. Lgs. 231/01 come facoltativo e non obbligatoria, la Società considera il medesimo un efficace strumento per sensibilizzare coloro che operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale garantendo così il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto così come individuati nel documento “Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment)” in sigla [RA 231].

L'individuazione delle attività sensibili e la loro gestione, mediante un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società dei rischi di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili a rischio di reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del Modello adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è composto dalle seguenti parti:

Parte Generale, la quale contiene i principi cardine del Modello, dell'Organismo di Vigilanza e del sistema di Formazione e di Diffusione del Modello tra i Destinatari;

Parte Speciale, a sua volta suddivisa in Sezioni. In particolare, ciascuna Sezione considera una distinta categoria di reati prevista dal Decreto e ritenuta di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Le diverse Sezioni sono volte a delineare i principi a cui devono ispirarsi i protocolli aziendali adottati (o che saranno in futuro adottati) dalla Società. In particolare, ciascuna Sezione di parte speciale si articola in:

- a) descrizione delle fattispecie penali;
- b) individuazione dei processi sensibili in relazione alle fattispecie di Reato;
- c) definizione di principi generali di comportamento;
- d) individuazione di principi operativi.

Codice Etico, che contiene i principi etici a cui la Società e tutti i Destinatari si ispirano nello svolgimento della propria attività [CE];

Sistema disciplinare [SD231];

Organismo di Vigilanza [OV231];

Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza [FI231];

L'Organigramma della Società [ORG231];

Inoltre, costituiscono parte integrante gli **Allegati** alle singole Sezioni del Modello.

OBIETTIVI DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto sulla base dell'individuazione delle unità organizzative a possibile rischio, per le quali si ritiene più alta la probabilità che i reati vengano commessi.

Il presente Modello si propone come finalità di:

- descrivere il sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società ed in particolare quelli impegnati nelle Aree a Rischio Reato, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

DESTINATARI DEL MODELLO

Come anticipato in precedenza, le regole contenute nel presente Modello si applicano a:

- **Soggetti in posizione apicale;**
- **Soggetti in posizione subordinata;**
- **Collaboratori esterni** che svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse all'attività aziendale;
- **Partner, commerciali e operativi** della Società che abbiano un ruolo in progetti e operazioni.

Ove non diversamente specificato di seguito, nel presente Modello e nel Codice Etico si farà riferimento ai **Destinatari** del Modello per ricomprendere tutti i soggetti sopra indicati.

I comportamenti dei Destinatari dovranno conformarsi alle regole di condotta - sia generali sia specifiche - previste nel presente Modello e nel Codice Etico, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione e i Dirigenti della Società hanno il dovere di tenere una condotta diligente nell'individuazione di violazioni o eventuali carenze del Modello o del Codice Etico nonché di vigilare sul rispetto degli stessi da parte dei soggetti ad essi sottoposti.

LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO

APPROCCIO METODOLOGICO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello deve, in via preliminare, individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal Decreto.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dalla Società nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.



Fase 1: Raccolta e Analisi di tutta la documentazione essenziale

Nella prima fase, è stata raccolta ed esaminata tutta la documentazione ufficiale disponibile dalla Società.. In particolare:

- Organigramma completo della società alla data del 16 Maggio 2018; Organigramma con aggiornamento delle posizioni di vertice al 06 Dicembre 2018;
- Individuazione compagine societaria;
- Deleghe e procure;
- Job Description;
- Mansionari;
- Visura CCIAA;
- Statuto Vigente;
- Contrattualistica rilevante.

Tali documenti sono stati esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase 2 – Identificazione delle attività a rischio

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Nella fase 2 sono state identificate l'attività della Società per verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte a più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e le migliori conoscenze dell'operatività aziendale.

L'indicazione delle attività analizzate all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportata nella parte speciale.

Fase 3 - Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso della fase 3, sono state effettuate interviste ai soggetti responsabili delle attività identificate come sensibili si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Fase 4 - Gap Analysis

La situazione di rischio è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

Si è provveduto ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

Fase 5 – Definizione delle linee guida di comportamento

Per ciascuna area operativa in cui sia stata rilevata un'ipotesi di rischio, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti e, ove necessario, si è identificata la necessità di definire opportune linee guida per la definizione di nuove procedure idonee a governare il profilo di rischio individuato. Ciascuna procedura è stata formalmente recepita dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a svolgere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

PROTOCOLLI, PROCEDURE E PRINCIPI DI CONTROLLO

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo per essere considerati idonei ed efficaci, debbano *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*.

La costruzione di tali protocolli costituisce parte integrante del modello; in assenza di specifiche istruzioni riguardanti le loro definizioni, si fa riferimento alle indicazioni fornite dalle principali Associazioni di categoria (Associazione Italiana *Internal Auditors*).

Il contenuto dei protocolli debba comprendere anche il Codice Etico e le procedure formalizzate al fine di svolgere le seguenti funzioni:

- garantire trasparenza, tracciabilità e riconoscibilità dei processi decisionali ed operativi;
- prevedere i meccanismi di controllo vincolanti (verifiche, autorizzazioni, ecc.) che siano in grado di limitare l'assunzione di decisioni arbitrarie o inadeguate;
- facilitare il compito di vigilanza dell'organismo interno nonché degli altri organi di controllo esterni ed interni eventualmente presenti. Il protocollo, in via generale, cristallizza i modelli di comportamento primari da seguire nell'esecuzione di un dato processo. Il protocollo può, quindi, essere interpretato come un insieme di principi generali e specifiche procedure di controllo volti a prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria individuano tre elementi fondamentali dei protocolli:
- **il principio di tracciabilità**, in base al quale *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*. Ogni iniziativa dovrà, quindi, essere accompagnata da adeguato supporto documentale che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni;
- **il principio della segregazione delle attività** (*segregation of duties*) in relazione al quale *“nessuno può gestire in piena autonomia un intero processo”*;
- Le attività che compongono il processo devono, infatti, essere opportunamente suddivise tra più attori per evitare che un singolo soggetto le gestisca interamente. In base a tale principio si dovranno, quindi, strutturare le procedure operative in modo tale da garantire la separazione tra fase decisionale, autorizzativa, esecutiva, di registrazione e quella di controllo delle operazioni riguardanti l'attività ritenute soggette ad un rischio di reato;
- **principio della supervisione**, che riguarda in particolar modo l'Organismo di Vigilanza. L'attività di supervisione svolta dallo stesso e l'effettuazione delle verifiche di sua competenza deve essere, infatti, documentata e attestata dal sistema di controllo. La procedura rappresenta la parte del

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

protocollo che configura dettagliatamente le modalità operative con cui si intende realizzare una determinata operazione, sulla base dei predeterminati criteri di fondo contenuti all'interno del protocollo.

IL CODICE ETICO

Un elemento fondamentale nell'implementazione di un modello atto a ridurre il rischio-reato è lo sviluppo, all'interno dell'organizzazione, di un clima culturale che dissuada dalla commissione di reati. A tal fine un'importante operazione consiste nella redazione del Codice Etico che racchiude gli impegni e le responsabilità morali nello svolgimento delle attività da parte delle persone che operano all'interno dell'Ente o che entrano in contatto con esso, con l'obiettivo di:

- conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*, che siano essi organi sociali, personale, clienti, fornitori, enti pubblici e/o associazioni di categoria;
- distogliere da comportamenti non etici.

Il Codice Etico esplicita, inoltre, i valori a cui tutti gli amministratori, dipendenti, associati e collaboratori a vario titolo devono ispirarsi, accettando responsabilità, ruoli e regole della cui violazione essi assumono personalmente la responsabilità verso l'ente.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello ed è reperibile sul sito di Alphial S.r.l. (www.alphial.eu).

IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo necessita di un adeguato sistema sanzionatorio. Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare diretto a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso presenti.

I requisiti indispensabili del sistema sanzionatorio sono:

- **Specificità ed autonomia:** con *specificità* si intende la predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società avente scopo di sanzionare ogni violazione del Modello. Con *autonomia* si fa riferimento all'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno. La Società ha l'obbligo di sanzionare la violazione indipendentemente dall'andamento dell'eventuale giudizio penale in corso a carico dell'autore persona fisica.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;
- **Idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace per la prevenzione della commissione di reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.);
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio va redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari.

DESTINATARI DEL MODELLO E LORO DOVERI

I Destinatari del sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello 231 stesso. I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e le misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta se accertata:

- nel caso di soggetti apicali, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti sottoposti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di soggetti terzi, costituisce inadempimento contrattuale che potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'attuazione delle sanzioni di seguito elencate tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI

Le sanzioni relative ai reati commessi devono rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni. La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione deve considerare:

- la gravità dell'inadempimento;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari relativi al personale dipendente derivanti dal:

- mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto;
- la violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- inosservanza degli obblighi di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico;
- omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio-reato;
- omessa comunicazione in qualità di "responsabile funzionale" al responsabile gerarchico e/o all'OdV sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D.lgs. 81/2008), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali;
- violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si prevedono le seguenti sanzioni:

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

- **richiamo verbale**: nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni indicati nella presente Sezione e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza estera; recidiva, nel biennio, delle violazioni delle procedure e prescrizioni di cui al precedente punto, non aventi rilevanza esterna.
- **ammonizione scritta**: nell'ipotesi di recidiva nel biennio, nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni indicati nella presente Sezione aventi rilevanza esterna, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna.
- **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare**: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello (inosservanza di un obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale; reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un rapporto e/o un procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione).
- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni**: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente sezione, tali da esporre la Società al rischio di sanzioni e responsabilità (inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o le attività degli organi sociali; omessa vigilanza dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionali alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico, effettuate con dolo; inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale ovvero utilizzazione non appropriata di dispositivi di protezione ovvero ancora mancata partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento organizzati dal datore di lavoro).

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

- **licenziamento con preavviso**: in caso di reiterata grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente Sezione aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato individuate nella Parte Speciale del Modello.
- **licenziamento senza preavviso**: per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. **giusta causa**, come: la violazione di regole, procedure, prescrizioni del Modello, ovvero del Codice Etico, aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato fra quelli previsti nel Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse; inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dal RSPP, e dai preposti ai fini della protezione collettiva ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che possano compromettere l'incolumità propria o di altri lavoratori ovvero ancora, mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente, RSPP o preposto, di eventuali condizioni di pericolo grave e imminente).

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI CON QUALIFICA DI DIRIGENTI.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno. Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società potranno essere sanzionate attraverso provvedimenti disciplinari adeguati a ciascun caso. Le sanzioni a carico dei dirigenti della Società saranno applicate in caso di violazione di disposizioni contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico. Poiché il sistema disciplinare è applicabile dalla Società ai dirigenti a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o procedimento penale, nel caso in cui le infrazioni del Modello a parte dei dirigenti possano integrare una fattispecie penalmente rilevante, la Società si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

- in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione del dirigente ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

La Società, laddove ritenga che i fatti accertati siano tali da integrare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, potrà procedere al licenziamento del dirigente indipendentemente dalla chiusura del procedimento penale in corso.

MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE COMPONGONO L'AMMINISTRAZIONE

Alphial S.r.l. valuta con estrema severità le infrazioni al presente Modello attuate da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza. La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.

Il Presidente del CdA è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del/dei preposti/delegati che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, il Presidente del CdA è coadiuvato dall'OdV. Le sanzioni applicabili nei confronti del/dei preposti/delegati sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui il preposto/delegato sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti terzi (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i *partner*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione o il recesso dal medesimo.

I contratti stipulati dalla Società con i suddetti soggetti esterni devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e del Modello 231 e dell'obbligo di attenersi a questo, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'ODV

L'art. 6 comma 1 lett b) del D. Lgs. 231/2001 assegna le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo ad un organo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza.

Nello specifico:

- l'**autonomia** come libertà di azione e di autodeterminazione. In relazione a tale requisito, si ritiene che l'Organismo di Vigilanza debba essere esonerato da mansioni operative che ne comprometterebbero l'attività di giudizio. L' OdV deve essere in grado di poter svolgere le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente e dell'Organo amministrativo. Il controllo effettuato da tale organismo deve essere, infatti, fatto anche nei confronti dell'Organo dirigente che lo ha nominato. I modelli di organizzazione prevedono l'obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli. L'autonomia va, quindi, intesa anche come potere di accesso a tutte le informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo;
- l'**indipendenza** – requisito non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001 - quale condizione necessaria di non soggezione o di non sudditanza nei confronti della società e del suo *management*. Il requisito di indipendenza risulta, quindi, uno dei requisiti essenziali per garantire che l'OdV adotti scelte oggettivamente non sindacabili;
- la **professionalità**, da intendersi come idoneità allo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge all'organismo di vigilanza. È necessario che l'OdV sia dotato di un insieme di conoscenze sia aziendalistiche che giuridiche, in quanto la vigilanza sui modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi richiedono una preparazione multidisciplinare. Sotto il profilo giuridico, si ritiene che l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo comprenda il possesso di specifiche conoscenze in ambito penalistico, civilistico e societario;
- la **continuità d'azione**, intesa come incessante operatività dell'organismo di vigilanza. I codici di comportamento elaborati dalle associazioni di categoria richiedono lo svolgimento esclusivo e a tempo pieno di un'attività di monitoraggio sul modello in caso di aziende di medie e grandi dimensioni.

Ai componenti dell'OdV è richiesto, in aggiunta al possesso di competenze professionali, il possesso di requisiti formali quali l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse, in modo da garantire l'autonomia e

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

l'indipendenza nell'espletamento delle loro funzioni. La scelta dei componenti dell'OdV non può prescindere da un'attenta analisi dello specifico contesto nel quale esso è chiamato ad operare.

COMPITI, REGOLE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le funzioni ed i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte.

Al fine di espletare detti compiti, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Presidente del CdA le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Presidente del CdA eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Presidente del CdA e al Revisore Unico;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari.

Il Presidente del CdA approva annualmente la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente; l'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di Alphial S.r.l.;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione ed accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello. Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

I componenti dell'Organismo sono nominati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che si pronuncia sulla sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri.

Il mandato dell'OdV è, di regola, non superiore a tre anni e i componenti possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti sono rieleggibili per ulteriori mandati.

La nomina dei membri dell'OdV, così come la cessazione, deve essere resa nota a tutti i Destinatari del Modello a cura, o su impulso, del Presidente del CdA tramite l'intranet aziendale e/o in ogni altra forma ritenuta opportuna.

I membri dell'OdV rivestiranno la qualifica di Responsabili del trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa europea del Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative, in relazione al trattamento dei dati personali posto in essere nell'esercizio dei compiti loro assegnati ai sensi del Modello.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini del proprio funzionamento (a titolo esemplificativo, per la pianificazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture societarie nonché per la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri di analisi e l'esercizio di ogni altra attività attribuitagli), l'OdV - se in composizione collegiale, a maggioranza dei membri - redige ed approva un proprio Regolamento che, così come ogni suo successivo eventuale aggiornamento, viene reso noto al Presidente del CdA della Società e al Revisore Unico.

RETRIBUZIONE, DOTAZIONI ED OPERATIVITÀ

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV è determinata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Per l'esercizio delle sue funzioni, l'OdV viene dotato di un budget annuale di spesa approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, rispetto al cui utilizzo l'OdV relaziona annualmente al CDA.

L'OdV può disporre direttamente di tale budget per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti. Detto budget può essere integrato, su motivata richiesta dell'OdV, per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

L'OdV avrà accesso al sistema informativo aziendale (rete, applicativi, ecc.) nel suo complesso e sarà dotato di un proprio indirizzo e-mail diretto (**odv@alphial.eu**), per meglio operare anche in un'ottica di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza, catalogazione ed invio/ricezione delle comunicazioni/segnalazioni.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la Società assicura un'ampia divulgazione del Modello stesso e un'adeguata formazione di base a tutti i Destinatari interessati relativamente all'applicazione dei protocolli quali strumenti di prevenzione alla commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni. Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all'OdV la commissione di Reati nonché eventuali condotte e/o prassi non in linea con le norme comportamentali previste dal Modello, dal Codice Etico nell'ambito di propria competenza. Il mancato rispetto di tale dovere può essere oggetto di sanzione disciplinare.

Di conseguenza:

- deve essere trasmessa all'OdV notizia di procedimenti e/o atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti a Presidente del CdA, Dipendenti, Consulenti della Società o soggetti che coinvolgono o possano coinvolgere la Società;
- devono essere trasmesse all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- devono poi essere trasmesse all'OdV, a cura del Presidente del CdA e del Revisore Unico le seguenti Informazioni Rilevanti:
 - a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di attività di indagine in relazione ai Reati;
 - b) segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario a loro carico per un Reato;
 - c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
 - d) informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare, ed eventualmente sanzionare, il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
 - e) violazioni del Codice Etico;
 - f) le notizie di ogni eventuale indagine o procedimento disciplinare avviato in relazione a violazioni del Modello e/o del Codice Etico, alle sanzioni e/o provvedimenti in genere irrogati, così come di eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - g) le notizie relative a cambiamenti organizzativi;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

h) gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

i) le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

Ciascun responsabile di Funzione o Dipendente può inoltrare eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello.

LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le conseguenti attività ispettive, di segnalazione e di reportistica da porre in essere.

Eventuali provvedimenti sanzionatori saranno, comunque, adottati dai competenti organi e uffici della Società.

In ogni caso, salvo quanto previsto nel Regolamento dell'OdV:

- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuta le segnalazioni ricevute e le iniziative da porre in essere, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione nonché il presunto responsabile della violazione. L'Organismo deve motivare per iscritto la decisione di eventuale diniego all'indagine o archiviazione;
- le segnalazioni devono essere inviate in forma scritta;
- l'OdV procede nella gestione delle segnalazioni in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, ove possibile, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

Non sono ammesse segnalazioni anonime.

REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione.

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite *reporting* diretto svolto semestralmente nei confronti del CdA e annualmente nei confronti del Revisore Unico, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

L'attività di reporting deve essere documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La Società porrà in essere un'accorta formazione del personale sul Modello adottato, ne divulgherà l'informazione verso tutti coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione, differenziando le attività in base ai ruoli ricoperti dai destinatari dello stesso e al loro grado di coinvolgimento nei processi a rischio di reato.

La formazione dei soggetti subordinati è di competenza del responsabile delle Risorse Umane (o di altro previamente individuato) in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

Gli strumenti, espressamente richiamati all'interno del Modello, che vengono utilizzati ai fini formativi sono l'effettuazione di corsi e successivi aggiornamenti e/o programmi di formazione a partecipazione obbligatoria. La divulgazione del Modello è effettuata dai vertici esecutivi e deve raggiungere l'intera organizzazione allo scopo di rendere noti i principi di comportamento, gli *standard* e le procedure adottate. Un processo di comunicazione chiaro, autorevole e concreto è assolutamente necessario negli enti di dimensioni rilevanti, per i quali le regole e le procedure fissate devono trovare univoca applicazione anche in settori operativi e in aree geografiche differenti.

Il contenuto del documento deve essere comunicato anche agli *stakeholder* esterni all'Ente che lo sta adottando anche a fini operativi. La Società comunicherà l'avvenuta adozione del Modello a clienti e fornitori, consulenti e *partner* e l'obbligo di adeguamento ai principi stabiliti, mediante l'introduzione di un'apposita clausola contrattuale.

Cross Reference

La *Cross Reference* tra i reati specifici e la struttura documentale realizzata per impedire la commissione dei reati stessi è tenuta costantemente aggiornata e costituisce parte integrante del Modello.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

D. Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Documenti aziendali a supporto del MODELLO
Art. 24	Art. 316-bis c.p. Art. 316-ter c.p. Art. 353 e 353 bis c.p. Art. 640 co.2 n.1 c.p. Art. 640-bis c.p. Art. 640-ter. c.p.	CE; MO231; PO-02; PO-04; PO-16.
Art. 24-bis	Art. 491-bis c.p.; Art. 615-ter c.p.; Art. 615-quater c.p. Art. 615-quinquies c.p. Art. 617-quater c.p.; Art. 617-quinquies c.p.; Art. 635-bis c.p.; Art. 635-ter c.p.; Art. 635-quater c.p.; Art. 635-quinquies co.3 c.p.; Art. 640-quinquies c.p.;	CE; MO 231; PO-13.
Art. 24-ter	Art. 416 co. 1-5 c.p. Art.416 co. 6 c.p.; Art. 416-bis c.p.; Art. 416-ter c.p.; Art. 630 c.p.; Art. 74 DPR 309/90 Art. 407 co.2 lett. a) n.5 c.p.p.;	R.I./N.A.
Art. 25	Art. 317 c.p.; Art. 318 c.p.; Art. 319 c.p.;	MO 231; CE; PO-02;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

	Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p.; Art. 319-quater c.p.; Art. 320 c.p.; Art. 321 c.p.; Art. 322 co. 1 e 3 c.p.; Art. 322 co. 2 e 4 c.p.; Art. 322-bis c.p.; Art. 346-bis c.p.	PO-03; PO-04; PO-05; PO-06; PO-08; PO – 12; PO-16
Art. 25-bis	Art. 453 c.p.; Art. 454 c.p.; Art. 455 c.p.; Art. 457 c.p.; Art. 459 c.p.; Art. 460 c.p.; Art. 461 c.p.; Art. 464 co. 1 e 2 c.p.; Art. 473 c.p.; Art. 474 c.p.;	MO 231; CE; PO-02
Art. 25-bis.1	Art. 513 c.p.; Art. 513-bis c.p.; Art. 514 c.p.; Art. 515 c.p.; Art. 516 c.p.; Art. 517 c.p.; Art. 517-ter c.p.; Art. 517-quater c.p.;	MO 231; CE; PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO – 11.
Art. 25-ter	Art. 2621 c.c.; Art. 2621-bis c.c.;	MO 231; CE;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

	Art. 2622 c.c.; Art. 2625 co. 2 c.c.; Art. 2626 c.c.; Art. 2627 c.c.; Art. 2628 c.c.; Art. 2629 c.c.; Art. 2629-bis c.c.; Art. 2632 c.c.; Art. 2633 c.c.; Art. 2635 co.3 c.c.; Art. 2635-bis co. 1 c.c.; Art. 2636 c.c.; Art. 2637 c.c.; Art. 2638 co. 1 e 2 c.c.; Art. 54 del D.lgs. 19/2023	PO-02; PO-03; PO-04; PO-05; PO -07; PO-08; PO-11. PO-12; PO - 14; PO-15; PO-16
Art. 25-quater	Art. 3 Legge n. 7/2003 Art. 270 bis c.p.; Art. 270 bis. 1 c.p.; Art. 270 ter c.p.; Art. 270 quarter c.p.; Art. 270 quinquies c.p.; Art. 270 sexies c.p.; Art. 280 c.p.; Art. 280-bis c.p.; Art. 289-bis c.p.; Art. 302 c.p.; Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999	CE;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Art. 25-quater 1	Art. 583-bis c.p.;	N.A.
Art. 25-quinquies	Art. 600 c.p.; Art. 600-bis c.p.; Art. 600-ter c.p.; Art. 600-quater c.p.; Art. 600-quater 1 c.p.; Art. 600 quinquies c.p.; Art. 601 c.p.; Art. 601-bis c.p.; Art. 602 c.p.; Art. 609 bis c.p.; Art. 609 quater c.p.; Art. 609 quinquies c.p.; Art. 609 octies c.p.; Art. 609 undecies c.p.;	MO 231; CE; PO - 03; PO -04; PO - 05 PO-13
Art. 25-sexies	Art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 Art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58	N.A.
Art. 25-septies	Art. 589 c.p.; Art. 590 c.p.;	MO 231; CE; PO-02; PO-10
Art. 25-octies	Art. 648 c.p.; Art. 648-bis c.p.; Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter 1 c.p.	CE; MOG231; PO - 02; PO - 03; PO - 04;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

		PO- 05; PO - 11; PO-12; PO - 13; PO -14; PO-15, PO-16
Art. 25 octies.1	693 ter c.p. 694 quater c.p. 640 ter c.p. 512 bis c.p.	CE MO231 PO – 07 PO – 02
Art. 25-novies	Art. 171, co.1, lettera a-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171, co.3, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-bis, co.1, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-bis, co.2, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008	CE; MO231; PO-13
Art. 25-decies	Art. 377-bis c.p.	MO 231; CE; PO-06; PO-08; PO-16

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

Art. 25-undecies	Art. 452-bis c.p.; Art. 452-quater c.p.; Art. 452-quinquies c.p.; Art. 452-sexies c.p.; Art. 452-octies c.p.; Art. 452-quaterdecies c.p.; Art. 727-bis c.p.; Art. 733-bis c.p.; Art. 137 co. 2, 3, 5 e 11 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 256 co. 1 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 256 co. 3 e 5 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 257 co. 1 e 2 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 258 co.4 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 259 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 260-bis co. 6 e 8 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 260-bis co. 7 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 279 co. 2 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 1 L. 150/1992; Art. 2 L. 150/1992; Art. 3-bis L. 150/1992; Art. 6 L.150/1992; Art. 3 co.6 ex L. 549/1993; Art. 8 D. Lgs. 202/2007; Art. 9 D. Lgs. 202/2007;	CE; PO - 09.
Art. 25-duodecies	Art. 22, co.12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	MO 231;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

		CE; PO - 05.
Art. 25 - terdecies	Art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654;	CE; MO 231; PO – 03; PO – 04; PO – 05; PO – 13.
Art. 4	Art. 416 c.p.; Art. 416-bis c.p.; Art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973 n. 43; Art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309; Art. 12 co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter e co. 5 D.Lgs. 286/98; Art. 377-bis c.p.; Art. 378 c.p.;	CE; MO231
Art. 25-quaterdecies	Art. 1 L.401/1989 Art. 4 L. 401/1989	N.A.
Art. 25-quinquiesdecies	Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Art. 3 D.Lgs. 74/2000 Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Art. 4 D.Lgs. 74/2000 Art. 5 D.Lgs. 74/2000	CE; MO231; PO-02; PO-03; PO-04; PO-16; PO-17

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

	Art. 10-quarter D.Lgs. 74/2000	
Art. 25-sexiesdecies	Art. 282 e successivi D.P.R. 43/1973 (fattispecie penalmente rilevanti)	CE; MO231; PO-20

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE
MO 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
CE 231	Codice Etico
PO – 01	Protocollo Operativo – Individuazione dei Soggetti Apicali
PO – 02	Protocollo Operativo – Flussi monetari e finanziari
PO – 03	Protocollo Operativo – Selezione dei fornitori
PO – 04	Protocollo Operativo – Selezione dei consulenti
PO – 05	Protocollo Operativo – Selezione del personale
PO – 06	Protocollo Operativo - Verifiche ispettive
PO – 07	Protocollo Operativo - Uso dei beni aziendali
PO – 08	Protocollo Operativo - Gestione dei contenziosi
PO – 09	Protocollo Operativo - Gestione rifiuti speciali pericolosi
PO – 10	Protocollo Operativo - Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
PO – 11	Protocollo Operativo - Gestione Clienti e Qualità
PO – 12	Protocollo Operativo - Gestione omaggi e spese di rappresentanza
PO – 13	Protocollo Operativo – Gestione ed utilizzo di Internet e dei Social Network
PO – 14	Protocollo Operativo - Dichiarazione d'intento
PO – 15	Protocollo Operativo - Gestione transfer pricing e determinazione prezzi di trasferimento
PO – 16	Protocollo Operativo – Gestione della contabilità e formazione del bilancio
PO – 17	Protocollo Operativo – Presidi in materia di fiscalità
PO – 18	Protocollo Operativo – Presidi ex art. 2086 comma 2 c.c.
PO - 19	Protocollo Operativo – Progetto formazione 231
PO-20	Protocollo Operativo – Protocollo in materia doganale
PO-21	Protocollo Operativo – Protocollo per gli adempimenti ex art. 219 c. 5 TUA
Protocollo Whistleblowing	Procedura di ricezione e gestione delle segnalazioni

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG231	

PARTE SPECIALE

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

INTRODUZIONE

In tale sezione del Modello vengono richiamati e analizzati i reati, presenti nel Decreto, che più rilevano in relazione al tipo di attività svolta da Alphial S.r.l.

Per quanto non specificato in questa Parte Speciale si fa riferimento al testo del D. Lgs. n. 231/2001 e agli articoli di legge in esso richiamati.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Alphial S.r.l. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e consulenti, già definiti nella Parte Generale e nel Codice Etico.

La presente Parte Speciale del Modello ha il duplice obiettivo di illustrare le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili attraverso l'attività svolta nella Società e di fornire indicazioni di massima per indirizzare l'operare dei Destinatari del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati che possono comportare la responsabilità della Società.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e art. 25 D.Lgs. n. 231/2001)

ARTICOLO 24 - D.LGS. 231/2001

A norma dell'**articolo 24 del Decreto** (*«Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico»*), rilevano:

- art. 316 *bis* c.p.: malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 *ter* c.p.: indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti;
- art. 353 *bis* c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 640 comma 2, n. 1, c.p.: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640 *bis* c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: frode informatica.

Viene considerato come *“Ente della Pubblica Amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia a cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

pubblico e di atti autorizzativi, quali:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

ART. 316 BIS C.P.: MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La fattispecie è diretta a reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche da parte di soggetti titolari della somma erogata. La condotta viene integrata in caso di mancata destinazione delle somme percepite per gli obiettivi e gli scopi in relazioni ai quali sono stati assegnati.

In particolare, la nozione di opere o di attività di pubblico interesse a cui la norma fa riferimento deve essere intesa in senso ampio, con riguardo alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito od agevolato.

Dato che il reato ha natura omissiva, esso si consuma al momento della scadenza del termine entro il quale il finanziamento doveva essere utilizzato e destinato ad un fine di natura pubblica.

Pertanto, la configurazione del reato può variare a seconda del termine, potendo il reato integrarsi anche in relazione ai finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti al vincolo pubblicistico, destinandoli ad un fine diverso da quello per il quale sono stati ricevuti.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

ART. 316 TER C.P.: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il delitto ha natura sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Per l'integrazione del reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La condotta può essere sia commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) sia omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute) ed è punibile anche il mero tentativo.

Il soggetto deve agire con coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

ART. 353 C.P.: TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre.

Trattandosi di reato di pericolo, il turbamento di una gara si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca effettivamente un’alterazione dei risultati di essa. Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma dell’art. 353 cod. pen. introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni») ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell’ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.

Le condotte assumono, secondo l’elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente, l’impedimento o la turbativa della gara o l’allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest’ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un’offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l’intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile dell’area amministrativa di una società di capitali, minaccia gli altri offerenti al fine di evitarne la partecipazione alla gara.

ART. 353 BIS C.P.: TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

euro 1.032”.

Tale reato riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile dell’area amministrativa di una società di capitali, con promessa di denaro collude il committente al fine di redigere un bando di gara con requisiti specifici a far partecipare solo la propria società di capitali.

ART. 640 C.P.: TRUFFA

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare [...]”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

Il reato di truffa può altresì realizzarsi qualora si tacciano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall’Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria, e consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall’agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l’induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

dall'agente;

- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il Decreto contempla una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

ART. 640 BIS C.P.: TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa venga posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto l'erogazione pubblica consiste in *“ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell’Unione Europea”*.

L'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate.

Il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa) o dalla Comunità Europea.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *“un’opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti”*.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria sino 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

ART. 640 TER C.P.: FRODE INFORMATICA

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età”.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l’attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico” previsto dall’art. 615 *ter* c.p.

L’elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico ed è punibile anche il mero tentativo.

L’elemento soggettivo necessario consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va sino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

ARTICOLO 25 - D.LGS. 231/2001

Ai sensi dell’art. 25 del Decreto, rubricato «*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*», rilevano:

- art. 317 c.p.: Concussione;
- art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti;
- art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;
- art. 322 *bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite.

..*

MEMORANDUM

La distinzione tra il delitto di concussione e il reato di corruzione propria è data dal rapporto tra le volontà dei soggetti.

In particolare:

- nel reato di corruzione il rapporto è paritario e implica la libera convergenza delle volontà verso un comune obiettivo illecito ai danni della P.A.;
- nel reato di concussione il pubblico agente esprime una volontà costringitiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

Presupposto comune alle due fattispecie consiste nell'esistenza di un'indebita erogazione del privato al pubblico agente.

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale): «*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

In relazione a tale articolo, occorrono le seguenti precisazioni:

- sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico;
- il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

La qualifica di **pubblico ufficiale** deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Per **pubblica funzione** si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.

NOZIONE DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio): *«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».*

Con riferimento a tale articolo, occorre precisare che:

- “a qualunque titolo” si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “Pubblico Servizio” si intende un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

NOZIONE DI FUNZIONARIO “DI FATTO”

Si parla di funzionario di fatto quando:

- l’atto formale di preposizione al pubblico ufficio esista nel mondo giuridico, ma sia viziato, e pertanto annullabile o nullo;

oppure:

- l’ordinamento giuridico attribuisca alla P.A., attraverso ipotesi tassativamente previste, gli effetti dell’operato di soggetti che si ingeriscano nell’esercizio di pubbliche funzioni, sanando, in tal modo all’origine, quella che altrimenti sarebbe una situazione di carenza di potere in astratto e, quindi, di usurpazione.

ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati sopra elencati,

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

..*

ART. 317 C.P.: CONCUSSIONE

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale e/o dell’incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all’Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

ART. 318 C.P.: CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri. Rileva l’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, consentendosi la repressione del fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all’omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto. Con la legge è venuto meno anche qualsiasi riferimento alla “retribuzione” che presupponeva un rapporto sinallagmatico proporzionato tra le parti del *pactum sceleris*, laddove alla dazione o alla promessa dell’utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentato dall’atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

La disciplina permette, oggi, di sanzionare penalmente anche i fatti di corruzione impropria susseguente attiva, prima non punibili. Infatti, la nuova formulazione dell’art. 318 c.p., facendo riferimento all’esercizio delle funzioni o dei poteri, e non più allo specifico atto, si pone quale norma incriminatrice generale dei fatti di corruzione.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Come evidenziato dal nuovo art. 320 c.p. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), a seguito dell'intervento riformatore del 2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, ai sensi del secondo comma, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto può essere applicata sino ad un massimo di 200 quote.

ART. 319 C.P.: CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altra utilità – senza l'immediata dazione materiale).

Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

ART. 319 BIS C.P.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Costituisce circostanza aggravante l'aver posto quale oggetto materiale della condotta di cui all'articolo 319 c.p. il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 *bis* c.p.).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

ART. 319 TER C.P.: CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto, per il comma 1 va da 200 a 600 quote con la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi; mentre per il comma 2 la sanzione pecuniaria va da 300 a 800 quote e quella interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all’Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

ART. 319 QUATER C.P.: INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

A seguito dell’intervento della legge anticorruzione n. 190/2012, tale reato costituisce una fattispecie distinta e autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 317 c.p.

La condotta penalmente rilevante, a differenza di quella che caratterizza il reato di concussione, consiste nell’induzione per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità.

E’ prevista la punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altre utilità.

Ai sensi dell’art. 322 *bis* c.p., il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si considererà integrato anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

europee e di Stati esteri.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

ART. 321 C.P.: PENE PER IL CORRUTTORE

“Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318 c.p., nell’art. 319 c.p., nell’art. 319 bis c.p., nell’art. 319-ter c.p. e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Nel caso di corruzione per l’esercizio della funzione la sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata sino a 500 quote.

Con riferimento alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e alla corruzione in atti giudiziari la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il privato ammonta sino ad un massimo di 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

Nel caso di concussione, anche aggravata, e corruzione in atti giudiziari dalla quale è derivata ingiusta condanna alla reclusione la sanzione amministrativa pecuniaria è da 300 a 800 quote, quella interdittiva è da 12 a 24 quote.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

ART. 322 C.P.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all’art.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

319 c.p.”.

Con il termine offerta si intende l’effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa consiste nell’impegno ad una prestazione futura. Per l’integrazione di tale fattispecie è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché seria ed in grado di influenzare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) a tal punto da creare una buona possibilità dell’accettazione da parte dello stesso.

Non è necessario, pertanto, che l’offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l’utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell’agente, dello scambio illecito.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per il primo comma ammonta ad un massimo di 500 quote. Per i successivi commi la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all’Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

ART. 346 BIS C.P. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 1, comma 75, della legge del 6 Novembre 2012 n. 190 a tutela della

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, punendo colui che si pone come tramite tra corrotto e corruttore, mediante la propria influenza, nonché l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario.

La fattispecie prevede un reato comune, non essendo richiesta una qualifica soggettiva particolare in capo al committente e/o al mediatore. Tuttavia, nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, è previsto un aggravamento di pena.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, poiché è punito sia il committente della mediazione che il mediatore. Rispetto alle fattispecie di corruzione, l'art. 346 bis c.p. appresta una tutela anticipata, punendo l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo oggettivo, il reato si perfeziona con l'accordo che intercorre fra il privato ed un intermediario; accordo avente ad oggetto la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza dell'intermediario sul pubblico ufficiale, proprio al fine di orientare le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

L'art. 346-bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio.

La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, che si realizza allorché il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere effettivamente esistenti e costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

È del tutto irrilevante la durata e l'intensità della relazione con il pubblico agente, ma è sufficiente che esse siano tali da influenzare, in concreto, l'azione di quest'ultimo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile, con riferimento al primo comma, fino a 200 quote. Per i successivi commi la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001

Dall'analisi eseguita in relazione alle attività di Alphial S.r.l. risultano le seguenti aree a rischio:

- predisposizione dati ed informazioni necessarie per richieste di sovvenzioni, finanziamenti, contributi;
- assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze; gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione dei rapporti con la direzione provinciale del lavoro e magistratura per contenziosi con i dipendenti;
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria in occasione di vertenze di carattere penale, civile, tributario o di volontaria giurisdizione;
- gestione flussi finanziari, pagamenti in denaro o attraverso bonifico bancario etc;
- rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze;
- gestione dei trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- indicazione, selezione e gestione del fornitore; selezione e gestione del personale e consulenti;
- gestione dei rapporti con le Istituzioni e Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge sulla privacy;
- gestione di procedimenti giudiziali o arbitrari.

Principi generali di comportamento

Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti posti a presidio dei rischi-reato identificati. La Società è consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche vengano assunti nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione:

- riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione. Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata;
- stabilisce che l'impiego dell'erogazione ottenuta dalla Pubblica Amministrazione debba essere portato a conoscenza dell'Area Amministrativa della Società, la quale verifica la corretta destinazione d'utilizzo delle somme;
- si accerti che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti;
- regola gli accessi al sistema informatico tramite modalità di controllo e verifica delle operazioni compiute sui contenuti esistenti;
- disciplina dettagliatamente la concessione dei beni aziendali e l'utilizzo degli stessi da parte del dipendente;
- richiede ad ogni dipendente di fornire alla Società la documentazione giustificativa delle spese di rappresentanza sostenute;
- dispone un sistema di deleghe in base al quale i soggetti che negoziano con la Pubblica Amministrazione siano due, di cui uno il Presidente del CdA;
- dispone di un sistema di deleghe per il quale l'unico soggetto con possibilità di effettuare prelievi dai conti della società sia il solo il Presidente del CdA.

Area del Non Fare

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese ingiustificate e con finalità diverse dalla promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite società terze, lavori o servizi di utilità personale;
- produrre o fornire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, a favore della Società;

- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alle attività sensibili, i rapporti con gli esponenti della P.A. sono tenuti solo dal Responsabile della funzione interessata o da un soggetto appositamente delegato dal Presidente del CdA.

Le negoziazioni con la Pubblica Amministrazione dovranno sempre essere condotte dal soggetto delegato congiuntamente con il Presidente del CdA.

È fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Rapporti con organi ispettivi

In materia di rapporti con organi ispettivi, il dipendente della Società dovrà attenersi all'apposito protocollo allegato al modello.

Gestione del personale

La procedura di selezione e gestione del personale adottata dalla Società segue i criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad esigenze di obiettività e trasparenza, in quanto l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto della specifica procedura adottata dalla Società; l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato mediante apposita documentazione da archiviare secondo le prescrizioni della specifica procedura; la valutazione da compiere sul candidato deve riguardare anche l'esistenza di possibili conflitti di interesse.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo selezione fornitori; PO-03
- Protocollo selezione consulenti; PO-04
- Protocollo selezione del personale; PO - 05
- Protocollo verifiche ispettive; PO-06
- Protocollo gestione del contenzioso; PO-08.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.

In base all'articolo 24 *bis* del Decreto rilevano:

Le falsità:

- art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici.

Delitti contro l'inviolabilità del domicilio:

- art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615 *quater* c.p.: Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici;
- art. 615 *quinqies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:

- art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617 *quinqies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:

- art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635 *quinqies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Delitti contro il patrimonio mediante frode:

- art. 640 *quinqies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

elettronica.

1) Le falsità

Art. 491 bis c.p.: Documenti informatici.

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo [il II del Titolo VII del Libro II del Codice Penale] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici”.

Questa disposizione, inserita dall’art. 3 l. 23/12/1993, n. 547, modificata successivamente dalla l. 18/3/2008, n. 48, è stata da ultimo modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 7/2015 (*“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*), il quale ha eliminato il riferimento al “documento informatico privato”, con la conseguenza che la falsità nel documento informatico rileverà solo se relativa agli atti pubblici.

Vengono di seguito descritte le fattispecie richiamate mediante il rinvio dell’art. 491 bis c.p. al Titolo VII del Libro II del Codice Penale.

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o private e in attestati del contenuto di atti

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni”.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

fino a € 309,00”.

Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”.

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.

Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute”

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria sino a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

2) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- a. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- b. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- c. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame consiste nella riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, in gran parte, tramite sistemi informatici.

Per “sistema informatico” deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

La condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;

Per l'integrazione del reato non è necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 100 e 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 615 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzione idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 *quater* c.p.”.*

Si tratta di un reato di pericolo, finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte dalla norma perpetrate al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Il secondo comma della norma in esame prevede due aggravanti: la prima concerne la natura del sistema informatico, l’altra riguarda il soggetto che compie la violazione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quinqües* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

La fattispecie in questione è un reato di pericolo astratto a nulla rilevando il conseguimento dello scopo lesivo.

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è quello del dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

3) Delitti contro l’inviolabilità dei segreti

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1.in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2.da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 *bis* c.p.), sono, soprattutto al giorno d’oggi, informatiche.

L’intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti.

L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Le aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame:

- la natura statale, pubblica o l’appartenenza ad un’impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell’agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l’esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d’ufficio del reato nonché l’applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all’intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Il reato si consuma con l’installazione delle apparecchiature informatiche.

L’elemento soggettivo della fattispecie è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell’installazione di apparecchiature atte all’intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell’art. 617 *quater* c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

4) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.

Il reato è stato ridelineato dalla legge n. 48/2008, che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di “danneggiamento”, non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell’evento di danneggiamento e l’elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell’altruità dell’oggetto materiale del reato.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l’abuso della qualità di operatore di sistema.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

a 24 mesi.

Art. 635 ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell’art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, sia dal punto di vista dell’oggetto materiale del reato nonché dell’elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 100 e 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 *ter* c.p. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

5) Delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

La condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 24 bis del Decreto.

Le attività della Società prevedono principalmente l'utilizzo di dispositivi e sistemi informatici. La gestione della sicurezza informatica è affidata ad una società esterna che provvede alla gestione delle infrastrutture informatiche. Nonostante la società sia munita di adeguati *standard* di sicurezza, sono state reputate sensibili le seguenti attività:

- l'accesso e la permanenza nel sistema informatico da parte degli apicali e dei dipendenti;
- tutte le attività che comportano l'utilizzo di apparecchiature informatiche;
- pagamento e incasso tramite strumenti di pagamento digitali e/o elettronici;
- l'utilizzo delle credenziali di software informatici di proprietà dei clienti;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- attività di gestione dei dati e di informazioni informatiche/telematiche;
- custodia password ai gestionali dell'azienda;
- accesso e controllo dei gestionali dell'azienda;
- gestione timbratura badge per rilevamento presenze dei dipendenti.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Ogni attività in materia informatica si ispira ai principi espressi nel Codice Etico e al rispetto della normativa vigente.

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti specifiche regole di condotta:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle regole aziendali tradizionalmente condivise;
- le credenziali utente devono essere oggetto di modifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- la navigazione in *internet* e l'utilizzo della posta elettronica sui sistemi informativi aziendali, sia attraverso macchine fisse, sia attraverso *devices* mobili (PC portatili, *Smart phones*, *tablet*) deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'accesso a *internet* per uso personale è concesso solo qualora se ne faccia un uso ragionevole e limitato. È comunque assolutamente vietato l'accesso e la partecipazione a *forum* e *chat*, salvo l'utilizzo per motivi professionali. È vietato l'accesso a siti a pagamento, a contenuto pornografico o a *casinò on line*.
- l'aggiornamento delle *password* dei singoli utenti sui diversi applicativi deve essere effettuato regolarmente;
- i principi e le regole aziendali devono essere rispettati al fine di tutelare la sicurezza dei dati;
- le attività di controllo effettuate sui dispositivi e la distruzione dell'*Hard disk* devono essere verbalizzate;
- l'operato della divisione "infrastrutture informatiche" deve essere sottoposto a controllo;
- la Società ricorre ad un sistema di tracciabilità delle modifiche effettuate sui documenti presenti nel gestionale;
- un *report* sull'attività svolta nel gestionale viene quotidianamente inviato al Presidente del CdA e al responsabile Infrastrutture informatiche.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Area del non Fare

In ogni caso, è vietato:

- lasciare il proprio *personal computer* sbloccato e incustodito;
- diffondere in *internet*, ovvero consultare, immagini aventi ad oggetto il compimento di atti sessuali;
- utilizzare i mezzi informatici in dotazione per minacciare ad altri un ingiusto danno, per recare molestia o disturbo, per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, per offendere l'onore o il decoro altrui, per diffamare e/o commettere un qualsiasi reato.
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- installare o utilizzare su PC/Server aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o *virus* con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*Antivirus, Firewall, Proxy Server*, ecc.);
- utilizzare strumenti o comunque circuiti di pagamento o incasso non autorizzati dalla Società;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

L'Organo Amministrativo di Alphial S.r.l., anche attraverso l'ausilio di società esterne, assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema di controlli;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 bis del Decreto:

- Protocollo Gestione ed utilizzo di Internet e dei Social Newtork (PO-13).

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "*Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale*" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto a carattere transfrontaliero.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, viene applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il reato ha natura comune, potendo essere commesso da chiunque pone in essere i comportamenti descritti. L’elemento oggettivo richiede l’accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il dolo specifico, da intendersi come coscienza o volontà di costituire un’associazione vietata, con l’ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

L’articolo è stato da ultimo modificato dal D.lgs. 21/2018, che ha operato un rinvio per l’applicazione dell’aumento della pena nel caso in cui l’associazione a delinquere sia finalizzata alla commissione del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente, previsto dal nuovo art. 601 – bis c.p..

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per l’ipotesi di reato disciplinata dal comma 6 va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le ipotesi disciplinate nei residui commi dell’art. 416 c.p. va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniera.

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Anche tale ipotesi di reato, al pari del delitto di associazione a delinquere, ha natura comune.

Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere individuato nell’ordine pubblico ma, secondo l’opinione maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, la fattispecie è posta a tutela di diversi beni giuridici, alternativi e non cumulativi all’ordine pubblico: tra questi, si rileva il corretto andamento dell’ordine economico e del funzionamento della Pubblica Amministrazione e la facoltà di autodeterminazione del cittadino.

Viene definita “associazione di tipo mafioso” quella che, per la realizzazione del programma criminoso, utilizza verso l’esterno e in danno degli offesi la forza intimidatrice tale da indurre gli offesi a loro volta in una condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell’associazione stessa in virtù

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

dell'intimidazione da questa esercitata.

Il programma criminoso è caratterizzato, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed infine il turbamento del libero esercizio del voto.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

Sotto il profilo soggettivo, la norma richiede la coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

La condanna per il reato *de quo* comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 416 ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primocomma”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 24 ter del Decreto.

Dall'analisi svolta, non sono stati stimati concreti rischi di commissione dei reati indicati dall'art. 24 ter del Decreto che esporrebbero la Società, proprio in considerazione dell'attività tipica svolta dalla stessa, ad una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Principi generali di comportamento

In relazione a tale tipologia di reati, è fatto comunque obbligo a tutti i destinatari di rispettare i principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo e la normativa di riferimento attualmente vigente.

In particolare:

- occorre tenere un comportamento collaborativo, trasparente e corretto che non violi alcuna procedura interna nei rapporti con i terzi;
- tutti devono ispirarsi al principio costituzionalmente garantito della libertà di associazione osservando i limiti e gli scopi stabiliti dalla legge e non perseguendo quelli vietati;
- nei rapporti coi terzi, devono essere sempre accertati i requisiti di onorabilità e professionalità.

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

L'art. 25 *bis* del Decreto prende in considerazione i reati dei Capi I e II del Titolo VII del libro II del Codice

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

I reati rilevanti sono:

- Art. 453 c.p.: Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.: Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Tale reato si pone la finalità di tutelare la legalità della circolazione monetaria, ponendo ogni turbativa alla fiducia riposta nella circolazione della moneta.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

reato previsto dall'art. 454 c.p.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

La fattispecie ha natura plurioffensiva, poiché lede non solo degli interessi dello Stato e degli enti pubblici autorizzati all'emissione della moneta, ma anche dei privati che risultino danneggiati dall'uso e dalla spendita delle monete falsificate.

Gli oggetti materiali sono le monete e le carte di credito.

Sul piano oggettivo, la prima condotta penalmente rilevante consiste nella creazione di una moneta non genuina, ossia l'imitazione di quelle emesse dallo Stato o dagli enti pubblici legalmente autorizzati.

L'imitazione fraudolenta può essere compiuta con qualsiasi tecnica, utilizzando qualsiasi materia, e riguardare il titolo della moneta, il valore, la forma o la quantità di metallo utilizzato.

A titolo esemplificativo, è stato qualificato come tentativo di contraffazione di banconote il semplice possesso dell'hard-disk contenente le immagini delle monete, *«quando l'agente sia sorpreso nella imminenza di procedere alla stampa delle immagini riprodotte»* [Cass., Sez. V, 8 Marzo 2006].

La produzione – di solito con mezzi meccanici o automatici – di molteplici banconote della stessa specie o dello stesso taglio configura un solo reato; viceversa, se le banconote sono diverse per taglio o specie, si avrà una pluralità di reati.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di porre in essere i comportamenti descritti dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516”.

L'alterazione, invece, presuppone che le monete o le carte di pubblico credito siano genuine – in quanto emesse dall'Ente autorizzato – e si realizza con la modificazione delle loro caratteristiche formali o materiali, in modo da attribuire artificiosamente ad esse un valore nominale superiore o inferiore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”.

È un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

A seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Per il calcolo della sanzione pecuniaria si attua una riduzione che va da un terzo alla metà delle quote previste dagli artt. 453 e 454 c.p.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata da 3 a 12 mesi.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto in buona fede monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 200 quote.

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

La sanzione pecuniaria applicabile è quella prevista dal Decreto per le lett. a), c), d), comma 1 art. 25 *bis* ridotta di un terzo.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032”.

Il reato si configura quando il soggetto attivo riproduce, mediante imitazione, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Per la configurazione del reato, l’autore deve fare dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per l’ipotesi del primo comma dell’art. 464 c.p. è applicabile fino a 300 quote; mentre per il secondo comma la sanzione è applicabile fino a 200 quote.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma tutela la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione e non l’affidamento del singolo: non è quindi necessario, per l’integrazione del reato, che venga realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

L’espressione “proprietà industriale” comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell’oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell’oggetto della protezione da parte di terzi.

Il reato in esame si configura come reato di pericolo concreto: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

La giurisprudenza ritiene il reato di cui all’art. 473 c.p. integrato in caso di effettivo rischio di confusione tra originale ed “imitazione”.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L’alterazione consiste, invece, nella modificazione parziale di un marchio genuino.

La contraffazione e alterazione di brevetti, modelli e disegni non si riferiscono ad una lesione dell’esclusiva, ma ai documenti rilasciati dalla PA.

L’uso dei segni, marchi, ecc. costituisce un’ipotesi residuale, ad es. l’applicazione dei marchi su prodotti

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

(come le etichette su capi d'abbigliamento) o confezioni, o l'uso nella pubblicità, su documenti, ecc.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

A differenza dell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., la norma ha ad oggetto non il contrassegno, ma l'oggetto falsamente contrassegnato.

Il reato è lo “sviluppo logico” del precedente: nell'ipotesi prevista dall'art. 473 c.p., il marchio viene contraffatto; l'art. 474 c.p. punisce invece l'introduzione nello Stato, la vendita o la detenzione per la vendita del prodotto su cui è apposto il marchio contraffatto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 bis del Decreto

Dall'analisi effettuata, sono emerse le seguenti attività a rischio:

- utilizzo di valori bollati;
- gestione della cassa, nota spese e rimborsi trasferte;
- attività connesse all'utilizzo di marchi di clienti sui prodotti.

Principi generali di comportamento

Area del fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché alle procedure organizzative esistenti a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, coloro che, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, ricevano in buona fede monete o valori di bollo falsi o alterati dovranno:

- controllare l'autenticità delle banconote ricevute, anche a mezzo di apparecchiature *ad hoc*;
- avvisare immediatamente le Autorità del verificarsi dell'avvenuto riconoscimento;
- avvisare il Presidente del CdA e non procedere alla distribuzione od all'uso di monete o valori di bollo fino a quando non verrà svolto un controllo interno o da parte delle Autorità preposte.

Area del Non Fare

In particolare, è fatto divieto di:

- detenere, spendere o mettere in circolazione monete o valori di bollo contraffatti od alterati.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 bis* del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 introducendo nel Decreto l'art. 25 *bis*.1 ha compiuto un espresso richiamo al titolo VIII, capo II, del codice penale che prevede:

- Art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 *bis* c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 *ter* c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 *quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro”.

La turbata libertà dell'industria o del commercio è un reato a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza la necessità di un reale danno alla singola industria o commercio.

La fattispecie ha lo scopo di tutelare il diritto dei cittadini ed il libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost. Tuttavia, l'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

La fattispecie prevede alternativamente l'utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. *“Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose” ove testualmente si afferma che “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione”.*

Si considerano, invece, fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Art. 513 bis c.p: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Si tratta di un reato di pericolo, il quale viene integrato con il compimento di atti di concorrenza con modalità violente o minacciose, non essendo necessario un concreto effetto della condotta sul piano dei

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

rapporti commerciali.

La fattispecie del delitto mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività.

Si ha concorrenza sleale quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive viene perseguito con l'impiego della violenza o della minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque ponendo in vendita mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionale o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle Leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474”.

Il reato ha ristretta valenza applicativa poiché il danno all'industria nazionale deve assumere proporzioni consistenti, tali da determinare la diminuzione del volume di affari o la lesione della reputazione.

Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria stessa.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ossia nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale.

Il luogo di consumazione è sempre in Italia, anche se il commercio viene realizzato sui mercati esteri, purché gli effetti si riflettano sul potenziale economico italiano.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

caso, anzi il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell' esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103”.

Il reato tutela il leale esercizio dell'attività del commercio, mirando ad impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle regole della correttezza si possa rifletta negativamente sull'economia della nazione, indipendentemente dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale, ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.

La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quello pattuito, indipendentemente dall'utilizzo di particolari accorgimenti per ingannare il compratore. La fattispecie viene integrata anche quando la diversità sorge in relazione al contratto di compravendita ma anche ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purché si produca l'obbligo di consegna della merce.

Oggetto dello scambio può essere una qualsiasi cosa mobile.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannevoli, né particolari finalità di lucro.

Il delitto si consuma anche con il compimento di un solo atto di commercio inteso nel senso obiettivo di atto di vendita comunque configurato, a prescindere dalla qualità di commerciante del venditore e dalle modalità concrete della consegna.

È configurabile il tentativo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032”.

Tale fattispecie tutela il commercio dal pericolo o dal danno cagionati dalla messa in vendita o in commercio di sostanze alimentare genuine che in realtà non lo sono.

La condotta tipica consiste nella vendita effettiva o potenziale delle sostanze alimentari non genuine: in pratica, è sufficiente un’offerta che le sostanze vengano messe a disposizione ai fini della vendita (a titolo esemplificativo, l’esposizione dei cibi in pubblici servizi e l’offerta in vendita di essi indicata nei listini e negli avvisi; Cass. 5353/1980).

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico quale coscienza e volontà dell’agente di mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine.

Osservando la casistica registratasi negli anni, il concetto di genuinità non è solo quello naturale, ma anche quello formale (inteso come indicazione delle caratteristiche essenziali per qualificare un determinato tipo un prodotto alimentare).

Una recente giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto integrato il reato nel caso di indicazione di prodotti caseari come freschi ma realizzati mediante l’utilizzo di ingredienti industriali prelaborati (Cass. pen. n. 15113/2014).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 500 quote.

Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’ origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 1.032”.

Con la previsione di tale delitto viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni e la “genuina provenienza” della merce, relativa alla qualità del prodotto, alla sua origine intesa come località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore.

In questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell’ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona sono più radicate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato.

Ai fini della commissione dell’illecito non è necessaria la qualifica di commerciante.

L’idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in relazione alle abitudini dell’acquirente

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

medio nell'operare gli acquisti. Si deve essere in presenza di mistificazioni del prodotto che non siano di tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno.

Tale illecito è strutturato come reato di pericolo.

Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere le condotte ivi descritte.

È configurabile il concorso con il reato di truffa di cui all'articolo 640 c.p., tenuto conto che l'articolo 517 c.p. sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un'attività ingannevole indirizzata verso una vittima specifica.

Ai sensi dell'articolo 518 c.p. la condanna per taluno dei reati dagli articoli sinora esaminati importa la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Art. 517 *ter* c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Sotto il profilo oggettivo, è richiesta la violazione del titolo di proprietà industriale e con l'usurpazione del titolo medesimo. In caso di violazione è prevista l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 517 *bis* c.p, della circostanza aggravante di cui all'art 474 *ter*, secondo comma, e della confisca obbligatoria di cui all'art. 474 *bis* c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 517 *quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 500 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 *bis* 1 del Decreto.

Alla luce della *Gap Analysis* effettuata risultano le seguenti attività sensibili:

- Attività di vendita dei prodotti della società;
- Gestione del processo di produzione e distribuzione in commercio di fiale e flaconi in vetro e plastica;
- attività legate alla conformità dell'ordine alle richieste del cliente;
- programmazione ordini di produzione.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

- Tenere traccia di ogni incontro con i concorrenti;
- Sottrarsi sempre da una discussione se si sospetta che possa essere, o possa essere ritenuta, di natura anticoncorrenziale;
- Informare i vertici di sospetti di violazione della normativa anticoncorrenziale;
- Monitorare costantemente l'area di rischio concernente le condotte lesive dell'industria e del commercio.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Area del Non Fare.

- Infrangere brevetti in vigore, diritti di marchio (*trademarks*), diritti di autore (*copyrights*) o altre proprietà intellettuali in violazione di diritti altrui;
- Ottenere informazioni sui concorrenti con mezzi illeciti o inopportuni;
- Porre in vendita prodotti che recano false o fallaci informazioni di provenienza e/o origine.

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25 ter* del Decreto:

- Protocollo Operativo Gestione Selezione Fornitori e approvvigionamento merci; PO-03.
- Protocollo Operativo Gestione Selezione Consulenti; PO-04.
- Protocollo Operativo Gestione Clienti e Qualità; PO-11.

REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 *ter*, comma 1 del decreto n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del decreto n. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, disponeva che «...*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...*», le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per le fattispecie di reato.

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha eliminato il riferimento all' "*interesse della società*" e il riferimento ai soggetti attivi ed alla *culpa in vigilando*, ponendo fine al dibattito sviluppatosi in ordine alla rilevanza per i reati societari anche del "*vantaggio*", previsto come criterio di imputazione generale dall'art. 5 del Decreto, nonché in ordine al contenuto dell'obbligo di vigilanza in capo ai vertici societari e al suo rapporto tra questo e l'adozione del Modello.

Oggi, il primo comma dell'art. 25 *ter* dispone semplicemente che "*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*". L'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

I reati societari possono distinguersi in tre categorie:

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

➤ **Le falsità**

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 54 del Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

➤ **La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio**

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- art. 2635-bis co. 1 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

➤ **Altri illeciti**

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Le Falsità.

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali.

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

società per conto di terzi”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Art. 2621 *bis* c.c.: Fatti di lieve entità.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque logestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il delitto di false comunicazioni sociali si realizza quando un soggetto investito di una carica sociale, ivi

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idonei ad indurre altri in errore. La condotta, cui si riferisce la norma in commento, può essere sia attiva sia passiva.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esulando dall'oggetto le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le comunicazioni interorganiche rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, *ex art. 2429 c.c.*.

Tra le comunicazioni con unico destinatario si può citare la falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti.

Riguardo ai soggetti pubblici, va specificato che tra questi non vi rientra l'Amministrazione tributaria: vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

La norma esige che le comunicazioni sociali previste dalla legge. Non rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'art. 2621 c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

L'art. 2621 *bis* c.c. riduce la pena prevista dall'art. 2621 nel caso in cui i fatti commessi siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

La fattispecie dell'art. 2622 c.c. si distingue da quella del precedente articolo 2621 c.c. perché riguarda le Società quotate. Pertanto, non risulta applicabile alla Società.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 400 e 600 quote.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 54 del D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

L'art. 54 del succitato decreto, attuativo della Direttiva n. 2019/2021, prevede, dunque, una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una trasformazione/fusione/scissione societaria transfrontaliera.

Il nuovo reato presupposto viene inserito alla lett. s-ter dell'art. 25 ter del Decreto 231, il quale prevede espressamente che *“per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote”.*

Esempio di condotta rilevante: un soggetto apicale, per ottenere il certificato preliminare, comunica a Tizio osservazioni di soci, lavoratori e creditori alterati o non veritieri.

MEMORANDUM

LE RELAZIONI

Il termine “relazione” è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di circostanze tipizzate dalla legge.

In particolare, sono previste:

- la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio;
- la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III comma, c.c.);
- la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

dividendi (art. 2433 *bis*, comma cinque, c.c.);

- la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma sei, c.c.);
- la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.);
- la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, comma due, c.c.);
- la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.).

L'elencazione che precede deve essere letta in chiave restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole "relazioni tipiche" (*id est*, i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

I BILANCI

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 s. c.c.), inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa.

In linea generale, tra questi devono annoverarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e tutti i bilanci di natura straordinaria, tra i quali possono indicarsi quei prospetti contabili che servono ad esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative.

Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (*ex art. 2433 bis* co. 5 c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 *ter*, co. 1 c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501 co. 3 c.c.) o di scissione (art. 2504 *novies* c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

LE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per individuare quali debbano essere considerate, ai fini penalistici, le comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti:

1) Ufficialità: il requisito dell'ufficialità è integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Le comunicazioni prive del requisito dell'ufficialità sono le c.d. informazioni confidenziali o private, la cui falsità non può integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di agiotaggio societario.

2) Inerenza all'oggetto sociale: tale requisito riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa assegnarsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società. Così, ad esempio, non può ritenersi sociale la dichiarazione dei competenti organi dell'ente destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero.

3) Direzionalità pubblica: con tale requisito si intendono quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; il carattere della discrezionalità pubblica consistere nella rilevanza esterna che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione sia destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come categorie aperte.

Relativamente alla **forma**, anche quella solamente verbale può configurare una ipotesi di comunicazione falsa. A titolo esemplificativo si considerano le false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Così, non saranno propriamente sociali né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (Consiglio di Amministrazione) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti.

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dagli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono - anche simulatamente - i conferimenti ai soci o liberano questi ultimi dall'obbligo di effettuarli.

Sono punibili, a titolo di concorso di persone nel reato, quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell’obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, essendo sufficiente anche la liberazione di un singolo socio.

Per l’integrazione del reato rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità rileva solo in caso di lesione del capitale sociale e non anche delle riserve.

La liberazione o la restituzione possono realizzarsi anche in forma indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società. Deve precisarsi che la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale: di conseguenza il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta nel rispetto della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall’articolo 2306 c.c.) e si ritiene applicabile soltanto in difetto di una delibera assembleare, mentre l’art. 2629 c.c., di cui *infra*, si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell’illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve. Rileva altresì tanto l’utile di esercizio quanto l’utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all’utile d’esercizio meno le perdite non ancora coperte più l’utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 130 quote.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

La fattispecie si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'art. 2357 c.c. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

La norma punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata che non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di Amministrazione, violando quanto previsto dall'art. 2391 c.c.

La punibilità è circoscritta solamente ai membri di società quotate in mercati regolamentati, pertanto la fattispecie incriminatrice non è applicabile alla Società.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

A tal fine, è punita la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale.

Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni; con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della Società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

La fattispecie, introdotta col noto disegno di Legge “anticorruzione” approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012 e convertito con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’integrità nella pubblica amministrazione”* (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), ha significativamente modificato il precedente reato di cui all’art. 2635 c.c., rubricata a suo tempo *“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*.

Da ultimo, la fattispecie è stata nuovamente ridefinita dal d.lgs. 38/2017 che ha eliminato l’elemento del “nocumento alla società”: a seguito della modifica, pertanto, la fattispecie viene integrata dalla presenza dell’accordo criminoso e dalla realizzazione di atti che comportano la violazione di obblighi di ufficio o di fedeltà.

Si tratta di un reato relativo a rapporti e meccanismi che richiamano quelli già descritti in relazione alla corruzione di funzionari della Pubblica Amministrazione, ma che non è la mera trasposizione del modello pubblicistico della corruzione.

I possibili autori di tale reato non sono solo gli *“amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori”* di cui al primo comma dell’art. 2635 c.c., ma anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità e, pertanto, chiunque operi per la società anche senza rivestire le qualifiche di cui sopra (a titolo esemplificativo, basti pensare ai possibili autori sia lavoratori subordinati, sia lavoratori parasubordinati e potenzialmente anche i consulenti/agenti).

Tra le figure corruttive di maggior interesse pratico rilevano il corruttore concorrente (soggetto inserito in altra società o agente per conto di essa) ed il corruttore fornitore.

La prima figura si identifica nei vertici societari, i quali determinano un esercizio disfunzionale del potere esercitato dal soggetto corrotto e, di regola, provenendo da una società concorrente, tale corruzione sarà destinata a produrre pregiudizi di vario genere a detrimento dell’ente in cui si realizzerà il patto corruttivo. La corruzione operata dal fornitore, invece, pur essendo sempre finalizzata ad un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto, tende comunque a collocarsi a livelli soggettivi medio-bassi nell’organigramma della società “bersaglio”.

La dazione o promessa del denaro o altra utilità è penalmente rilevante sia che sia diretta al corrotto, sia che sia diretta a terzi.

Gli obblighi inerenti all’ufficio concernono ogni atto, vincolato o discrezionale, preparatorio o deliberativo,

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

organizzativo o gestionale, compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa contrario ai doveri sanciti dalla legge, dallo statuto o dal contratto, purché si risolva in un documento per la Società. Gli obblighi di fedeltà ineriscono piuttosto i divieti di concorrenza, i doveri di riservatezza, lealtà, correttezza, buona fede.

A seguito dell'ultima modifica legislativa, il reato si perfeziona con il compimento delle condotte descritte dalla norma.

Nonostante l'art. 25 *ter* lett. s) *bis* d. lgs. 231/2001 limiti la rilevanza della corruzione tra privati alla corruzione attiva prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote), la Società condanna altresì la corruzione passiva (accettazione di denaro o altra utilità per sé o per altri in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà), pertanto le regole che seguono terranno presente anche questa ipotesi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote. È previsto l'aumento di un terzo se l'ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha realizzato un profitto di rilevante entità.

Art. 2635-bis c.c. comma 1: Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà”

La fattispecie in esame – introdotta con il D.Lgs. n. 38/2017 – è diretta a punire la condotta di offerta non accettata (lato attivo) e di sollecitazione non accolta (lato passivo) riguardanti la corruzione tra soggetti privati. Tali comportamenti erano in precedenza privi di sanzioni penali perché, come visto sopra, il reato di cui all'art. 2635 c.c. richiede almeno il perfezionamento dell'accordo corruttivo.

Per quanto concerne i soggetti attivi del reato, se la proposta (non accolta) proviene dal soggetto disponibile ad essere corrotto, occorre che questi svolga funzioni dirigenziali all'interno dell'ente di appartenenza, mentre, quando la sollecitazione deriva dal potenziale corruttore, allora – pur non essendoci limitazioni con riferimento allo *status* di tale soggetto all'interno di altre persone giuridiche – l'istigazione deve dirigersi solo nei confronti di organi apicali della società nel cui ambito opera il singolo da corrompere.

Per quanto concerne le caratteristiche della condotta incriminata, con riferimento ai soggetti esterni all'ente potenzialmente danneggiato dalla vicenda, essa consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità ai soggetti intranei. Ciò purché l'offerta non venga accettata, altrimenti si verserebbe in ipotesi di

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

corruzione tra privati (cfr. sopra). Per quanto riguarda invece gli intranei, la condotta rilevante è quella consistente nell'istigare, sollecitare, per sé o per altri, una promessa o dazione di denaro/altra utilità per compiere l'atto indebito. Ciò sempre a condizione che l'istigazione non venga accolta e che, dunque, non si perfezioni l'accordo criminoso.

L'elemento soggettivo rilevante è il dolo generico, consistente nella consapevolezza di offrire/promettere denaro o altra utilità per un atto contrario a doveri d'ufficio o la coscienza – nel caso di soggetto intraneo-istigatore – di sollecitare una dazione/promessa per compiere un atto indebito.

A mero titolo esemplificativo, per comprendere la portata concreta della disposizione *ex art. 2635-bis comma 1 c.c.*, si può ipotizzare la configurazione del reato in esame nella condotta di un rappresentante legale di una società immobiliare che offra (senza che tale offerta venga accolta) ad un funzionario direttivo di una banca, responsabile della divisione immobiliare dell'istituto, una somma di denaro affinché il funzionario convinca la banca ad accettare la vendita di un immobile ad un prezzo più basso rispetto a quello di mercato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto 231/2001 va da 200 a 400 quote.

Altri illeciti.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, l'idoneità della condotta a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo.

Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso non solo dagli amministratori ma anche dai soci.

La condotta tipica consiste nel raggiungimento della maggioranza in assemblea, con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Nella casistica, la creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Per notizia si intende un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive.

La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si intende *“qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”*.

Non si ravvisa la condotta di divulgazione quando le notizie non sono state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[...];

[...]”.

La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime.

La condotta si concretizza con l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e che riguardano la situazione medesima.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Per tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto, qualora il profitto derivato alla Società sia di rilevante entità la pena pecuniaria prevista è aumentata di un terzo.

Le attività sensibili ex art. 25 *ter* del Decreto 231/2001.

In seguito alla *Gap Analysis* le aree a rischio reato risultano le seguenti:

- Gestione della contabilità generale;
- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali;
- la gestione amministrativa di clienti e fornitori e terzi, degli accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso nell'anno, inclusi i costi del personale, le penalità contrattuali, i finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi;
- la verifica dei dati provenienti dai sistemi gestionali;
- la predisposizione del bilancio, della nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- partecipazioni ad assemblee;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione operazioni sociali;
- perfezionamento di contratti d'acquisto e di vendita;
- gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e la società di Revisione, con i Soci, con gli Istituti di Credito e con i terzi;
- gestione del ciclo attivo (divisione vetro e plastica);
- vendite a privati;
- selezione e assunzione del personale;
- gestione dei servizi assicurativi;
- gestione operazioni societarie infragruppo;
- gestione e contabilizzazione delle operazioni di compravendita infragruppo;
- gestione dei fornitori e delle consulenze;
- gestione omaggi verso clienti;
- gestione e disciplina dei rapporti con gli Enti di Certificazione;
- rapporti con le ditte di smaltimento dei rifiuti.

Principi generali di comportamento.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Area del fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività identificate come sensibili;
- utilizzare denaro contante e carte di credito aziendali solo previa autorizzazione da parte della funzione preposta e nel rispetto dei limiti e delle procedure apposite;
- utilizzare i beni aziendali solo nei limiti consentiti dalla procedura e previa autorizzazione sulla destinazione d'uso e i relativi tempi;
- individuare i collaboratori ed i fornitori a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità. Tale verifica è attuata almeno attraverso:
 - autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti;
 - la presentazione del Casellario Giudiziario nei casi previsti dalla legge;
- in seguito ad ogni fase di negoziazione, sottoporre il contratto al vaglio, per quanto concerne la congruità di termini, condizioni e prezzi, di un soggetto dell'area amministrativa con adeguate competenze in ambito legale o, in caso di contratti di particolare importanza, al vaglio di legali esterni;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo *standard* contrattuali validati da un soggetto dell'amministrazione con adeguate competenze in ambito legale e specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche. Tali contratti devono essere definiti avendo a riferimento i prezzi medi di mercato applicati al servizio d'acquisto;
- assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza;
- controllare periodicamente gli utenti con accesso al sistema contabile e ordini/magazzino;
- attuare verifica della contabilità generale;
- ricorrere alla riconciliazione bancaria;
- verificare l'evasione delle richieste di informazione;
- verbalizzare gli incontri con il collegio sindacale ovvero con l'organo di controllo;
- adottare politiche organizzative societarie che rafforzino i flussi informativi, soprattutto tra gli organi di

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

vigilanza e controllo.

Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge;
- illustrare, ove necessario, i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente alla realtà;
- porre in essere pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura istituzionale, nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;
- effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con una società terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), sostenere omaggi e spese di rappresentanza ingiustificate;
- assumere personale al sol fine di assicurare vantaggi indebiti alla Società.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del Decreto:

- Protocollo Operativo flussi monetari e finanziari; PO - 02;
- Protocollo Operativo selezione fornitori; PO - 03;
- Protocollo Operativo selezione consulenti; PO - 04;
- Protocollo Operativo selezione del personale; PO - 05;
- Protocollo Operativo verifiche ispettive; PO - 06;
- Protocollo Operativo gestione ed utilizzo dei beni aziendali; PO - 07;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- Protocollo Operativo Gestione dei clienti e della qualità; PO – 11;
- Protocollo Operativo Gestione Omaggi e spese di rappresentanza; PO – 12
- Protocollo Operativo Dichiarazioni di Intento; PO - 14
- Protocollo Operativo Transfer Pricing e determinazione dei prezzi di trasferimento; PO - 15

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati rilevanti sono:

- Art. 270 *bis* c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 *bis.1* c.p.: Circostanze aggravanti ed attenuanti
- Art. 270 *ter* c.p.: Assistenza agli associati;
- Art. 270 *quater* c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 *bis*: c.p: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289 *bis* c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II;
- Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Di seguito vengono descritte le fattispecie sopra indicate.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 270 bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile, nel caso del primo periodo, da 400 a 1000 quote; nel caso del secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 700 quote.

Art. 270 bis.1 c.p.: Circostanze aggravanti e attenuanti

“Se i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato”.

Tale articolo è stato, da ultimo, inserito ad opera del D.lgs. 21/2018.

Art. 270 ter c.p.: Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni"

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote nel caso previsto dal primo comma; da 200 a 700 quote nel caso previsto dal secondo comma.

Art. 270 quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 270 sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 400 e 1000 quote per il reato di cui al primo periodo del primo comma; è compresa tra le 200 e 700 quote per il reato per il reato di cui al secondo periodo del primo comma.

Art. 280 bis: c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 200 e 700 quote.

Art. 289 bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 400 e le 1000 quote.

Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra le 200 e le 700 quote.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

[Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale]”

[...]

Nel caso di commissione di tali delitti, si applica la sanzione interdittiva non inferiore ad un anno.

Le attività sensibili ex art. 25 *quater* del Decreto 231/2001.

Questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: *i)* della natura dolosa dei reati stessi; *ii)* del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggio di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE)

Articolo 583-bis codice penale

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 300 a 700 quote mentre le sanzioni interdittive sono comminate per una durata non inferiore ad un anno.

Le attività sensibili ex art. 25 *quater*.1 del Decreto 231/2001.

Alla luce dell'attività svolta dalla Società e dell'analisi dei rischi eseguita, il rischio di concretizzazione del reato è davvero minimo e tale da considerare non applicabile la disciplina della fattispecie.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'articolo 25 *quiquies* del Decreto, rubricato “*Delitti contro la personalità individuale*”, richiama i seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 *bis* c.p.: Prostituzione minorile (non rilevante);
- art. 600 *ter* c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 *quater*.1 c.p.: Pornografia virtuale;
- art. 600 *quiquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- art. 601 - bis c.p.: Traffico di organi prelevati da persona vivente;
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- art. 609-bis c.p.: Violenza sessuale;
- art. 609-quater c.p.: Atti sessuali con minorenne;
- art. 609 – quinquies c.p.: Corruzione di minorenne;
- art. 609 – octies c.p.: Violenza sessuale di gruppo;
- art. 609 – undecies c.p.: Adescamento di minorenni.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Si tratta di un reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere le condotte descritte.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La condotta si sostanzia nel *ridurre una persona in schiavitù*, ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento.

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 600 bis c.p.: Prostituzione minorile.

“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ad anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in danaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo comma, e da 200 a 700 quote per il secondo comma.

Art. 600 ter c.p.: Pornografia minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164;

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo ed il secondo comma, mentre

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

per il terzo e quarto comma da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico.

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Il reato ha natura comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

L’ oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

La condotta si sostanzia nel: *(i) Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori*: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc.; *(ii) detenere lo stesso materiale*: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico.

L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere i comportamenti indicati dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quater*.1 c.p.: Pornografia virtuale.

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

La presente fattispecie ha natura di reato di pericolo astratto, perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell’integrità psicofisica del minore. L’oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

materiale pornografico virtuale.

La condotta si sostanzia nel: *(i) perpetrare i reati di pornografia minorile (600 ter c.p.) e di detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.), utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.*

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dei comportamenti indicati nella norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

Art. 601 c.p.: Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

A seguito dell'intervento del d.lgs. n. 24/2014, il reato è strutturato secondo una norma a più fattispecie in quanto prevede due condotte caratterizzate da elementi costitutivi autonomi che, se integrati, permettono di ritenere integrato un concorso materiale di reati.

La prima fattispecie consiste nel reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 600. Quindi, deve trattarsi di persona che si trova già nelle condizioni di schiavitù o servitù descritte dall'art. 600 c.p.

La seconda fattispecie rappresenta, invece, un reato a forma vincolata poiché richiede l'impiego di particolari modalità, quali l'inganno, la violenza, la minaccia, l'abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o la promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Presupposto necessario del reato è costituito dalla compressione della libertà morale del soggetto passivo.

Sotto il profilo soggettivo, la norma richiede il dolo specifico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 601 bis c.p.: Traffico di organi prelevati da persona vivente

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da € 50.000,00 a € 300.000,00. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.

Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 609 undecies c.p.: Adescamento di minorenni.

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

In considerazione del richiamo agli articoli 601 – bis, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p. effettuato dagli artt. 416, 416 bis c.p. (confronta sopra la Sezione 4 della Parte Speciale del presente Modello) si riporta il testo delle suddette fattispecie penali:

Articolo 609-bis c.p. - Violenza sessuale.

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”

Articolo 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenne.

“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

Articolo 609-quinquies c.p. – Corruzione di minorenne.

“Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolare l’attività;*
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza”.

Articolo 609-octies c.p. – Violenza sessuale di gruppo.

“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112”.

Le attività sensibili ex art. 25 *quinquies* del Decreto 231/2001.

Dall’analisi eseguita, le attività che potrebbero determinare per la Società un rischio di commissione dei presenti reati concernono:

- l’utilizzo della Rete internet e dei sistemi informativi;
- la selezione e gestione di fornitori che utilizzano manodopera e che sono tenuti al rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela del lavoro minorile, delle donne, delle norme sulla salute, condizioni di sicurezza ed igiene;
- la selezione e la gestione del personale dipendente e/o in rapporto di collaborazione.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell’ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l’utilizzo della rete telematica o con altre modalità.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale, anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso;
- verificare, nell’assunzione di nuovo personale, ed applicare la normativa giuslavorista e sindacale.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

dall'articolo 25-*quinqües* del Decreto;

- violare i principi enunciati nel Codice etico, i protocolli operativi richiamati dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25 -*quinqües* del Decreto.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-*quinqües* del Decreto.

- Protocollo Operativo selezione fornitori PO - 03;
- Protocollo Operativo selezione consulenti PO - 04;
- Protocollo Operativo selezione ed assunzione del personale PO - 05;
- Protocollo Operativo Gestione e utilizzo di Internet e dei social network PO - 13.

ABUSI DI MERCATO.

La Legge comunitaria 18 aprile 2005 n. 62 n. 62/2005, recependo la Direttiva 2003/6/CE, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza il Titolo I *bis* sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e contestualmente ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *sexies*, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle Società in capo di violazione delle norme poste a tutela del mercato.

I reati rilevanti a tal fine sono:

- Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate

"E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un'ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella*

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

lettera a)

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui al numero 2) e 2bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Si tratta di un reato proprio in quanto la norma specifica i soggetti attivi che possono commettere il delitto, individuati alla stregua del nesso funzionale che intercorre tra l'acquisizione dell'informazione privilegiata e la qualifica ricoperta o l'attività svolta.

La fattispecie è stata recentemente modificata dal D.lgs. 10 Agosto 2018 n. 107 "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE", introducendo un richiamo al Regolamento UE n. 596/2014 per le definizioni necessarie all'attuazione della norma penale.

Nonostante la definizione di informazione privilegiata sia stata abrogata dal D.lgs. 107/2018, si ritiene che agli effetti della legge penale il concetto continua, in attesa di migliori specificazioni legislative, ad essere valido. Si tratta di un'informazione di carattere preciso, non resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti e tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari e che sono capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

L'informazione ha carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti, fatti avvenuti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

verificherà;

- è sufficientemente specifica quando ha un contenuto determinato da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Tale informazione è quella che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui risulta "effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente", che individua il momento del trasferimento della proprietà dei beni oggetto della compravendita.

La fattispecie può essere imputata esclusivamente a titolo di dolo.

Il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".

2 -ter Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1 lettera a);

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)”.*

Anche tale fattispecie è posta a tutela dell'integrità del mercato.

Con riferimento all'elemento oggettivo, essa presenta una consistente analogia con gli elementi costitutivi del reato di aggioaggio.

Difatti, la condotta consiste nella diffusione di notizie false ovvero nel compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni sia le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”.

Poiché i comportamenti che possono dar luogo alla fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggioaggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati contemplati in questa Parte Speciale. In ogni caso il reato di aggioaggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa. Anche tale fattispecie è stata recentemente modificata dal D.lgs. 10 Agosto 2018 n. 107 “*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le*

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”, introducendo un richiamo al Regolamento UE n. 596/2014 per le definizioni necessarie all’attuazione della norma penale e il comma 2ter.

Le attività sensibili ex art. 25 *sexies* del Decreto 231/2001.

Data la non quotazione nei mercati regolamentati, le fattispecie in questione non possono essere commesse all’interno di Alphial S.r.l. e pertanto la Società non è dotata di protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *sexies* del decreto.

SICUREZZA SUL LAVORO.

L’articolo 25 *septies* del Decreto, rubricato «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*» è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Legge n. 123/07 ha introdotto, tra i reati che possono far sorgere la responsabilità in capo all’ente, l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte del Decreto, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come **Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro**, ha innovato la precedente versione dell’art. 25 *septies*, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all’Ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all’art. 30, le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli Enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

I delitti cui l’art. 25 *septies* fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei «*Delitti contro la vita e l’incolumità individuale*».

Essi sono:

- art. 589 c.p.: Omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di cassazione ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore “astratto ed ammonitivo”.

Infine, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro vada esclusa solo in caso di comportamento abnorme del lavoratore, inteso come *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 500 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. C), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La definizione di **lesione** è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato «*Lesione personale dolosa*»: vi è lesione ogniqualvolta l'agente produca nel soggetto passivo del reato una **malattia**, ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali*. L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto. Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La **lesione personale** colposa può essere:

- **lieve**: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- **grave** (art. 583 comma 1 c.p.):
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- **gravissima** (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
- c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
- d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a **querela** della persona offesa, tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/01.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 6 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 septies del Decreto

Con riferimento all'analisi eseguita alla luce dell'attività svolta dalla Società, sono emerse le seguenti attività sensibili:

- Ruolo del datore di lavoro;
- Stanziamento budget annuale di spesa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Gestione del rapporto di lavoro;
- Corretta esecuzione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza (cartellonistica obbligatoria, periodicità visite mediche);
- gestione degli ambienti di lavoro (uffici) e sicurezza fisica;
- corretto utilizzo dei macchinari;
- manutenzione dei macchinari di produzione e degli apparecchi di serigrafia;
- controllo carico/scarico merci, supervisione del magazzino;
- gestione del laboratorio;
- stress psicofisico correlato all'attività lavorativa.

La Società ha affidato l'incarico di RSPP ad una società esterna, unitamente alla predisposizione di un Documento di Valutazione Rischi (DVR), dove trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.

Il DVR deve essere costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione e il presente Modello costituisce un ulteriore presidio di tutela.

Come ulteriore sistema di presidio e controllo in materia di sicurezza, il legale rappresentante e datore di lavoro provvede alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Principi generali di comportamento.

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Area del Fare.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad:

- adottare un apposito Modello organizzativo per prevenire i rischi di reati in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- destinare un *budget* adeguato alla formazione del personale;
- accertare che la formazione del personale sia effettivamente svolta;
- portare adeguatamente a conoscenza dei dipendenti il DVR.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e sicurezza e per quella altrui;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- sottostimare delle voci di spesa con impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Protocolli a presidio dei rischi-reato:

- Protocollo Gestione Flussi Finanziari PO – 02;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- Protocollo Adempimenti in materia di salute e sicurezza; PO-10.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE.

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente all'attuazione della terza **Direttiva antiriciclaggio** ha introdotto nel Decreto 231/01 (art. 25 *octies*) alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare:

- Art. 648 c.p.: Ricettazione;
- Art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 *ter.1* c.p.: Autoriciclaggio.

Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», ha introdotto nel codice penale l'art. 648 *ter.1*, rubricato "autoriciclaggio", nonché ha modificato l'art. 25 *octies* del Decreto legislativo n. 231 del 2001 inserendo nel catalogo dei reati 231 la fattispecie di nuovo conio.

Art. 648 c.p.: Ricettazione.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro [...]".

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta realizzazione.

L'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie incriminatrice è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 [...]”.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere un delitto di qualsiasi natura.

Tale ipotesi di reato comune tutela il patrimonio e l'ordine economico attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

La condotta penalmente rilevante può consistere: (i) nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo; (ii) nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.

Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.

È opportuno, infine, ricordare, che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Data la clausola di sussidiarietà posta nell'incipit della norma, il reato si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

La condotta penalmente rilevante è l'impiego, inteso anche come investimento, di proventi illeciti in attività economico-finanziarie. Per la consumazione del reato non è necessario che dalla condotta illecita sia conseguito un profitto.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente di impiegare denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio.

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa [...]"

Rispetto al reato di riciclaggio, la fattispecie incriminatrice punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro illecita provenienza.

Pertanto, il soggetto attivo è colui che ha commesso il c.d. reato-presupposto i cui proventi confluiscono nel nuovo reato. Si tratta quindi di un reato proprio.

A monte del nuovo reato di autoriciclaggio possono configurarsi tutti i reati che concretamente sono in grado di fornire all'autore una provvista di denaro o altri beni o utilità: ad esempio, corruzione, evasione fiscale e ogni reato tributario, appropriazione di beni sociali, appropriazione indebita, false comunicazioni

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

sociali, delitti contro la fede pubblica, corruzione tra privati, nonché lo stesso autoriciclaggio.

L'utilizzo a fini personali del denaro, dei beni o delle altre utilità non è punibile.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25-octies del Decreto 231/01.

Dall'analisi eseguita, risultano le seguenti aree a rischio reato:

- Selezione fornitori;
- emissione ordini e conferme di ordini di acquisto;
- stipulazione ed esecuzione di contratti;
- valutazione richieste di offerta, negoziazione e gestione della conclusione del contratto;
- gestione anagrafica dei fornitori e clienti, registrazione e liquidazione fatture;
- verifica e registrazione note di credito;
- riconciliazione estratti conto corrente e operazioni di cassa;
- gestione e registrazione degli incassi;
- attività di cessione dei crediti;
- predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- donazioni e omaggi;
- inventario magazzino;
- operazioni compravendita infragruppo.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

La Società conforma la propria attività al rispetto dei seguenti principi generali, imponendo l'**obbligo** a carico di **chiunque** operi in/per/con la Società di:

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e clienti;
- Verificare il rispetto delle procedure interne per la valutazione degli offerenti e delle offerte e accertare che sia possibile ricostruire la filiera decisionale;
- Verificare che gli incassi tramite denaro contante siano supportati da un ordine e/o contratto previamente autorizzato;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- Conservare per ogni omaggio effettuato il corrispettivo giustificativo scritto;
- Provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- Non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
- Evitare, se non per quanto espressamente derogato dalla legge, pagamenti o incassi in contanti superiori ai limiti di legge.

Area del non fare.

In ogni caso, è vietato:

- Intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare vendite a credito;
- Elargire omaggi di beni dal valore superiore a euro 100,00,00 che esulano dalla normale attività di cortesia o promozionale.

Nell'attuazione dei suddetti principi comportamentali, la Società adotta i seguenti criteri organizzativi:

Rapporti con i fornitori.

- Non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento;
- Devono essere sempre rispettati i criteri tecnico-economici e la procedura adottata per la selezione dei potenziali fornitori;
- Deve essere espletata una adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, nel rispetto della specifica procedura adottata;
- Tutta la procedura di selezione del fornitore, compresa la stipulazione del contratto, deve essere adeguatamente formalizzata, registrata e conservata.

Rapporti con Consulenti e Collaboratori.

- Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

collaborazione, chi la autorizza, chi ne controlla la realizzazione e il risultato e chi esegue il pagamento;

- Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata;
- Tutti i contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti;
- È vietato affidare a consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- Protocollo Operativo gestione dei flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo Operativo gestione e selezione fornitori e dell'approvvigionamento; PO-03
- Protocollo Operativo gestione e selezione consulenti; PO-04.
- Protocollo Operativo gestione omaggi e spese di rappresentanza; PO – 12.
- Protocollo Operativo Transfer Pricing e determinazione dei prezzi di trasferimento; PO – 15.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Con il D.lgs. n. 184/2021, il catalogo dei reati presupposto è stato esteso ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter, secondo comma, del Codice Penale, mediante l'introduzione dell'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". La Legge 137/2023 è intervenuta nuovamente nel catalogo dei reati presupposti e ha inserito nell'elenco dei reati dell'art. 25-octies.1, comma 2-bis, anche il "reato di trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis), modificando anche la rubrica in "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*".

Comma 1

"Strumenti di pagamento diversi dai contanti" sono definiti come dispositivi, oggetti o record protetti,

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

monete elettroniche e valute virtuali, utilizzate per il trasferimento di denaro o altri valori monetari attraverso mezzi di scambio digitali. La nozione, dunque, ha un perimetro molto ampio: contempla tutti i mezzi di pagamento che consentono di gestire flussi monetari in formato elettronico, nell'ottica di ricomprensivi anche nuovi canali, come le app mobile, che consentono l'utilizzo di carte elettroniche prepagate, ticket restaurant elettronici, carte carburante, etc.

Si tratta, in altri termini, di mezzi di pagamento anche completamente dematerializzati, come gli strumenti di pagamento digitali aventi oggi una diffusione sempre più ampia. Tra questi: apparecchiature o dispositivi informatici che consentono ogni trasferimento di denaro (come i POS più tradizionali, o i più recenti POS-Samup); le piattaforme di pagamento (es. home banking, Paypal, PagoPA); i servizi c.d. m-payments, che consentono di effettuare operazioni di pagamento tramite smart phone o altri dispositivi mobili (es. Satispay, Google Pay, Amazon Pay, etc.).

Inoltre, sempre l'art. 1 del D.Lgs.184/2021 – rinviando alla categoria normativa di “mezzi di scambio digitali” – comprende anche le “valute digitali”, individuate come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una Banca centrale o da un Ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”. Il riferimento è, ad esempio, alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum. Il riciclaggio rappresenta il principale rischio connesso all'utilizzo delle monete virtuali. Molti utenti potrebbero acquistare le monete virtuali con denaro di provenienza illecita e sfruttare le particolari modalità operative di questa tecnologia per “ripulire” il c.d. denaro “sporco”.

Comma 2 -bis

Si tratta di reato plurisoggettivo a dolo specifico.

La condotta tipica del reato deve essere realizzata con una delle finalità illecite indicate di seguito, affinché la fattispecie sia integrata per:

1. eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (es. sequestro confisca);
2. eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando;
3. agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter (cioè ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro).

Il reato di trasferimento fraudolento di valori amplia la fattispecie dell'art. 25 octies.1 in quanto tratta di un reato che può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

A titolo esemplificativo, si può citare la cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

Art. 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché' ordini di pagamento prodotti con essi.

[...]”.

Art. 493 quater – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

[...]”.

Art. 640 ter, secondo comma – Frode informatica

“[...].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

[...]”.

Art. 512-bis - Reato di trasferimento fraudolento di valori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Le attività sensibili ex art. 25 octies.1 del Decreto n. 231/2001.

Si ritiene che le fattispecie di reato di cui all’art. 25 octies.1 non abbiano tutte la medesima rilevanza all’interno della Società.

Con riferimento all’art. 640-ter, secondo comma, c.p., non sembra che tale fattispecie possa avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, tenuto conto dei beni di natura informatica utilizzati dalla Società nell’ambito delle proprie attività tipiche e delle competenze tecniche delle proprie risorse.

Con riferimento alla fattispecie di reato di cui all’art. 493-quater c.p., si ritiene che il rischio che la condotta delittuosa possa essere tenuta a vantaggio o nell’interesse della Società sia molto basso, tenuto conto delle attività tipiche d’impresa e dei flussi commerciali intrattenuti dalla stessa.

Si ritiene, dunque, che le attività astrattamente sensibili potrebbero ricondursi solo alle fattispecie di reato di cui all’art. 493-ter c.p. e all’art. 512 bis c.p.

In particolare, l’attività a rischio è relativa a:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei flussi degli acquisti e delle vendite;
- gestione delle operazioni contabili di cassa;
- utilizzo dei beni aziendali informatici.

Principi generali di comportamento

Area del Fare.

La Società conforma la propria attività al rispetto dei seguenti principi generali, imponendo l’obbligo a carico di chiunque operi in/per/con la Società di:

- assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e di cassa;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- non maneggiare carte di credito dei clienti;
- conservare la documentazione a supporto delle transazioni effettuate mediante qualsivoglia strumento di pagamento;
- controllare l'autenticità di tali strumenti;
- provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- utilizzare strumenti di pagamento leciti;
- non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato.

Area del non fare.

In ogni caso, è vietato:

- intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

Nell'attuazione dei suddetti principi comportamentali, la Società adotta i seguenti criteri organizzativi, relativi ai vari processi operativi.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- ⇒ PO-02
- ⇒ PO-07

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 *nonies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, al fine di tutelare il diritto morale e di utilizzo economico dell'autore di un'opera dell'ingegno avente carattere creativo (opere letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, nonché il software e le banche dati).

Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- Art. 171 Legge 633/1941;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- Art. 171 *bis* Legge 633/1941;
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941;
- Art. 171 *septies* Legge 633/1941;
- Art. 171 *octies* Legge 633/1941.

Art. 171 L. 633/1941.

Dell'articolo 171 l.633/1941 sono richiamate solo le parti qui riportate, restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...];

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) [...];

c) [...];

d) [...]

e) [...]

f) [...].

[...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[...]”.

La violazione dell'art. 171 si realizza allorché taluno pone a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Costituisce una circostanza aggravante il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 bis L. 633/1941.

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Tale reato si realizza quando vengono poste in essere condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

La condotta di duplicazione abusiva, prevista dall'art. 171-bis, comma 1, di programmi per elaboratori risulta integrata laddove si raggiunga la prova che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software.

Si riportano alcune ipotesi esemplificative di tale condotta:

- realizzazione di una copia identica del programma, che comprende anche eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;
- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programmastesso;
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- “download” di opere protette dal diritto d’autore su un “server” FTP e, da qui, sui computer di altri utenti. Con riferimento alla seconda condotta prevista dall’art. 171-bis, comma 2, è stato affermato che la medesima non possa rientrare nell’esercizio ordinario delle attività di interrogazione dei programmi per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati. Essa opera a condizione che si superino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

Ancora, sussiste il “fumus” nel reato previsto e punito dall’art. 171 bis qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall’abusiva duplicazione degli stessi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto ammonta sino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 ter L. 633/1941.

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a)abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b)abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d)detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

2. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

L'abusività della condotta descritta nella lett. a) copre un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli con i quali si diffondono al pubblico le opere dell'ingegno di qualsiasi genere in violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione (per esempio, stazioni televisive o radiofoniche prive di concessioni) che quelle che disciplinano l'oggetto diffuso (per esempio la violazione dei diritti di autore, per mancata corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE). Laddove sia l'opera dell'ingegno - e quindi il diritto morale d'autore - sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico - tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione - sono affidati alla tutela della SIAE, sono devoluti ad essa i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge.

L'assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest'ultima da parte di chi diffonde le stesse opere è comprensiva del diritto d'autore e dei diritti economici connessi ed esclude la configurabilità del reato.

L'attività di riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d'autore che non sia caratterizzata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o essenziale, dell'attività commerciale esercitata da colui che commette l'abuso integra gli estremi del più grave reato di cui all'art. 171-ter.

La stessa fattispecie penale richiamata si configura nella detenzione per la vendita o la distribuzione di CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti abusivamente.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 171 septies L.633/1941.

“La pena di cui all’articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 octies Legge 633/1941.

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 nonies del Decreto 231/2001.

Dall’analisi eseguita, le attività sensibili individuate sono:

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- Consegna ed installazione/configurazione prodotti informatici;
- attività di progettazione dei prodotti;
- attività che coinvolgono l'utilizzo di programmi informatici;
- utilizzo di programmi e software informatici che richiedono la licenza d'uso.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

- acquistare, realizzare, mettere in circolazione unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, commenti, pubblicità, articoli e altri contenuti scritti, *file* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- informare, periodicamente, i responsabili di funzione che si occupano della diffusione di opere coperte dal diritto d'autore dell'obbligo di tutela delle stesse e delle sanzioni penali derivanti dall'indebito utilizzo effettuato;
- verificare periodicamente, ove possibile, che i contenuti riprodotti siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- conservare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'onere;
- garantire la rimozione immediata dei contenuti non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo *software* con licenza d'uso, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il *download* e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

Area del Non Fare.

- Omettere l'adeguamento ed il rispetto delle normative e regole dei sistemi informatici;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame;
- Diffondere/trasmettere al pubblico qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- Duplicare abusivamente, importare, detenere programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette;
- Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per finalità illecite o per l'accesso a siti a pagamento, a siti pornografici, a siti di gioco *on line*;
- Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- Duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP;
- Scaricare *software* gratuiti o *shareware* prelevati da siti *Internet*, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- Formalizzazione di un idoneo contratto con agenzia pubblicitaria per la realizzazione dei video pubblicitari, con clausole di esonero da responsabilità della Società per adempimenti in materia di diritto d'autore;
- Formalizzazione scritta dell'esaurimento delle pratiche SIAE da parte dell'agenzia pubblicitaria preventiva all'utilizzo dei video o del materiale fonografico da utilizzarsi per i messaggi pubblicitari;
- Riprodurre su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- Protocollo Operativo Gestione Internet e Social Network: Codice di Condotta; PO - 13.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Con L. 3 agosto 2009, n. 116, è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4,

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria».

Tale norma richiama l'art. 377 *bis* c.p.:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato *de quo* ha natura sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Si tratta di un reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere le condotte descritte.

La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, rileva l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche il favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 c.p. e richiamato ai fini della punibilità ai sensi del Decreto 231 dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Il reato è posto a presidio dell'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria.

L'elemento oggettivo del reato consiste nell'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi siano

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

delle indagini a sottrarsi alle ricerche effettuate dai soggetti delegati dalla Autorità.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico di aiutare taluno ad eludere le investigazioni.

Le attività sensibili *ex art. 25 decies* del Decreto.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le aree sensibili risultano le seguenti:

- Rapporti con l'Autorità giudiziaria e con le autorità ad essa funzionalmente legate;
- gestione procedimenti (penali, civili e amministrativi).

Principi generali di comportamento

Area del Fare.

La Società non ha rilasciato procure *ad hoc* per la rappresentanza in giudizio della Società e non ha delegato ad alcuna funzione i rapporti con l'A.G.

Tali compiti spettano quindi esclusivamente al Presidente del CdA.

Il rischio di commissioni di reati rientranti nelle fattispecie in questione è circoscritto al Presidente del CdA ed eventualmente alle persone che in futuro verranno incaricate di gestire i rapporti con l'A.G., che in ogni caso dovranno:

- rispettare i limiti conferiti dalla delega;
- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*decies* del Decreto;
- esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

all'autorità giudiziaria;

- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Con riguardo alle condotte relative al delitto di favoreggiamento, è fatto divieto di:

- fornire informazioni o indicazioni non veritiere alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria;
- aiutare o favorire l'occultamento o la fuga di persone ricercate dall'Autorità giudiziaria o sulle quali penda un procedimento penale.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- Protocollo Operativo Verifiche ispettive: PO – 06;
- Protocollo Operativo Gestione dei Contenziosi: PO – 08.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

REATI AMBIENTALI.

Il d.lgs. 121 del 7 luglio 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25 *undecies* a tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di responsabilizzare le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente, all'art. 300, secondo la quale: "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*".

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 *bis* c.p.;
- Art. 452 *quaterdecies* c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;
- Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili
- Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006: Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili;
- Art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- Art. 137, comma 11, 152/2006: Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 256 D.lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti;
- Art. 257 D.lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi;
- Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti;
- Art. 260 *bis* D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico** sono previste le seguenti fattispecie:

- Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- Art. 1 e art. 2, L. 150/92: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Art. 3 *bis*, comma 1, L. 150/92: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
- Art. 3, comma 6, L. 549/1993: Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- Art. 9 D.Lgs. 202/07: Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti;
- Art. 8 D.Lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti.

Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Il reato in questione è un delitto di evento e di danno costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificatamente indicati.

Si tratta di un reato a forma libera in quanto le condotte penalmente rilevanti non sono previamente individuate dalla norma e possono consistere in forme di inquinamento del nucleo duro- acqua, aria e rifiuti – della materia, ma anche altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

L'inquinamento può essere cagionato sia mediante una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che l'autore si sia rappresentato ed abbia voluto le conseguenze della propria azione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote, la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

La norma sanziona i casi in cui, fuori dalle ipotesi di disastro c.d. “innominato” previsto dall'art. 434 c.p., sia cagionato un danno di natura irreversibile all'ecosistema.

Il disastro consiste in un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Un disastro irrimediabile, anche

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere apportabile alle categorie dell'agire umano. D'altra parte, è sufficiente – vista la natura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardue reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente.

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Il nuovo art. 452 *quinquies* c.p. ha introdotto le ipotesi colpose delle fattispecie sinora descritte, prevedendo una riduzione di pena fino a un massimo di due terzi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote.

Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 bis c.p.

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 1000 quote.

Art. 452 quaterdecies c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000,00 euro”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze

“[...];

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...];

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...];

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le violazioni dei commi 3, 5 primo periodo e 13, va da 150 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 2, 5 secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applica anche la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 256 D.lgs 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.6000 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2).

[...]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.5000 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...];

[...];

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo, va da 100 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applicano le sanzioni interdittive da 6 a 24 mesi.

Art. 257 D.Lgs 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 50.000 euro

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[...];

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione del comma 1 va da 100 a 250 quote. Per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

Art. 258 D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi

“[...];

[...];

[...];

[...] *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 259 D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...]”.

La nozione di “spedizione illegale” di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di “traffico illecito di rifiuti” introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato); l'articolo 259 del D.lgs. n. 152/06 continua ad essere rubricato secondo la vecchia dizione dell'atto abrogato.

Il regolamento comunitario in vigore disciplina e prevede i casi nei quali una spedizione di rifiuti si configura come illegale: il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni; l'illecito, altresì, si verifica

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

se gli operatori agiscono esibendo la spedizione autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

L'illecito penale *de quo* si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (*European Fair Trade Association*) e non sono firmatari della convenzione di Basilea.

La spedizione illegale di rifiuti si consuma, altresì, quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, gli articoli 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE); l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico; articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale che risulta in violazione degli articoli 41 e 43, i quali vietano l'importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra. La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 260 bis D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a

12.400 euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3.100.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000

Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

La fattispecie si presenta come un illecito comune in quanto può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo presunto poiché la pericolosità alla quale il bene o i beni tutelati sono esposti si presume già in via astratta: con la conseguenza che il compimento della condotta incriminata è già di per sé sufficiente ad azionare la tutela penale.

Il reato ha inoltre carattere abituale in quanto la condotta si realizza con una reiterazione intervallata di più comportamenti tra loro identici o, comunque, omogenei e collegati dal nesso dell'abitudine ed orientati verso un'unica intenzione criminosa.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la pubblica utilità.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote nei casi previsti dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo e la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8 secondo periodo.

Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

"[...];

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

[...];

[...];

[...];

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

[...];

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

TUTELA DELLE SPECIE PROTETTE L. 150/1992

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, Convention on International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora in Commerce), è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e riduzione in natura di numerose specie. La CITES è entrata in vigore in Italia nel 1980. In Italia la sua attuazione è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette.

Art. 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificatisuccessivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

e) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000 Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto per il reato al comma uno è applicabile fino a 250 quote, mentre per l'ipotesi prevista dal comma 2 la sanzione è applicabile fino ad un massimo 250 quote. Viene inoltre

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Art. 2

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto va da 100 a 250 quote. Viene inoltre disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Art. 3 bis: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2.[...]”.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 6: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

2.[...];

3.[...];

4. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.*

5.[...];

6.[...]”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è applicabile fino a 250 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 *undecies* del Decreto 231/2001

A seguito dell'analisi effettuata, sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- Attività di stoccaggio e deposito rifiuti speciali;
- gestione e controllo dei contenitori per la loro raccolta;
- Raccolta di rifiuti speciali pericolosi derivanti dal processo di produzione, dall'attività di serigrafia, dall'utilizzo di vernici.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- Protocollo Operativo Gestione dei rifiuti speciali; PO-09.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

L'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (entrato in vigore il 9 agosto 2012), intitolato *"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati sull'immigrazione clandestina. In particolare, l'art. 25-*duodecies* richiama al delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 15 luglio 1998, n. 286).

In pratica, viene estesa la responsabilità agli enti che si avvalgono di manodopera irregolare e, in particolare, le pene per detto delitto sono inasprite quando lo sfruttamento supera i limiti stabiliti (in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) nel comma 12-*bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione, espressamente richiamato dall'articolo 25- *duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato.

"[...]"

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale".*

La norma limita l'intervento del D.Lgs. n. 231/2001 ai soli casi più gravi, quelli cioè individuati dal comma 12 *bis*, trascurando le ipotesi "minori" previste dal comma 12 del medesimo articolo, il cui testo si riporta integralmente di seguito.

Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Esplicito richiamo viene altresì fatto all'art. 603 *bis* c.p., inteso come circostanza aggravante della pena

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

prevista dal comma 12 *bis* del summenzionato articolo 22, e, più precisamente:

Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La responsabilità dell'Ente in relazione al reato di immigrazione clandestina è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave. In ordine alle sanzioni che il legislatore ha previsto di applicare all'ente che si rende responsabile del delitto che qui si esamina, si tratta di sanzioni pecuniarie che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da euro 258 ad euro 1.549), ed entro il limite di euro 150.000,00.

La nuova ipotesi di reato di cui all'art. 25-*duodecies*, benché inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 sembra configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente. Tuttavia la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è da 100 a 200 quote entro il limite di 150 euro.

Le attività sensibili ex art. 25 duodecies del Decreto 231/2001.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le aree a rischio risultano le seguenti:

- stipulazione di contratti di lavoro;
- processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, occorre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione, gestione, amministrazione del personale;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui dovesse avvalersi la Società, tale da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore, qualora richiesto dalla legge;
- monitorare lo *status* del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- violare i principi, i protocolli e le procedure di assunzione esistenti;
- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- stipulare contratti a tempo determinato con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- comunicare dati o informazioni non corrispondenti al vero;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino reati di cui alla presente parte speciale.

Protocolli a presidio dei rischi-reato.

- Protocollo Operativo selezione del personale; PO-05.

REATI IN MATERIA DI XENOFobia E RAZZISMO

Art. 604 bis – c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (introdotto per effetto del D.lgs. 21/2018, con abrogazione dell'articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

I delitti richiamati dall'articolo 3, comma 3, della Legge 654/1975 puniscono le condotte di propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico che, nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, possono essere commesse da parte del personale dipendente ovvero da collaboratori esterni.

La pena è aumentata nel caso di istigazione o di incitamento, poste in essere dal personale della società ovvero da collaboratori esterni, ad atti di violenza o di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La pena è altresì aumentata:

- 1) nel caso di creazione o partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che perseguono lo scopo dell'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- 2) nel caso di propaganda, istigazione o incitamento commessi, in modo che derivi un concreto pericolo di diffusione, in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 200 e 800 quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

DEFINIZIONI

Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo).

Accordo 1/6 (Crimine di genocidio)

“Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) *uccidere membri del gruppo;*

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;*
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;*
- d) Imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;*
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.*

Accordo 1/7

(Crimini contro l'umanità)

“Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

Omicidio;

Sterminio;

Riduzione in schiavitù;

Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

Tortura;

Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

Sparizione forzata delle persone;

Apartheid;

Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

per “sterminio” s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; per “riduzione in schiavitù” s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;

per “tortura” s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

per “gravidanza forzata” s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

per “persecuzione” s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali. in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

per “apartheid” s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;

per “sparizione forzata delle persone” s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Agli effetti del presente Statuto con il termine “genere sessuale” si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Articolo 8 Crimini di guerra

“La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”:

gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

omicidio volontario;

tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

deportazione, trasferimento o detenzione illegale;

cattura di ostaggi.

Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
 il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
 dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
 assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti né; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
 uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
 dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
 distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
 costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
 saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
 utilizzare veleno o armi velenose;
 utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
 utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
 utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.
 violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
 stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra; affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; prendere ostaggi;

emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti;

dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto
stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
dichiarare che nessuno avrà salva la vita
assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute,
distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.
Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo".

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001

Dall'analisi condotta sulle attività di Alphial S.r.l. sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 terdecies del Decreto:

- selezione ed assunzione del personale;
- selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e consulenti.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 terdecies del Decreto:

Protocollo Operativo Selezione dei fornitori; PO - 03.

Protocollo Operativo Selezione dei consulenti; PO - 04.

Protocollo Operativo Selezione del personale; PO - 05.

Protocollo Operativo Gestione ed utilizzo di Internet e dei Social Network; PO -13.

REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE E GIOCHI D'AZZARDO

Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 40

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Il reato può essere commesso da “chiunque”, a prescindere dalla qualifica soggettiva dell'agente.

I comportamenti incriminati sono vari:

- (i) offrire o promettere denaro o altra utilità a vantaggio di partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da una federazione riconosciuta dallo Stato, oppure
- (ii) il compimento di atti fraudolenti posti in essere per viziare il risultato corretto della competizione.

Entrambe le condotte rilevano in quanto realizzate allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

La medesima pena prevista per il corruttore sportivo è applicata al soggetto corrotto.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Esempio di condotta rilevante: Tizio, direttore operativo di una società calcistica, ‘corrompe’ il giocatore di una squadra avversaria, affinché quest’ultimo causi un rigore a svantaggio della propria società. Vista l’attività sociale di Alphial S.r.l. la fattispecie esula dall’area di rischio della Società.

Art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

La fattispecie in esame configura un reato comune, in quanto realizzabile da “chiunque”, a prescindere dallo status soggettivo dell’agente.

Le condotte incriminate sono varie, ma comunque riconducibili, in generale, all’abusiva organizzazione di scommesse, giochi, pronostici.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, direttore operativo di una società di capitali, organizza scommesse clandestine sull’esito del campionato calcistico di serie A. La fattispecie esula dall’area di rischio della Società.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25-quaterdecies del Decreto:

Dall'analisi condotta sulle attività di Alphial S.r.l., **non sono emerse attività sensibili** in relazione alle fattispecie in esame.

REATI FISCALI

Con D.L. del 26 ottobre 2019 è stata inserita nell'elenco dei Reati-Presupposto la fattispecie penal-tributaria di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). Successivamente, con la legge di conversione del suddetto decreto-legge (L. 19.12.2019, n. 157) il catalogo di reati-presupposto è stato esteso ad ulteriori illeciti tributari e precisamente:

- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- l'emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Di seguito l'analisi delle singole fattispecie appena elencate.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto (1) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [...] (2) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie in esame "ricorre quando la dichiarazione non soltanto non è veridica, ma risulta altresì "insidiosa", in quanto supportata da un 'impianto' contabile, o più genericamente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l'inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa" (Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante "Nuova disciplina dei reati in materia di

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 9 Legge 25 giugno 1999, n. 205" approvata il 5 gennaio 2005 dal Consiglio dei Ministri").

L'interesse protetto dalla disposizione in esame, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, è rappresentato dall'interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi.

Nonostante si indichi, quale soggetto attivo della fattispecie, "chiunque" il reato può essere commesso esclusivamente da chi sottoscrive la dichiarazione personale o quella della società, ente o persona fisica ove è amministratore, liquidatore, rappresentante.

La condotta incriminata è commissiva e si articola in più fasi: la prima consistente nell'avvalersi di **fatture/altri documenti per operazioni inesistenti** ed una fase successiva/conclusiva che si realizza indicando in una delle dichiarazioni **elementi passivi fittizi** supportati dai documenti dai suddetti documenti.

A volte la fattispecie è integrata dalla predisposizione di un sistema fraudolento più complesso che coinvolge enti non effettivamente operativi (c.d. 'cartiere'), di fatto gestite dal vertice di un'altra organizzazione, in alcuni casi con il supporto di un consulente/esperto fiscale.

L'oggetto materiale della condotta rilevante consiste nelle fatture od altri documenti per operazioni inesistenti e nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto in cui il reo indichi gli elementi passivi fittizi delle false fatture o di falsi documenti.

Occorre al riguardo precisare che ai sensi della lettera a) dell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000 sono "fatture od altri documenti per operazioni inesistenti" le *"fatture o gli altri documenti rilevanti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"*.

In tema, pare utile distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti (mai o parzialmente eseguite), le sovrapproduzioni consistenti nell'aumenti delle passività esistenti e le operazioni soggettivamente inesistenti (che presuppongono che uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa o, più radicalmente, che uno dei soggetti dell'operazione non esista nella realtà).

A seguito della revisione del sistema penal-tributario, con la cancellazione del riferimento all'annualità delle dichiarazioni, le dichiarazioni fiscali rilevanti ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 sono - secondo la Suprema Corte - *"qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano le dichiarazioni dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione, scissione societaria, la dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti (...)".*

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, il c.d. **dolo specifico**, posto che la condotta rileva penalmente esclusivamente se realizzata “*al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto*”.

Con la Legge 157/2019, che ha introdotto la fattispecie nel novero dei reati presupposto, è stata inoltre prevista la soglia di Euro 100.000,00, al di sotto della quale la sanzione (anche penal-amministrativa) è più bassa (fino a quattrocento quote invece di cinquecento).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore unico di una società di capitali, sottoscrive una dichiarazione in cui vi sono elementi passivi fittizi, supportati da fatture per consulenze inesistenti.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La disposizione in esame punisce chiunque, sulla base di una **falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie** ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, indichi nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi, quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma.

In altri termini, mentre l'art. 2 punisce chiunque ‘gonfi’ le componenti negative della dichiarazione, così da diminuire l'imponibile e l'imposta dovuta, a prescindere da soglie quantitative, la fattispecie di cui all'art. 3,

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

invece, resta soggetta al superamento congiunto di soglie di punibilità, così da limitare la rilevanza penale delle condotte ai soli illeciti economicamente significativi, posto che:

- l'imposta evasa deve risultare superiore ad Euro 30.000,00 con riferimento a taluna delle singole imposte (imposte sui redditi ed IVA)
- l'ammontare delle componenti attive sottratte all'imposizione e di quelle passive incrementate artificialmente deve risultare superiore all'importo proporzionale del 5% rispetto all'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ovvero, e comunque superiore all'importo di 1,5 milioni di Euro.

Per comprendere cosa si intenda per imposta evasa occorre riferirsi all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del quale essa consiste nella *“differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella che (a seguito della mendace esposizione dei componenti reddituali o delle basi imponibili) è stata indicata (come dovuta) in dichiarazione. Da tale importo vanno tuttavia sottratte le somme che il contribuente, o altri in sua vece (nella veste, segnatamente, di sostituto d'imposta), abbiano in fatto versato a qualunque titolo (acconto, ritenuta) in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione (che segna il momento consumativo dell'illecito)”*.

Il reato ha carattere **proprio** in quanto può essere commesso solo da soggetti qualificati: si richiede che il soggetto attivo sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, oltre che un contribuente obbligato alla presentazione di dichiarazioni fiscali.

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture sono, ai sensi dell'art. 13 DPR 600/1973 sono le persone fisiche che esercitano le imprese commerciali, arti e professioni; le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle equiparate; le società soggette all'imposta sul reddito (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato); le società od associazioni tra artisti e professionisti. Restano fuori quei soggetti esclusi da questi obblighi quali gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e quelli che, pur percependo redditi di lavoro autonomo, non esercitano professionalmente arti e professioni (art. 49 TU imposte sui redditi).

La condotta incriminata dalla fattispecie è di tipo commissivo e si articola in una pluralità di atti: la predisposizione di una falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie, anche avvalendosi di mezzi fraudolenti; la successiva indicazione, in una delle dichiarazioni annuali, di elementi attivi in misura inferiore a quelli reali oppure elementi passivi fittizi.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesto il **dolo specifico** inteso come volontà di conseguire un risultato in termini di evasione d'imposta.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali indica nella dichiarazione fiscale annuale elementi passivi fittizi (quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma) sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Oggetto della tutela penalistica è l'interesse "dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale" (Cass. Pen. 4 giugno 2009 n. 28654) e quindi nella genuina rappresentazione delle basi imponibili fiscalmente.

La fattispecie prevede un delitto di pericolo astratto ed è reato istantaneo, che si configura al momento dell'uscita dei documenti dalla disponibilità dell'emittente.

La condotta incriminata si concretizza nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: non è, dunque, sufficiente, la mera formazione di tali documenti.

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico dell'emittente. A riguardo, la Suprema Corte precisa che "è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione". Non è però necessario che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo il reato integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguite anche un concorrente profitto personale (cfr. Cass. Penale, Sez. III, n. 39316/2019).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile amministrativo di una società di capitali, emette una fattura per prestazioni effettivamente non rese.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La fattispecie in esame tutela l'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione delle imposte e dell'Amministrazione al regolare svolgimento dell'attività di accertamento.

Il delitto è comunque in quanto soggetto attivo della fattispecie può essere chiunque realizzi la condotta incriminata, a prescindere dallo status soggettivo dell'agente.

Le condotte alternativamente incriminate sono l'**occultamento o la distruzione delle scritture contabili**.

L'elemento soggettivo è il **dolo specifico** consistente nel fine di evasione (che non deve essere necessariamente raggiunto perché il reato si perfezioni).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, responsabile amministrativo di una società di capitali, perpetra la distruzione di parte delle scritture contabili al fine di sottrarsi all'accertamento delle imposte dovute.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

L'interesse protetto dalla norma incriminatrice in esame è da individuarsi nella conservazione della **garanzia patrimoniale del contribuente**.

Il soggetto attivo è colui che ha l'obbligo di versare imposte per un ammontare superiore ad Euro 50.000.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

La condotta rilevante consiste nel compimento di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace l'azione posta in essere dallo Stato. La consumazione del reato avviene all'atto dell'alienazione simulata o degli altri atti fraudolenti; non è necessaria, per l'integrazione dell'illecito, una vana esecuzione tributaria coattiva.

La fattispecie richiede, quale elemento soggettivo, il **dolo specifico** consistente nel fine di sottrarsi al pagamento di imposte.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, compie un'operazione simulata di trasferimento d'azienda, al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva di sanzioni amministrative.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni"*

Nell'ambito applicativo della fattispecie sono destinati a ricadere i comportamenti evasivi che si risolvono in falsità ideologiche prive di connotati fraudolenti come:

- nell'omessa annotazione di ricavi;
- nell'indebita riduzione dell'imponibile tramite indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti effettivamente ad esistenza;
- nelle sottofatturazioni, ovvero nell'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, CFO di una società di capitali, promuove una politica di sistematica sottofatturazione ai fini di evasione dell'IVA.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 5 D. Lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

“È punito con la reclusione [...] chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione [...] chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila”

L’evasione di IVA si può tentare anche omettendo “semplicemente” di presentare le relative dichiarazioni. La dichiarazione non si considera comunque omessa quando venga presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni oppure non sia sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, CFO di una società di capitali, omette di presentare la dichiarazione annuale IVA.

Art. 10-quater: Indebita compensazione se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

“E' punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”

A riguardo occorre precisare che il credito “inesistente” è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente: in tal caso il credito è letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del Modello 24.

Il credito non spettante è quello per il quale non si rispettino le modalità di procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alle disposizioni di riferimento.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, CFO di una società di capitali, indica in compensazione crediti d’imposta in realtà non esistenti sfruttando un sistema internazionale di ‘cartiere’.

Attività sensibili ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Dall'analisi condotta sulle attività della Società, sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto:

- gestione della **contabilità**;
- **fatturazione**;
- redazione delle **dichiarazioni fiscali**;
- **operazioni** di alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, di partecipazioni, nonché operazioni straordinarie (ad esempio, cessione di rami d'azienda).

Principi di comportamento

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello, nonché ai Protocolli in materia di fiscalità e di flussi finanziari (cfr. sotto).

In particolare, è fatto obbligo di:

- effettuare **verifiche** circa l'operatività dei propri **fornitori** (in particolare tramite estrazione della visura camerale e la verifica della coerenza dell'oggetto sociale rispetto alla prestazione fatturata);
- custodire con cura ed ordine le **scritture contabili**.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- omettere/ritardare le dichiarazioni fiscali obbligatorie
- omettere/ritardare la liquidazione dell'IVA
- indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie;
- operare con fornitori di cui non sia accertata l'attendibilità;
- in ogni caso, violare i principi del Codice Etico e gli standard di comportamento cristallizzati nei Protocolli sotto elencati.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto:

PO-02 – Gestione dei flussi finanziari

PO-03 – Selezione dei fornitori

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

PO-04 – Selezione dei consulenti

PO-16 – Gestione della contabilità e formazione del bilancio

PO-17 – Presidi in materia di fiscalità

REATI DI CONTRABBANDO

L'art. 5 c. 1 lett. D) del D.Lgs. 75/2020 ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies nel D.Lgs. 231/2001, stabilendo che in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (*Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale*) si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Quando i diritti di confine evasi superano Euro 100.000,00, si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Da sottolineare che nel caso di specie applicano sempre le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 lett. c), d) e) del D.Lgs. 231/2001, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi, ecc., il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 75/2020 ripristina le sanzioni penali per i reati di contrabbando (depenalizzate in precedenza dal D.Lgs. 8/2016) **quando gli importi evasi siano superiori ad Euro 10.000,00.** Tale soglia rileva dunque anche ai fini della sanzionabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

Considerate le finalità della Parte Speciale del Modello, si procederà di seguito ad un'analisi approfondita esclusivamente dei reati di contrabbando più facilmente realizzabili nel contesto della Società. A riguardo, si segnala peraltro che - per fini dell'implementazione di presidi idonei alla mitigazione del rischio per tutte le fattispecie rilevanti - risulta centrale la **regolamentazione dei rapporti con l'impresa che si occupa della gestione delle incombenze e degli obblighi doganali** (di seguito anche "Spedizioniere"). L'operatività doganale non è infatti gestita direttamente dalla Società.

Art. 282 DPR 73/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana;

c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da “chiunque”.

Affinchè la condotta rilevi penalmente è necessario che il soggetto agisca con dolo generico, rappresentandosi e volendo (anche come effetto secondario dell'agire) introdurre merci all'interno dei confini territoriali, in violazione delle prescrizioni previste dalla normativa in esame.

Solo nell'ipotesi della lettera c) è richiesto che l'agente si ponga il fine specifico di sottrarre le merci dalla vista doganale mediante l'occultamento delle stesse.

Dal punto di vista delle condotte punite, la disposizione distingue sei ipotesi alternative di seguito descritte.

a) introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre in violazione dell'art. 16 DPR n. 43/1973. Ciò si verifica, a titolo esemplificativo, nei casi in cui:

- le merci attraversano la linea doganale nei punti diversi da quelli stabiliti;
- le merci vengono introdotte in orari notturni, quando il direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto;
- il trasporto fra il punto di attraversamento e la località sede dell'ufficio doganale avvenga lungo vie diverse da quelle prescritte ex art. 9 c. 1 DPR 43/1973.

b) carico/scarico/deposito di merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana.

c) occultamento di merci estere sulla persona, nei bagagli, colli, o tra merci di altro genere, al fine di sottrarle alla vista doganale

d) sottrazione di merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento. Si tratta in questo caso di merci già oggetto di dichiarazione doganale, ma che – prima dello sdoganamento – vengono sottratte al controllo dell'autorità doganale: la condotta quindi si realizza nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della dichiarazione doganale anche sommaria (che deve essere presentata non oltre 24 ore dall'arrivo delle merci) e quello nel quale le merci sono asportate fuori dagli spazi doganali di custodia.

e) esportazione dal territorio doganale di merci comunitarie o già immesse in libera pratica, soggette a diritti di confine. Assume rilievo la circostanza, dunque, che per le merci in questione sia prevista l'applicazione di dazi doganali e/o prelievi agricoli, in assenza dei quali il reato non sussiste.

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

f) detenzione di merci estere in una zona di “vigilanza terrestre” (fino a 10 km dalla linea doganale della frontiera terrestre, verso l'interno) senza l'adeguata dimostrazione della legittima provenienza delle stesse.

Esempio di condotta rilevante: *Lo Spedizionario, quali prassi abituale conosciuta dalla società importatrice che si avvale dei suoi servizi, effettua lo scarico delle merci nello spazio intermedio tra frontiera e dogana.*

Art. 283 DPR 43/2973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie in esame si differenzia da quella prevista dall'art. 282 in quanto è riferita alla movimentazione di merci via mare.

I reati sono per lo più "propri", cioè realizzabili solo da soggetti qualificati, nel caso specifico, il capitano della nave. Solo l'ultima ipotesi ha carattere generale e consiste nell'occultamento di merci estere all'interno di una nave, al fine di sottrarle alla vista doganale.

Le ipotesi di reato ascrivibili al capitano sono specificamente descritte dalla norma e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel:

- rasentare il lido o gettare l'ancora o stare alla cappa in prossimità del lido; condotta questa che – evidentemente – potrebbe facilitare lo sbarco o l'imbarco illegale di merci;
- approdo della nave in luoghi in cui non sono presenti uffici doganali;
- trasporto senza "manifesto di carico" secondo l'art. 105 DPR 43/1973 (o "manifesto di partenza").
Il manifesto di carico deve essere presentato entro 24 ore dall'approdo dalla nave all'ufficio delle dogane affinché sia annotato (cfr. art 105 ss. DPR 43/1973);
- non avere a bordo le merci estere o quelle nazionali in esportazione con restituzione dei diritti di confine che, secondo il manifesto o gli altri documenti doganali, vi si dovrebbero trovare.
- Imbarco di merci estere in uscita dal territorio doganale su una nave di stazza netta non superiore a 50 tonnellate

Esempio di condotta rilevante: lo Spedizionario, quali prassi abituale conosciuta dalla società esportatrice che si avvale dei suoi servizi, utilizza vettori che effettuano l'imbarco di merci in uscita su navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate.

Art. 285 DPR 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Le condotte incriminate dalla disposizione in esame sono analoghe a quelle analizzate sub art. 284. Ad esempio, rileva il trasporto di merci estere nel territorio senza manifesto di carico, quando questo è prescritto.

Esempio di condotta rilevante: lo Spedizionario, quali prassi abituale conosciuta dalla società esportatrice che si avvale dei suoi servizi, utilizza vettori che effettuano il trasporto senza “manifesto di carico” o “manifesto di partenza”, in violazione della normativa doganale.

Art. 286 DPR 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Per comprendere il significato della disposizione in esame occorre precisare in che cosa consistano i “territori extradoganali” . Si tratta, ai sensi dell’art. 2 DPR 43/1973, dei territori dei comuni di Livigno e Campione d’Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale. Sono assimilati a tali territori i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti (cfr. art. 132, 164, 166, 245 DPR 43/1973).

La disposizione incrimina chi, in tali territori, costituisce depositi di merci soggette al pagamento dei diritti di confine, non previamente autorizzati, o li costituisce di dimensioni maggiori rispetto a quelle consentite.

Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

La fattispecie in esame si riferisce al caso di merci che godano di un regime di esenzione/riduzione dei diritti di confine a motivo della loro particolare utilizzazione.

Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Il soggetto attivo del reato in esame è individuato precisamente nel concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata. Nello specifico, si tratta di depositi in locali di proprietà privata gestiti in base all'autorizzazione dell'autorità doganale (ex art. 149 c. 1 DPR 43/1973 – in base al quale le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana ovvero in locali di proprietà privata gestiti in base ad autorizzazioni dell'autorità doganale).

Esempio di condotta rilevante: lo Spedizioniere, quali prassi abituale conosciuta dalla società esportatrice che si avvale dei suoi servizi, utilizza depositi doganali privati non autorizzati.

Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Si tratta di un reato comune, non essendo necessaria alcuna specifica qualifica del soggetto agente.

Per comprendere la portata della norma pare utile precisare cosa si intenda per “cabotaggio” e “circolazione”. L'art. 222 DPR 43/1973 definisce tali operazioni come:

- “cabotaggio”: “spedizione via mare di merci nazionali e nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato”
- “circolazione”: “spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale”,

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

La condotta sanzionata presenta i seguenti elementi costitutivi:

- Utilizzo di mezzi fraudolenti, come la presentazione di dichiarazioni mendaci in cui si attesti, ad esempio, il pagamento di diritti di confine in realtà mai avvenuti oppure il falso utilizzo delle materie prime – oggetto della richiesta di restituzione daziaria – nella fabbricazione di oggetti di esportazione
- Dolo specifico consistente nell'intento di ottenere un'indebita restituzione dei diritti di confine stabiliti per l'importazione delle materie prime.

Esempio di condotta rilevante: lo Spedizioniere, quali prassi abituale conosciuta dalla società esportatrice che si avvale dei suoi servizi, presenta dichiarazioni mendaci in cui attesta l'avvenuto pagamento di diritti di confine (per materie prime), in realtà mai avvenuti.

Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 292 – Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Si tratta di una fattispecie residuale volta ad incriminare, anche nei casi non riconducibili alle ipotesi specifiche precedenti, la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001

Dall'analisi condotta sulle attività di Alphial S.r.l., sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto:

- gestione dell'attività import/export extra UE;

REVISIONE	DATA
5	01/03/2024
MOG 231	

- gestione dei rapporti con gli Spedizionieri Doganali.

Principi di comportamento

Area del Fare.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello, nonché ai Protocolli in materia doganale.

In particolare, è fatto obbligo di:

- effettuare **verifiche** circa i **requisiti abilitativi dello Spedizionario Doganale** (Area Amministrativa);
- regolamentare i rapporti con lo Spedizionario Doganale tramite un **contratto scritto**;
- verificare la **correttezza delle informazioni comunicate allo Spedizionario Doganale** ai fini della dichiarazione doganale (Area Amministrativa);
- attivare la **procedura di revisione della dichiarazione doganale** nel caso venissero ravvisati errori nella dichiarazione doganale (Area Amministrativa);
- custodire con cura ed ordine i **documenti doganali** (Area Amministrativa).

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-*sexiesdecies* del Decreto:

PO-20 – Protocollo Operativo in materia doganale

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge del 9 marzo 2022 n. 22, recante *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”* che introduce nuovi reati presupposto: l’articolo **25-septiesdecies** rubricato *“Delitti contro il patrimonio culturale”* e all’articolo **25-duodevices** rubricato *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

Non si ritiene utile procedere alla disamina delle singole fattispecie di reato, poiché la Società non effettua attività tali da coinvolgere neppure indirettamente beni culturali. Si ritiene, dunque, che i suddetti reati non siano a rischio per la Società e che non richiedano alcun relativo protocollo operativo.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

**RILEVAZIONE DEI RISCHI
DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO
(RISK ASSESSMENT)
ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.**

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:
ALPHIAL S.R.L.
P.IVA: 01733760340
Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

Indice

TITOLO
Indice dei reati presupposto
Attività di Risk Assessment
Note per la compilazione del Risk Assessment
Legenda
Art. 24 , D.Lgs. 231/2001 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Art. 24-bis , D.Lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter , D.Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata
Art. 25 , D.Lgs. 231/2001 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Art. 25-bis , D.Lgs. 231/2001 - Reati di falso nummario
Art. 25-bis.1 , D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter , D.Lgs. 231/2001 - Reati societari
Art. 25-quater , D.Lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione (...)
Art. 25-quater.1 , D.Lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies , D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies , D.Lgs. 231/2001 - Reati di abuso di mercato
Art. 25-septies , D.Lgs. 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro
Art. 25-octies , D.Lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita
Art. 25-octies.1 , D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e
Art. 25-novies , D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-decies , D.Lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
Art. 25-undecies , D.Lgs. 231/2001 - Reati ambientali
Art. 25-duodecies , D.Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies , D.Lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia
Art. 4 , D.Lgs. 231/2001 / Legge 146/2006 - Reati transnazionali
Art. 25-quaterdecies , D.Lgs. 231/2001 - Frodi in materia di competizioni sportive e gioco d'azzardo
Art. 25-quinquiesdecies , D.Lgs. 231/2001 - Reati fiscali
Art. 25-sexiesdecies , D.Lgs. 231/2001 - Reati di contrabbando
Art. 25-septiesdecies , D.Lgs. 231/2001 - Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25-duodeciesdecies , D.Lgs. 231/2001 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

Attività del Risk Assessment

L'Art. 6, co.2, lett. a) e b), ex D.Lgs. 231/2001 [co.2: in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire] introduce il concetto del Risk Assessment come componente fondamentale del Risk Management.

Il Risk Assessment consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi.

Le fasi del Risk Assessment sono costituite dall'analisi preliminare, dall'individuazione dei rischi nonché dalla misurazione e dalla valutazione del rischio residuo.

Nella fase di analisi preliminare sono stati presi in considerazione i processi aziendali (societari e d'impresa) suddivisi ulteriormente, quando necessario e per quanto necessario, in attività ed azioni, sia attraverso interviste ai soggetti "apicali" e ai soggetti "sottoposti", sia attraverso una verifica delle prassi operative in essere presso l'azienda nonché attraverso la valutazione della documentazione fornita (sistema di poteri, deleghe e procure, organigramma, policy e procedure vigenti).

L'analisi preliminare è finalizzata a raccogliere informazioni e dati per mettere in relazione il reato presupposto con le attività aziendali: questo permette l'avvio della fase di individuazione dei rischi.

Per una corretta valutazione dei rischi sono esaminati tutti i reati presupposto, indicati negli articoli del D.Lgs. 231/2001, di cui alla tabella "Indice dei reati presupposto".

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, non siano state rilevate attività sensibili al rischio di commissione del reato stesso, si verificano le seguenti possibilità di valutazione, come esplicitato nella tabella "Note per la compilazione del Risk Assessment": PI (Presupposti Insufficienti) o NA (Non Applicabile).

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, siano state rilevate attività sensibili, si procede all'individuazione delle risorse aziendali coinvolte nonché alla rilevazione dei protocolli di prevenzione (manuali e procedure gestionali e/o organizzative) con una valutazione della probabilità di accadimento dell'evento.

Per la valutazione della probabilità di accadimento si tiene conto, quindi, dell'efficacia sia dei protocolli di prevenzione sia dei controlli di presidio del rischio di commissione del reato presupposto.

Per diversi reati presupposto, il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie e interdittive che possono essere applicate dal Giudice, sulla base dei minimi e massimi edittali, in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Alla luce della suddetta discrezionalità del Giudice, gli strumenti preventivi (protocolli di prevenzione e controlli di presidio del rischio di commissione del reato presupposto) sono stati scelti in modo conservativo avendo considerato, per il singolo reato presupposto, il massimo valore della Magnitudo.

Nel presente documento di Risk Assessment, il rischio di commissione del reato presupposto formalizza la misura del rischio residuo.

L'obiettivo del Risk Assessment è quello di tenere il rischio residuo a livello di accettabilità con un sistema di gestione tale da garantire la prevenzione del rischio attraverso il monitoraggio continuativo dell'efficacia e dell'adeguatezza dei protocolli preventivi nonché dei controlli di presidio del rischio stesso.

La soglia di accettabilità, definita nella tabella "Note per la compilazione del Risk Assessment", sarà monitorata dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei suoi obblighi di vigilanza (Art. 6 co.1 lett. b) ex D.Lgs. 231/2001).

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

Note per la compilazione del Risk Assessment																																												
REATO PRESUPPOSTO	Articolo, comma, lettera e numero del riferimento legislativo indicato specificatamente nel D.Lgs. 231/2001 i cui articoli rappresentano i reati principali.																																											
CONTENUTO del REATO PRESUPPOSTO	Sintesi del contenuto relativo ai commi dell’articolo del reato presupposto per quanto interessa l’applicazione del D.Lgs.231/2001 e s.m.i.																																											
ATTIVITA’ SENSIBILI al REATO PRESUPPOSTO	Individuazione delle attività e/o azioni dei processi che si ritengono SENSIBILI alla commissione delle fattispecie del REATO PRESUPPOSTO. Laddove sia potenzialmente presente il rischio di commissione del reato presupposto ma non vi siano le condizioni nel momento attuale, sarà indicata la presenza dei PI (Presupposti Insufficienti) e si individueranno, quando possibile, gli specifici parametri da tenere sotto controllo. Nel caso in cui non vi siano mai le condizioni per la commissione del reato presupposto ovvero quando il reato presupposto risulta non commissibile nell’ambito delle attività ordinarie e straordinarie dell’azienda, ragionevolmente prevedibili, si indicherà: NA = Non Applicabile																																											
FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI coinvolte	Formalizzazione delle funzioni aziendali (aree/settori) ovvero delle risorse umane coinvolte nelle attività sensibili alla commissione del reato presupposto.																																											
PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	Rilevazione dei protocolli (Manuali, Procedure gestionali e/o organizzative) di prevenzione che contengono indicazioni operative per annullare o ridurre il rischio di commissione del singolo reato presupposto.																																											
R = P x M RISCHIO RESIDUO	<table><tr><td></td><td>Probabilità "P"</td><td>Magnitudo "M"</td><td>Valore</td></tr><tr><td>Inevitabile</td><td>≥ 30%</td><td>Altissima</td><td>5</td></tr><tr><td>Alta</td><td>5% ≤ P ≤ 30%</td><td>Alta</td><td>4</td></tr><tr><td>Moderata</td><td>1% ≤ P ≤ 5%</td><td>Moderata</td><td>3</td></tr><tr><td>Bassa</td><td>0,01% ≤ P ≤ 1%</td><td>Bassa</td><td>2</td></tr><tr><td>Remota</td><td>< 0,01 %</td><td>Irrilevante</td><td>1</td></tr></table>					Probabilità "P"	Magnitudo "M"	Valore	Inevitabile	≥ 30%	Altissima	5	Alta	5% ≤ P ≤ 30%	Alta	4	Moderata	1% ≤ P ≤ 5%	Moderata	3	Bassa	0,01% ≤ P ≤ 1%	Bassa	2	Remota	< 0,01 %	Irrilevante	1	<table><tr><td></td><td>RISCHIO</td></tr><tr><td>0 - 5</td><td>Basso</td></tr><tr><td>6 - 10</td><td>Moderato</td></tr><tr><td>11 - 15</td><td>Alto</td></tr><tr><td>17 - 25</td><td>Altissimo</td></tr><tr><td>N.A.</td><td>Non applicabile</td></tr><tr><td>R.i.</td><td>Requisiti Insufficienti</td></tr></table>			RISCHIO	0 - 5	Basso	6 - 10	Moderato	11 - 15	Alto	17 - 25	Altissimo	N.A.	Non applicabile	R.i.	Requisiti Insufficienti
		Probabilità "P"	Magnitudo "M"	Valore																																								
	Inevitabile	≥ 30%	Altissima	5																																								
	Alta	5% ≤ P ≤ 30%	Alta	4																																								
	Moderata	1% ≤ P ≤ 5%	Moderata	3																																								
	Bassa	0,01% ≤ P ≤ 1%	Bassa	2																																								
	Remota	< 0,01 %	Irrilevante	1																																								
		RISCHIO																																										
	0 - 5	Basso																																										
	6 - 10	Moderato																																										
11 - 15	Alto																																											
17 - 25	Altissimo																																											
N.A.	Non applicabile																																											
R.i.	Requisiti Insufficienti																																											
MAGNITUDO				IRRILEVANTE/BASSA = confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato; MODERATA = sanzione pecuniaria: commissione reato singolo; pluralità di illeciti (sanzione illecito + grave aumentato fino al triplo); ALTA/ALTISSIMA = interdizione: sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell’attività e/o revoca autorizzazioni, licenze e concessioni; pubblicazione sentenza (a carico dell’Ente colpevole); commissariamento; sospensione definitiva.																																								
RISCHIO RESIDUO				R = P x M = Valore di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto Per il calcolo del rischio residuo, il valutatore ha a disposizione la sola variabile Probabilità (P). La Magnitudo (M) è definita sulla base delle sanzioni massime applicabili previste dal legislatore.																																								
RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE	La soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione di reati dolosi è rappresentata da un SISTEMA di PREVENZIONE tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE.																																											
	La soglia concettuale di accettabilità va diversamente modulata in relazione al rischio di commissione di reati colposi ed è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, nonostante la puntuale osservanza dell’OdV dei suoi obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001.																																											

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

LEGENDA

SIGLA	FUNZIONE AZIENDALE
PCDA	Presidente Consiglio di Amministrazione
DIRETT	Direttore Stabilimento (sede Bernareggio e Felino)
CG/ACQ	Responsabile Area Controllo di Gestione e Acquisti
AMM	Responsabile Area Amministrativa
CONT	Responsabile Area Personale e Contabilità
COMM	Responsabile Area Commerciale (Vetro e Plastica)
MAG	Responsabile Area Magazzino
QA/CQ	Responsabile Area Assicurazione Qualità
COMM	Responsabile Area Customer Service (Plastica)
PROD	Responsabile Area Reparto Produzione Flaconi
PLAN	Responsabile Area Planning
OdV	Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
Revisore legale dei conti	Professionista che si occupa di revisione contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e non profit. In generale in una molteplicità di discipline economiche
Collegio Sindacale	Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
P.A. (AdE, CCIAA, INPS, INAIL)	Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Istituto Nazionale Previdenza Sociale; Istituto Nazionale Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro)
PU	Pubblico Ufficiale ai sensi dell'Art. 357 c.p.
IPS	Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'Art. 358 c.p.
Datore di lavoro (DL)	Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
RSL	Rappresentante della Sicurezza per i Lavoratori

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE
Codice Etico	documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società
Protocollo (PO - 01)	Individuazione dei soggetti apicali
Protocollo (PO - 02)	Gestione flussi monetari e finanziari
Protocollo (PO - 03)	Selezione fornitori
Protocollo (PO - 04)	Selezione consulenti
Protocollo (PO - 05)	Selezione personale
Protocollo (PO - 06)	Verifiche ispettive
Protocollo (PO - 07)	Adempimenti per tutela ambientale e sicurezza sul lavoro
Protocollo (PO - 08)	Gestione dei contenziosi
Protocollo (PO - 09)	Utilizzo dei beni aziendali
Protocollo (PO -10)	Gestione smaltimento rifiuti speciali
Protocollo (PO - 11)	Gestione Clienti e Qualità
Protocollo (PO -12)	Gestione omaggi e spese di liberalità
Protocollo (PO -13)	Gestione ed utilizzo di Internet e dei Social Network
Protocollo (PO - 14)	Dichiarazione d'intento
Protocollo (PO - 15)	Transfer Pricing e Determinazione dei prezzi di trasferimento
Protocollo (PO - 16)	Gestione della contabilità e formazione del bilancio
Protocollo (PO - 17)	Presidi in materia di fiscalità
Protocollo (PO - 18)	Presidi ex art. 2086 comma 2 c.c.
Protocollo (PO-19)	Progetto formazione 231
Protocollo (PO-20)	Protocollo in materia doganale
Protocollo (PO-21)	Protocollo per gli adempimenti ex art. 291 c. 5 TUA
Protocollo Whistleblowing	Procedura di ricezione e gestione delle segnalazioni
M.G.S.I.	Manuale per la Gestione della Sicurezza Informatica
DPS	documento adottato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e delle delibere del Garante della Privacy
Statuto	Atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato

SIGLA	SIGNIFICATO
PI	Presupposti Insufficienti
NA	Non Applicabile

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 24 D.Lgs. 231/2001 "Reati commessi nei rapporti con la P.A." ossia "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico."					
Art. 316-bis c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.				P.I.
Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (omissis)	Predisposizione dati ed informazioni necessarie per richieste di sovvenzioni, finanziamenti, contributi.	Organo Amministrativo Area Amministrativa	CE; MOG231;	3=1x3
Articolo 353 codice penale (Turbata libertà degli incanti)	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.	Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione; procedure pubblicistiche per l'aggiudicazione di fondi, contributi, altre erogazioni o agevolazioni	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE; MOG231;	3=1x3
Articolo 353 bis codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione; procedure pubblicistiche per l'aggiudicazione di fondi, contributi, altre erogazioni o agevolazioni	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE; MOG231;	3=1x3
Art. 640, co.2, n.1, c.p.: Truffa ai danni dello stato	...chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito... se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare	Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni; attività legate all'Area Commerciale (perfezionamento vendita, fatturazione); gestione timbratura dei badge	Organo Amministrativo Area Amministrativa Area Commerciale	CE; MOG231;	3=1x3

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	...chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito... e riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	Organo Amministrativo Area Amministrativa	CE; MOG231;	3=1x3
Art. 640-ter c.p.: Frode informatica	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito...	Accesso ed utilizzo dei gestionali dell'Azienda e dei dati contenuti; tutte le attività connesse all'utilizzo di un sistema informatico o telematico; Comunicazioni telematiche obbligatorie ad Enti Statali/previdenziali	Organo Amministrativo Area Amministrativa	CE231; MOG 231; Sistema di tracciabilità e controllo accessi ai sistemi informatici da parte della società IT esterna; accessi e autorizzazioni definiti; Codice di Condotta per l'utilizzo dei sistemi informatici	8=2x4

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 24-bis D.Lgs.231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" ...introdotto dalla Legge 18 marzo 2008 n.48 art.7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"					
Art. 491-bis, c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private: dall'art. 476 all'art. 490 C.P. e art. 492 e 493 c.p.	1) Accesso ed utilizzo dei sistemi e programmi informatici e telematici dell'Azienda; Custodia password ai gestionali dell'Azienda	Organo Amministrativo Area Amministrativa e Risorse Umane Area Controllo di Gestione ed Acquisti Area Magazzino Area Commerciale Vetro Area Customer/Plastica	CE; MOG231; Sistema di tracciabilità e controllo accessi ai gestionali informatici (FUTURE e CQ)o' ; Acquisto, gestione ed aggiornamento dei sistemi di protezione delle reti informatiche; Verbalizzazione attività svolta sulle apparecchiature informatiche; progettazione funzionalità applicative; PO -13	15=3x5
Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	...chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...	2) Accesso e controllo dei gestionali dell'Azienda	Area Personale e Contabilità		
Art. 615-quater, c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	...chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito...	3) gestione timbratura badge per rilevamento presenze dei dipendenti;	Area Personale e Contabilità		
Art. 615-quinquies, c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	...chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito...				
Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	...chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni.	diffusione/installazione di apparecchiature informatiche.	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	CE; MOG231; PO-13	5=1x5

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	...chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito...	tutte le attività che comportano l'utilizzo di apparecchiature informatiche	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	CE; MOG231; verbalizzazione attività svolta sulle apparecchiature informatiche; PO -13	5=1x5
Art. 635-bis, c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	...chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito....	Attività di gestione dei dati e di informazioni informatiche/telematiche	Organo Amministrativo <u>Tutte</u> le Aree coinvolte nell'utilizzo di informazioni, dati e programmi informatici	CE; verbalizzazione attività svolta sulle apparecchiature informatiche; PO -13	5=1x5
Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	...chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.				N.A.
Art. 635-quater, c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	...chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.	Attività di gestione dei dati e di informazioni informatiche/telematiche	Organo Amministrativo Area Commerciale Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	CE; MOG231; verbalizzazione attività svolta sulle apparecchiature informatiche; PO -13	5=1x5
Art. 635-quinquies co.3, c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Se il fatto definito all'Art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento... [co.3] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Art. 635, co.1-2, c.p.: [co.1] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito ... [co.2] La pena è ..., e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; ...				N.A.
Art. 640-quinquies, c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”. ...introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94 art. 2 comma 29 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”					
Art. 416, co.1 - 5 c.p.: Associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con... Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è... I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica...				R.I.
Art. 416, co. 6, c.p.: Associazione per delinquere [diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina]	Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da..				N.A.
Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. [...]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.				N.A.
Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso	... è punito chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.				N.A.
Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.[...].				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 74, DPR 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito Chi partecipa all'associazione è punito con ... La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ... e, nel caso previsto dal comma 2, a ... L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80 [se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate...				N.A.
Art. 407, co.2, lett. a), n.5, c.p.p.: Termini di durata massima delle indagini preliminari [delitti in materia di armi]	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.				N.A.

Art. 25 D.Lgs. 231/01 "Reati commessi nei rapporti con la P.A." ossia "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"

Art. 317, c.p.: Concussione [P.U.= Pubblico Ufficiale]	...Il P.U., abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito...	[Esclusivamente con riferimento alle fattispecie corruttive] Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali e con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze, dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Agenzia delle Dogane, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o dei relativi accertamenti e ispezioni, gestione dei rapporti con le Istituzioni relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge sulla privacy.	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Direttore Stabilimento	CE; MOG231; Sistema di deleghe per il prelievo di denaro; Negoziazioni sempre condotte da due soggetti; PO - 02; PO - 03; PO-04; PO-05; PO-06; PO-08, PO-12, PO-16	25=5x5

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 318 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio	il P.U., per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito...	gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali e con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze, dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o dei relativi	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità, Direttore Stabilimento	CE; MOG231; Sistema di deleghe per il prelievo di denaro; Negoziazioni sempre condotte da due soggetti PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO - 05; PO - 06; PO - 08, PO-16	25=5x5
Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	...il P.U., per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito...	accertamenti e ispezioni, gestione dei rapporti con le Istituzioni relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge sulla privacy.			
Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti	...se il reato dell'art.319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, aumenta la pena.	gestione dei rapporti con la direzione provinciale del lavoro e magistratura per contenziosi con i dipendenti, dei rapporti con l'autorità giudiziaria in occasione di vertenze di carattere penale, civile, tributario o di volontaria giurisdizione.	Organo Amministrativo Area Amministrativa Area Personale e Contabilità Direttore Stabilimento	CE; MOG231; PO -08, PO-16, PO-12	20=4x5
Art. 319-ter co.1 c.p.: Corruzione in atti giudiziari [per favorire o danneggiare una parte processuale]	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena...	gestione flussi finanziari (pagamenti in denaro, assegni o con bonifico bancario)	Organo Amministrativo Area Personale e Contabilità Area Amministrativa	CE; MOG231; PO-02, PO-16, PO-12	15=3x5
Art. 319-ter co.2 c.p.: Corruzione in atti giudiziari [ingiusta condanna alla detenzione]	Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è ...; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è ...				
Art. 319-quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità	[co.1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con....	gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali e con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze, dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o dei relativi accertamenti e ispezioni, gestione dei rapporti con le Istituzioni relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge sulla privacy.	Organo Amministrativo Area Amministrativa Area Personale e Contabilità, Direttore Stabilimento	CE; MOG231; PO-02; PO-03; PO-04; PO-05; PO - 06; PO - 08, PO-12, PO-16	25=5X5

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio [I.P.S.]	Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.	gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali e con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze; dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Uffici di Polizia Giudiziaria, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o dei relativi accertamenti e ispezioni, gestione dei rapporti con le Istituzioni relative allo svolgimento di attività regolate dalla legge sulla privacy.	Organo Amministrativo Area Amministrativa Area Personale e Contabilità Direttore Stabilimento	CE; MOG231; PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO - 05; PO - 06; PO - 08, PO - 12, PO-16	25=5X5
Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore	...Le pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.				
Art. 322 co.1 e co.3, c.p.: Istigazione alla corruzione	[co.1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un PU o ad un IPS che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ... [co.3] La pena di cui al I co. si applica al PU o all'IPS che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.318 c.p	gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali e con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze, dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Uffici di Polizia Giudiziaria, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o dei relativi accertamenti e ispezioni, gestione dei rapporti con le Istituzioni relative allo svolgimento di attività regolate dalla legge sulla privacy.	Organo Amministrativo Area Amministrativa Area Personale e Contabilità Area Magazzino Direttore Stabilimento	CE; MOG231; PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO - 05; PO - 06; PO - 08, PO - 12, PO-16	25=5X5
Art. 322 co.2 e co.4, c.p.: Istigazione alla corruzione	[co.2] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un PU o un IPS a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ... [co.4] La pena di cui al II comma si applica al PU o all'IPS che sollecita una promessa o da-zione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.				

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.				N.A.
...	Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.				
Articolo 346-bis (Traffico di influenze illecite)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (omissis).	Gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali e con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze, dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Uffici di Polizia Giudiziaria, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione di trattamenti previdenziali / assicurativi del personale e/o dei relativi accertamenti e ispezioni, gestione dei rapporti con le Istituzioni relative allo svolgimento di attività regolate dalla legge sulla privacy.	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità, Area Magazzino, Direttore Stabilimento	CE, MO231, PO-02, PO-3, PO-04, PO-05, PO-06, PO-08, PO-12, PO-16	25=5X5
Art. 25-bis D.Lgs.231/2001 "Reati di falso nummario" ossia "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento." In relazione alla commissione dei delitti previsti dal c. p. in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento... ..come modificato dalla L. 99/2009, art.15, co.7 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia."					

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 453, c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	E' punito...chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate..				R.I.
Art. 454 c.p.: Alterazione di monete	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito.				R.I.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene...				R.I.
Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito...	Gestione della cassa, nota spese e rimborsi trasferte	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE; MOG231, PO-02	10=2X5
Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ...	Gestione Cassa ed utilizzo valori bollati	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE; MOG231, PO-02	5=1X5
Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito ...	Gestione Cassa ed utilizzo valori bollati	Organo Amministrativo Area Amministrativa	CE; MOG231; PO-02	5=1X5
Art. 461, c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito...				N.A.
Art. 464 co.1, c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito...	Utilizzo di valori bollati	Area Amministrativa	CE; MOG231; PO-02	5=1X5
Art. 464 co.2, c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	Utilizzo di valori bollati	Area Amministrativa	CE; MOG231; PO-02	6=2x3
Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ...chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, è punito... I delitti previsti ... sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Attività connesse all'utilizzo di marchi di clienti sui prodotti	Organo Amministrativo, Area Reparto Produzione	CE; MOG231	3=1X3

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito... Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti... è punito... I delitti previsti ... sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.				R.I.

Art. 25-bis.1 D.Lgs.231/01 "Delitti contro l'industria e il commercio" ... introdotto dalla L. 99/2009, art.15, comma 7/b "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

Art.513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito...				R.I.
Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito...	Attività di vendita dei prodotti della società	Area Assicurazione Qualità, Area Commerciale, Area Customer Care/Plastia, Area Produzione	CE; MOG231; PO - 03; PO - 04;	3=1x3
Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali	Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito...				R.I.
Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità, o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito...	Gestione del processo di produzione e distribuzione in commercio di fiale e flaconi in vetro e plastica; attività legate alla conformità dell'ordine alle richieste del cliente; programmazione ordini di produzione	Organo Amministrativo, Direttori Stabilimento, Area Commerciale, Area Customer care/Plastica, Area Controllo Sicurezza e Qualità, Area Reparto Produzione; Area Planning.	CE; MOG231; ISO 9001, ISO 15378; Mansionario sulla produzione; Mansionario Controllo Sicurezza e Qualità; PO 03; PO - 04; PO - 11	12=4x3
Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito ... Il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di «messa in commercio».				N.A.
Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera del prodotto, è...				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.	...chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito chi ...introduce nel territorio dello Stato detiene per la vendita, pone in vendita, ... o mette in circolazione i beni di cui al primo comma...				R.I.
Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito...Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.				N.A.

Art. 25-ter D.Lgs.231/01 “Reati societari”
... introdotto dal D.Lgs.11 aprile 2002 n.61 art.3 “Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.”

Art. 2621, c.c.: False comunicazioni sociali	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con ...	Gestione della contabilità generale; la gestione amministrativa di clienti e fornitori e terzi, degli accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso nell'anno, inclusi i costi del personale, le penali contrattuali, i finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi; la verifica dei dati provenienti dai sistemi gestionali; predisposizione della nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge; contabilizzazione delle operazioni infragruppo; gestione finanziaria, dei flussi di danaro, predisposizione del bilancio, della nota integrativa e delle altre comunicazioni sociali obbligatorie; perfezionamento di contratti d'acquisto e di vendita	Organo Amministrativo; Direzione Stabilimento Area Amministrativa Area Commerciale Area Customer Service/Plastica	CE; MOG 231; Controllo periodico degli utenti con accesso al sistema gestionale contabile; Verifica della contabilità generale; fissazione di un numero minimo di riunioni con gli Organi di Controllo; Verbalizzazione Incontri con gli Organi di Controllo, PO-16	20=5x4
Art. 2621-bis, c.c.: Fatti di lieve entità	La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica ... se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori (...) degli altri destinatari della comunicazione sociale.				9 =3x3

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 2622, c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con ... Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.				N.A.
Art. 2625, co.2, c.c.: Impedito Controllo	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti...	Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo, la società di revisione con i Soci, con gli Istituti di Credito e con i Terzi	Organo Amministrativo	CE; MOG231	16=4x4
Art. 2626, c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente i conferimenti ai soci, li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti...	Gestione operazioni sociali	Organo Amministrativo	CE; MOG 231, PO-16	3=1x3
Art. 2627, c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Gli amministratori che, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti....	Gestione operazioni sociali	Organo Amministrativo	CE; MOG 231, PO-16	3=1x3
Art. 2628, c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale, sono puniti...	Gestione operazioni sociali	Organo Amministrativo	CE; MOG231, PO-16	3=1x3
Art. 2629, c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori	...in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.	Gestione operazioni sociali	Organo Amministrativo	CE; MOG231	6=2x3
Art. 2629-bis, c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico... che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito...				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 2632, c.c.: Formazione fittizia del capitale	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti....	Gestione operazioni sociali	Organo Amministrativo	CE; MOG 231; PO-16	6=2x3
Art. 2633, c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti...				R.I.
Art. 2635 co.3, c.c.: Corruzione tra privati	[co.1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, ... [co.2] Si applica la pena di... se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. [co.3] Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste...	Gestione del ciclo attivo (divisione vetro e plastica) gestione dei fornitori e delle consulenze; selezione e assunzione del personale; gestione dei servizi assicurativi; gestione omaggi verso clienti; gestione e disciplina dei rapporti con gli Enti di Certificazione, operazioni di compravendita intra-gruppo; Rapporti con le ditte di smaltimento dei rifiuti.	Organo Amministrativo; Area Amministrativa, Area Assistenza e Contabilità, Area Commerciale Divisione Plastica, Area Commerciale Divisione Vetro, Area Controllo e Gestione Acquisti, Area Assicurazione Qualità	CE; MOG231; PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO - 05; PO -07; PO- 08; PO - 11; PO 12; PO- 14; PO - 15, PO-16	25=5x5
Articolo 2635-bis codice civile (Istigazione alla corruzione tra privati	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, [...], qualora la sollecitazione non sia accettata.	Gestione del ciclo attivo (divisione vetro e plastica) gestione dei fornitori e delle consulenze; selezione e assunzione del personale; gestione dei servizi assicurativi; gestione omaggi verso clienti; gestione e disciplina dei rapporti con gli Enti di Certificazione, operazioni di compravendita intra-gruppo; Rapporti con le ditte di smaltimento dei rifiuti.	Organo Amministrativo; Area Amministrativa, Area Assistenza e Contabilità, Area Commerciale Divisione Plastica, Area Commerciale Divisione Vetro, Area Controllo e Gestione Acquisti, Area Assicurazione Qualità	CE; MOG231; PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO - 05; PO -07; PO- 08; PO - 11; PO 12; PO- 14; PO - 15, PO-16	25=5X5
Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito...	Partecipazione alle Assemblee	Organo Amministrativo, Soci	CE; MOG231	8=2x4

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati e non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito....				R.I.
Art. 2638 co.1 e 2, c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti....	Rapporti con le autorità di Vigilanza	Organo Amministrativo	CE; MOG231; Verbalizzazione incontri con Collegio Sindacale e Società di Revisione	15=3x5
Art. 54 del D.lgs. 19/2023	Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.	Gestione delle operazioni straordinarie	Organo Amministrativo	CE; MOG 231; PO-16	6=2x3

Art. 25-quater D.Lgs. 231/01 "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" ... introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n.7 art.3 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme"					

Art. 3, Legge 7/2003: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [D.Lgs. 231/2001, Art. 25-quater: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni]	In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie... Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo: Art. 2 [co1] Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito .. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito .. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.				N.A.
Art. 270 bis.1 c.p.: Circostanze aggravanti ed attenuanti	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.				N.A.
Art. 270 ter c.p.: Assistenza agli associati	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito.. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.				N.A.
Art. 270 quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito.. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita ..				N.A.
Art. 270 quater.1 c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 270 quinquies c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito .. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies ..				N.A.
Art. 270 sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.				N.A.
Art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo (...)				N.A.
Art. 280 bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito (...)				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 289 - bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito (...) omissis				N.A.
Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso (..) <i>Omissis</i>				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M

Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (delitti contro la vita e l’incolumità individuale)” ...introdotto da L.9 gen. 2006, n.7 art. 8 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”					

Art. 583-bis, c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	In relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 583-bis del codice penale si applica all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria...chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito... Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito ... Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati..., si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività...				N.A.

Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01 “Delitti contro la personalità individuale” ...introdotto dalla L. 228/2003 e aggiornato dalla L. 06/02/2006 n.38 art.10 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.”					

Art 600, c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito... La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.				N.A.
Art. 600-bis, co.1, c.p.: Prostituzione minorile	Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito...				R.I.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 600-bis, co.2, c.p.: Prostituzione minorile [età compresa tra i 14 e i 18 anni]	... Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito...				R.I.
Art. 600-ter, co.1 e co.2, c.p.: Pornografia minorile [reclutamento o utilizzo di minore]	Chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico...	la selezione e gestione di fornitori che utilizzano manodopera e che sono tenuti al rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela del lavoro, delle donne, delle norme sulla salute, condizioni di sicurezza ed igiene	Organo Amministrativo, Direttore Stabimento, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità, Area Commerciale Plastica, Area Commerciale Vetro	CE; MOG231; PO - 03; PO - 04; PO - 05	5=1x5
Art. 600-ter, co.3 e co.4, c.p.: Pornografia minorile [offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica]	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito ... Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito...	Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori/consulenti e personale; utilizzo di Internet e navigazione su siti web	Organo Amministrativo, Direttori Stabimento, Area Amministrativa, Area Acquisti, Area Assicurazione Qualità, Area Reparto Produzione	CE; MOG231; PO - 03; PO - 04; PO - 05	5=1x5
Art. 600-quater c.p.: Detenzione di materiale pornografico	Chiunque..., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito....	Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori/consulenti e personale che sono tenuti al rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela del lavoro minorile, delle donne, delle norme sulla salute, condizioni di sicurezza ed igiene; utilizzo di Internet e navigazione su siti web; la selezione e la gestione del personale dipendente e/o in rapporto di collaborazione.	Organo Amministrativo, Direttori Stabimento, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità, Area Acquisti, Area Assicurazione Qualità, Area Reparto Produzione	CE; MOG231; PO - 03; PO - 04; PO - 05; PO - 13	5=1x5
Art. 600-quater.1 c.p.: Pornografia virtuale	...si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse... Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.				
Art. 600-quinquies, c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito....				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 601 c.p.: Tratta di persone	Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno è punito.... La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto...				N.A.
Art. 601 bis c.p. Traffico di organi prelevati da viventi	Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito ... Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito ... Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ...chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.. (omissis)				N.A.
Art. 602, c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi	Chiunque... acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito...				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 609-undecies, c.p.: Adescamento di minorenni	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies c.p., adessa un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato... Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.				N.A.

Art. 25-sexies D.Lgs. 231/01 "Abusi di mercato" market abuse / insider trading ...introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 art. 9 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004" (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 TUF Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria... Parte V – Sanzioni; Titolo I-bis - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; Capo II - Sanzioni penali; Art. 184: Abuso di informazioni privilegiate	[co.1] E' punito... chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente [la società emittente gli strumenti finanziari, ndr], della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). [co.2] La stessa pena... si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni suddette...				N.A.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 TUF Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria... Parte V – Sanzioni; Titolo I-bis - Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; Capo II - Sanzioni penali; Art. 185: Manipolazione del mercato	Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito ...				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001 "Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute e sicurezza sul lavoro" ... introdotto dalla Legge 3 Agosto 2007, n. 123 art.9 (Responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da illecito penale) e successivamente modificato dall'Art. 300 del D.Lgs. 81/2008					
Art. 589, c.p.: Omicidio colposo [commesso con violazione dell'art.55, co. 2, D.Lgs. 81/2008]	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito ... Art. 55, co.2, D.Lgs. 81/2008: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 1. E' punito con ... il datore di lavoro: per la violazione dell'art.29, co.1; che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 17.	Ruolo del datore di lavoro	Organo Amministrativo	CE; MOG231; Documento di valutazione dei rischi efficiente ed adeguatamente diffuso; Delega funzione ex art. 16 D.Lgs. 81/08; PO - 10	25=5x5
	co.1; 1. è punito con Il datore di lavoro: per la violazione dell' art. 29, co.1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2) nei casi previsti al co.1 lett.a), si applica la pena ... se la violazione è commessa: nelle aziende di cui all' art. 31, co.6, lettere a), b), c), d), f) e g);	Stanziamiento budget annuale di spesa in materia di sicurezza sul lavoro	Organo Amministrativo Area Amministrativa	CE; MOG231; Documento di valutazione dei rischi efficiente ed adeguatamente diffuso; Delega funzione ex art. 16 D.Lgs. 81/08; PO -02; PO - 10	
	in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione	Gestione rapporto di lavoro, formazione personale	Organo Amministrativo, RSPP	CE; MOG231; Documento di valutazione dei rischi efficiente ed adeguatamente diffuso (DVR)	
	smaltimento e bonifica di amianto; per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.	Corretta esecuzione degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza (cartellonistica obbligatoria, periodicità visite mediche)	Organo Amministrativo RSPP	CE; MOG231, DVR; PO - 10	
	Art. 31, co.6, D.Lgs. 81/2008: ... nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;	1)gestione degli ambienti di lavoro (uffici) e sicurezza fisica; 2)corretto utilizzo dei macchinari; manutenzione dei macchinari di produzione e degli apparecchi di serigrafia; 3) controllo carico/scarico merci, supervisione del magazzino 4) gestione del laboratorio	Organo Amministrativo, Area Reparto Produzione; Area Magazzino; Area Assicurazione Qualità Area Assicurazione Qualità	CE; MOG231; Documento di valutazione dei rischi efficiente ed adeguatamente diffuso ed aggiornato (DVR); PO - 10	
	nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28, e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.				

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 590, c.p.: Lesioni personali colpose	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito... Se la lesione è grave la pena è (maggiore), se è gravissima (è ancora maggiore). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è (aumentata) e la pena per le lesioni gravissime è (ulteriormente aumentata)..	gestione degli ambienti di lavoro (uffici); manutenzione dei macchinari di produzione e degli apparecchi di serigrafia; controllo carico/scarico merci; supervisione del magazzino; stress psicofisico da lavoro correlato. gestione del laboratorio	Organo Amministrativo, Area Reparto Produzione; Area Magazzino; Area Assicurazione Qualità Area Assicurazione Qualità	CE; MOG231; PO - 10	10=2x5

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" ...introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 art.63 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni."					

Art. 648, c.p.: Ricettazione	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito...	Selezione fornitori; emissione ordini e conferme di ordini di acquisto; stipulazione ed esecuzione di contratti; valutazione richieste di offerta, negoziazione e gestione della conclusione del contratto; gestione anagrafica dei fornitori e clienti, registrazione e liquidazione	Organo Amministrativo, Direttore Stabilimento; Area Amministrativa, Area Commerciale Divisione Vetro; Area Commerciale Divisione plastica; Area Acquisti e Controllo di gestione; Area Assicurazione Qualità; Area Magazzino, Area Planning	CE; MOG231; tracciabilità informatica del contatto e del processo di acquisto/vendita mediante email e il gestionale FUTURE; archiviazione PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO- 05; po - 11; PO- 12; PO - 13; PO -14; PO- 15, PO-16	25=5x5
Art. 648-bis, c.p.: Riciclaggio	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito...	fatture; verifica e registrazione note di credito; riconciliazione estratti conto corrente e operazioni di cassa; gestione e registrazione degli incassi; attività di cessione dei crediti predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere; donazioni e omaggi; verifica ammanchi in magazzino; rapporti con agenti di vendita.			
Art. 648-ter, c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito...				

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 648-ter.1, c.p.: Autoriciclaggio	Si applica la pena (...) a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [...]	Selezione fornitori; emissione ordini e conferme di ordini di acquisto; stipulazione ed esecuzione di contratti; valutazione richieste di offerta, negoziazione e gestione della conclusione del contratto; gestione anagrafica dei fornitori e clienti, registrazione e liquidazione fatture; verifica e registrazione note di credito; riconciliazione estratti conto corrente e operazioni di cassa; gestione e registrazione degli incassi; predisposizione dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere; donazioni e omaggi; inventario del magazzino; operazioni compravendita infragruppo.	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Area Commerciale Divisione Vetro e Divisione plastica; Area Acquisti e Controllo di gestione; Area Assicurazione Qualità; Area Magazzino, Area Planning	CE; MOG231; PO - 02; PO - 03; PO - 04; PO - 12; PO-15, PO-16, PO-17	25=5x5
Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"					
Art. 493-terCodice Penale (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito [...].Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	Gestione dei flussi finanziari; utilizzo dei beni aziendali; utilizzo strumenti di pagamento digitali e/o elettronici	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE; MOG231; Sistema di tracciabilità e controllo accessi ai gestionali informatici; procedure per l'utilizzo di strumenti di pagamento digitali o elettronici; PO 02 ; PO 07	8=2x4
Art. 493-quaterCodice Penale (Determinazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito [...]				P.I.
Art. 512-bis reato di trasferimento fraudolento di valori	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Gestione dei flussi finanziari Gestione del flusso di cassa	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Acquisti	CE; MOG231; Sistema di tracciabilità e controllo accessi ai gestionali informatici; procedure per l'utilizzo di strumenti di pagamento digitali o elettronici; PO 02 ; PO 07	8=2x4
Art. 640-ter, comma 2, Codice Penale (Frode informatica, ipotesi aggravata)	La pena è [...] se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	Gestione dei flussi finanziari; utilizzo dei beni aziendali; utilizzo strumenti di pagamento digitali e/o elettronici	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE; Sistema del doppio controllo; sistema informatico; Informatizzazione di tutti i processi e loro tracciabilità completa; PO-02, PO-07	8=2x4

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" ...introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n.99 art.15 comma 7, lettera c "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia."					

Art. 171, co. 1, lettera a-bis), L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore"	Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ...mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.	Consegna ed installazione/configurazione prodotti informatici; attività di progettazione; attività che coinvolgono l'utilizzo di programmi informatici	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Direttori Stabilimento, Area Commerciale Divisione Plastica, Area Commerciale Divisione Vetro, Area Gestione Controllo/Acquisti; Area Magazzino; Area Planning; Area Assicurazione Qualità	CE; MOG231; Mansionari e job description; PO-13;	12=3x4
Art. 171, co. 3, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore"	...se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (omissis)				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 171-bis, co.1, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 “Diritti d’autore”	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.	Consegna ed installazione/configurazione prodotti informatici; attività di progettazione dei prodotti; attività che coinvolgono l'utilizzo di programmi informatici.	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Direttori Stabilimento, Area Commerciale Divisione Plastica, Area Commerciale Divisione Vetro, Area Gestione Controllo/Acquisti; Area Magazzino; Area Planning; Area Assicurazione Qualità.	CE; MOG231; Mansionari e job description; PO-13	12=3x4
Art. 171-bis, co.2, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 “Diritti d’autore”	Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 171-ter, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore"	[co.1] È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con... chiunque a fini di lucro: abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ...	utilizzo di programmi e software informatici che richiedono la licenza d'uso	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Direttori Stabilimento, Area Commerciale Divisione Plastica, Area Commerciale Divisione Vetro, Area Gestione Controllo/Acquisti; Area Magazzino; Area Planning; Area Assicurazione Qualità	CE; MOG231; Mansionari e job description; PO-13	10=2x5
...	...pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, ...				N.A.
	cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla				N.A.
...	f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale				N.A.
	h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. [co.2] È punito con .. chiunque: riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; ...				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
...	... esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. [co.3] La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. [co.4] La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. (co.5) Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 171-septies, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore"	La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche: ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque				N.A.
	circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione Comma 1: "ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro". -----				
Art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore"	... è punito... chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.				R.I.
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" ...introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 art.4 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale."					
Art. 377-bis, c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	... chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito...	Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità ad essa legate; gestione procedimenti (penali, civili e amministrativi).	Organo Amministrativo Area Amministrativa	CE; MOG231; PO - 06; PO - 08, PO-16	12=3x4

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 "Reati ambientali" ...introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 art.2 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni."					
Art. 452-bis, c.p.: Inquinamento ambientale	E' punito con ... chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata... (omissis)	Attività di stoccaggio e deposito rifiuti speciali; gestione e controllo dei contenitori per la loro raccolta	Organo Amministrativo, Direttore Stabilimento, Area Amministrativa, Area Reparto Produzione	CE; MOG231; PO - 09	10=2x5
Art. 452-quater c.p.: Disastro ambientale	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con ... Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata .. (omissis)				N.A.
Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Attività di stoccaggio e deposito rifiuti speciali; gestione e controllo dei contenitori per la loro raccolta	Organo Amministrativo, Direttore Stabilimento, Area Amministrativa, Area Reparto Produzione	CE; MOG231; PO - 09	10=2x5
Art. 452 sexies, c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con ... chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.				N.A.
Art. 452 octies, c.p.: Circostanze aggravanti	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art 452 quaterdecies c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti é punito .. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica .. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e puo' subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.. <i>(omissis)</i>				N.A.
Art. 727-bis, c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	...Uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con..., salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con ...				N.A.
Art. 733-bis, c.p.: Danneggiamento di habitat	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con...				N.A.
Art, 137. D.Lgs. 152/2006: Scarichi di acque reflue industriali	[co.2] Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è... [co.3] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107...				N.A.
Art. 137, D.Lgs. 152/2006: Scarichi di acque reflue industriali	co.5) (primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con...				N.A.
	[co.11] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con... [co.13] Si applica sempre la pena... se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 256, D.Lgs. 152/2006: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	[co.1] Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: con la pena... se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena...se si tratta di rifiuti pericolosi. [co.3] Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito... Si applica la pena...se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. [co.5] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito... [co.6] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con...	Raccolta di rifiuti speciali pericolosi derivanti dal processo di produzione, dall'attività di serigrafia, dall'utilizzo di vernici	Organo Amministrativo, Direttore Stabilimento, Area Amministrativa, Area Reparto Produzione	CE; MOG231; PO-09	10=2x5
Art. 257, D.Lgs. 152/2006: Bonifica dei siti	[co.1] Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acquedotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt.242 e seg.. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art.242, il trasgressore è ...[co.2] Si applica la pena... se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.				N.A.
Art. 258, D.Lgs. 152/2006.: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	[co.4] Si applica la pena...a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 259, D.Lgs. 152/2006: Traffico illecito di rifiuti	[co.1] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito... La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. ----- Nota: il regolamento CEE 259/1993 è stato abrogato dal Reg. 1013/2006/CE, l'articolo corrispondente al 26 è l'art.2, punto 35 "spedizione illegale".				R.I.
Art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	[co.6] Si applica la pena.. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti [co.7] Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con ... in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. ----- ...				N.A.
Art. 279, D.Lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di qualità dell'aria	[co.5] Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito... Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.) si applica sempre la pena...se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Nota: Si veda il D.Lgs. 155/10 -Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.				N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 1, L. 150/1992: Traffico non autorizzato di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento CE n.338/97	[co.1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito... chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg.(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modifica-zioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Reg.: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Reg.(CE) n. 338/97 omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg.(CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle				N.A.
	prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 , nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Reg.(CE) n. 939/97 detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari. senza la prescritta documentazione. [co.2] In caso di recidiva, si applica la sanzione... Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.				N.A.
Art. 2, L. 150/1992: Traffico non autorizzato di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento CE n.338/97	[co.1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ... chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg.(CE) n. 338/97, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97...				N.A.
	utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338 /97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Reg. (CE) n. 939 /97 della Commis., del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. [co.2] In caso di recidiva, si applica la sanzione ...Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.				N.A. N.A.

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 3-bis, L. 150/1992: Falsificazione certificati per il commercio degli esemplari	[co.1] Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene..				N.A.
Art.6, L. 150/1992: Detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica	[co.4] Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito...				N.A.
Art. 3, L. 549/1993: Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive	[co.6] Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito... Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.				N.A.
Art. 8, D.Lgs. 202/2007: Inquinamento doloso	[co.1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (divieto di sversamento di sostanze inquinanti) sono puniti... [co.2] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica...				N.A.
Art. 9, D.Lgs. 202/2007: Inquinamento colposo	[co.1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti... [co.2] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica...				N.A.
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ...introdotto dal D.Lgs. 30 novembre 2012, n. 109					
Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione): Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	[co.12] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. [co.12-bis] Le pene per il fatto previsto dal co.12 sono aumentate...: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. ----- Art. 603-bis c.p. comma 3 (introdotto da L. 148/2011).	Stipulazione di contratti di lavoro di stranieri	Organo Amministrativo Direttore Stabilimento, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	CE; MOG231; PO-05	9=3x3
	Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento di pena...: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro ...				

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Articolo 12 comma 3, 3bis, 3-ter decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro [...]				P.I
Articolo 12 comma 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. (omissis)	Stipulazione dei contratti di lavoro	Organo Amministrativo Direttore Stabilimento, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	CE; MOG231; PO-05	9=3X3
Art. 25- terdecies D.Lgs. 231/2001 "Razzismo e Xenofobia" .. introdotto dalla L. 20 novembre 2017 n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"					
Art. 604 bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) ...chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2. <i>(soppresso)</i>; 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	Attività di gestione, selezione dei fornitori, dei consulenti e del personale; utilizzo di Internet e Social Network	Organo Amministrativo, Direttore Stabilimento, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità, Area Commerciale, Area Customer Service Divisione Plastica, Area Magazzino, Area Assicurazione Qualità, Area Reparto Produzione, Area Planning, Area Controllo di Gestione e Acquisti	CE; MOG231; PO -03, PO - 04, PO - 05, PO - 13	16=4x4
Art. 4 D.Lgs. 231/2001 "Reati commessi all'estero" - Artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Reati transnazionali" "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati all'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"					

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 416, c.p.: Associazione per delinquere	[presente nell'Art. 24-ter] Si considera un reato transnazionale, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua pre- parazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.				N.A.
Art. 416-bis, c.p.: Associazione di tipo mafioso	[presente nell'Art. 24-ter]				N.A.
Art. 291-quater del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, DPR 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dalla Legge 19/2001:	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti... Art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri: Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel				N.A.
Art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	[presente nell'Art. 24-ter]				N.A.
Art. 12, co. 3, co.3-bis, co.3-ter e co.5, D.Lgs. 286/98 come modificato dalla Legge n. 189/02: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.	...chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito...La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità...				N.A.
	3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo				N.A.
Art.377-bis, c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	[presente nell'Art. 25-novies.1]				N.A.
Art. 378, c.p.: Favoreggiamento personale	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito... Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.				N.A.

Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Frode in manifestazioni sportive)	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa (omissis)				N.A.
Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)	Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito [...] Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito [...]. È punito [...] chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.[...]				N.A.
Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 - "Reati tributari"					
Articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta)	È punito [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Gestione della fatturazione e della contabilità; redazione delle dichiarazioni fiscali	Organo amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	25=5X5
Art. 3 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare	Gestione della fatturazione e della contabilità; redazione delle dichiarazioni fiscali	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	25=5X5
	2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.				
	3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.				
Art. 8 co 1, 2 bis D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti)	1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Emissione delle fatture, verifica fornitori	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	25=5X5
	2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.				
	2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.				
Art. 10 D.Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Gestione e custodia dei documenti contabili	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	25=5X5
Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)	E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative	Alienazione beni mobili e immobili, cessioni e operazioni straordinarie, verifiche sulle	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	15=3X5

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 4 D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro	Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:	Gestione della fatturazione e della contabilità; redazione delle dichiarazioni fiscali; verifica fornitori	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	15=3X5
Art. 5 D. Lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro	E' punito con la reclusione [...] chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.	Gestione della fatturazione e della contabilità; redazione delle dichiarazioni fiscali; verifica fornitori	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	15=3X5
Art. 10-quater (Indebita compensazione) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro	E' punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. B263:G271	Gestione della fatturazione e della contabilità; redazione delle dichiarazioni fiscali; verifica fornitori	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-16, PO-17	15=3X5
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 - "Reati di contrabbando"					
Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci <u>estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle</u>	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore; c) con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	3=1X3

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	9=3X3	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali	Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 291 bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.				N.A.
Art. 291 quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.				N.A.
Art. 292 - Altri casi di contrabbando	Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.	Gestione import/export; Gestione dei rapporti con lo Spedizioniere Doganale; gestione dei flussi informativi con lo Spedizioniere Doganale	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	CE, MO231, PO-20	9=3X3
Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale					
Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.				N.A.
Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali	Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.				
Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di				
Art. 518-undecies c.p.	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.				

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.				
Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.				
Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte	È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti (omissis)				
Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali	Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.				
Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.				
Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occultata una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.				
Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici					
Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.				N.A.
Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza				

REVISIONE	DATA
6	01/03/2024
RA 231	

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITA' SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO	FUNZIONI e RISORSE AZIENDALI coinvolte	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	RISCHIO RESIDUO R = P x M
	delittuosa, e' punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.				
Art. 518-terdecies c.p Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.				

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

AZIENDA:
ALPHIAL S.R.L.
P.IVA: 01733760340
Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	06/03/2020	Prima revisione: aggiunta dei flussi informativi previsti dai nuovi Protocolli Operativi.
2	08/04/2021	Seconda revisione: aggiunta dei flussi informativi previsti dai nuovi Protocolli Operativi.
3	20/03/2023	Terza revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo; (iii) modifica indirizzo e-mail dell'OdV.

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

SOMMARIO

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. TERMINOLOGIA**
- 3. RESPONSABILITÀ DELL'APPLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO**
- 4. MODALITÀ OPERATIVE**
 - 4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO
 - 4.1.1 Flussi tabella sinottica dei flussi informativi ordinari
 - 4.1.2 Tabella sinottica dei flussi informativi straordinari
 - 4.1.3 Canali informativi per i responsabili di predisposizione e/o invio verso l'OdV
 - 4.2 ARCHIVIAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
 - 4.3 FLUSSI DALL'ODV
- 5. DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO**

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente protocollo è quello di definire le modalità di gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, di seguito denominato OdV, a supporto dell'attività di monitoraggio e in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, co.2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Tali flussi sono relativi all'esecuzione delle attività sensibili e si compongono di informazioni ordinarie e straordinarie da predisporre (a richiesta) o da trasmettere (periodicamente) all'OdV.

I flussi informativi sono disegnati in base alle specifiche esigenze di Alphial S.r.l. (di seguito anche "Società"), a seguito della mappatura delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto formalizzata nel documento di Risk Assessment [RA231].

I flussi informativi, canalizzati da opportuni processi di comunicazione della Società sono una componente essenziale di un sistema di assicurazione interno. Senza un sistema informativo efficiente, che consenta alla Società di conoscere (e anticipare) i rischi connessi allo svolgimento delle diverse attività non è possibile impostare azioni di risposta e attività di assicurazione.

Un sistema di comunicazione efficiente è, quindi, un elemento fondamentale per una organizzazione che opera a ciclo continuo e che si pone l'obiettivo di migliorare costantemente i propri processi, nel rispetto della legislazione vigente e delle sentenze giurisprudenziali di riferimento.

Il novero delle informazioni rilevanti al fine di individuare e valutare i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi della Società è ampio; non comprende soltanto informazioni di natura economico e finanziaria, ma anche, ad esempio, informazioni relative alla attività produttiva e commerciale, nonché informazioni sulla produzione di norme e regolamenti che possono avere impatto sull'attività della Società.

Le informazioni, oggetto di predisposizione e/o invio, possono, inoltre, essere di natura quantitativa o qualitativa e possono aver origine interna o esterna alla Società, nonché essere opportunamente formalizzate o avere, piuttosto, carattere informale.

I flussi informativi, oggetto della presente procedura, assumono particolare rilevanza in chiave di prevenzione della commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

L'Organismo di Vigilanza, grazie a tali flussi informativi opportunamente strutturati, viene a conoscenza delle vicende della Società sotto profili rilevanti in termini di compliance (conformità legislativa e normativa) e può in tal modo, fornire elementi conoscitivi utili all'Organo Amministrativo per orientare le scelte gestionali preventive o, altresì, fornire elementi conoscitivi utili.

Nonostante l'Organismo di Vigilanza possa accedere a tutte le fonti informative della Società senza necessità di autorizzazioni (fermo restando l'obbligo di riservatezza), l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV è di fondamentale importanza quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sulla adeguatezza ed efficacia del Modello di Organizzazione Gestione e Assicurazione nonché di accertamento, a posteriori, delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di un reato.

La responsabilità dell'aggiornamento del presente documento è a cura dell'Organismo di Vigilanza; tale aggiornamento è recepito e diffuso alle funzioni interessate a cura dell'Organo Amministrativo.

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

2. TERMINOLOGIA

Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività sensibile:** attività a rischio di commissione del reato ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato.
- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Assicurazione adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell’impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di Assicurazione (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una cross reference fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del Modello stesso;
- **Obbligo di riservatezza:** i componenti sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, mentre non sussiste tale obbligo nei confronti del Presidente del CdA e del Collegio Sindacale; i componenti dell’OdV si astengono, inoltre, dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’OdV. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché sull’aggiornamento dello stesso;
- **Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 [OV231]:** documento redatto dal CdA, che definisce composizione e modalità operative dell’Organismo di Vigilanza;
- **Regolamento dell’OdV:** documento per mezzo del quale l’Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento, in autonomia di poteri di iniziativa e Assicurazione;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Responsabili della predisposizione e/o invio all’OdV:** soggetti responsabili della predisposizione e/o dell’invio delle informazioni nonché del monitoraggio dei processi sensibili di loro competenza e del rispetto delle regole adottate per garantire il presidio dei rischi e la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché di segnalare eventuali problematiche o anomalie che rendano opportuno un aggiornamento del Modello 231;
- **Società o Impresa:** Alphial S.r.l.

3. RESPONSABILITÀ DELL’APPLICAZIONE E DELL’AGGIORNAMENTO

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

La responsabilità dell'applicazione del presente documento è dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuno Responsabile della predisposizione e/o dell'invio all'OdV, in qualità di preposto alla completa e corretta adozione delle regole di **Alphial S.r.l.** a presidio dei rischi individuali nei settori di sua competenza, è tenuto a:

- **Predisporre adeguata informazione**, secondo quanto richiesto dall'Organismo di Vigilanza, che sarà oggetto di verifica da parte dell'OdV stesso in occasione delle proprie attività di monitoraggio;
- **Trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, informazioni che attestino il rispetto**, nell'ambito dei processi sensibili da questi gestiti, **delle regole sancite dal Modello 231** nonché segnalare eventuali eccezioni o situazioni che richiedano un aggiornamento del Modello stesso.

Tale obbligo di informativa si estende, in particolare, a:

PCDA	Presidente Consiglio di Amministrazione
C	Consiglieri
AMM	Area Amministrativa
CONT	Area Personale e Contabilità
DIRETT	Direzione Stabilimento
COMM	Area Commerciale
CG/ACQ	Area Controllo di Gestione e Acquisti
CUST/PLA	Area Customer Service/Plastica
QA	Area Assicurazione Qualità
PROD	Area Reparto Produzione
MAG	Area Magazzino
PLAN	Area Planning
OdV	Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Assicurazione adottato dalla Società, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
Revisore legale dei conti	Professionista che si occupa di revisione contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e Assicurazione interno ed esterno delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e non profit. In generale in una molteplicità di discipline economiche
Collegio Sindacale	Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
P.A. (AdE, CCIAA,	Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Istituto Nazionale

La presente procedura è ad esclusivo uso interno; qualsiasi copia emessa per uso esterno deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del CDA.

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

INPS, INAIL)	Previdenza Sociale; Istituto Nazionale Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro)
PU	Pubblico Ufficiale ai sensi dell'Art. 357 c.p.
IPS	Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'Art. 358 c.p.
Datore di lavoro (DL)	Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
RSL	Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori
RSU	Rappresentanza Sindacale Unitaria

La presente procedura è rivolta, inoltre ai componenti dell'Organismo di Vigilanza che, come qui già ribadito e come sottoscritto nel regolamento dell'OdV, assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, e la cui divulgazione potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste nel Modello 231.

L'OdV ha, inoltre, il compito di favorire il flusso delle informazioni da parte della struttura di Alphial S.r.l. e mantenere attivo un canale informativo aperto con le strutture di Assicurazione ed altri soggetti.

4. MODALITÀ OPERATIVE

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità operative per la gestione dei flussi informativi verso e dall'OdV a cui non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento dell'attività della Società.

I flussi informativi in esame (individuati nelle tabelle sinottiche presentate di seguito) consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presidi di Assicurazione, evidenziando:

- per quanto concerne le criticità, gli eventi (individuati anche in base a soglie qualitative e/o quantitative) maggiormente significativi in termini di potenziale rischio di commissione dei reati e gli eventuali indici di anomalia;
- per quanto riguarda la gestione delle attività sensibili definite da specifici protocolli (procedure, istruzioni, registrazioni, ...), le possibili problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione previsti dal Modello 231, nonché eventuali modifiche dei protocolli stessi che risultano necessarie quale adeguamento all'operatività di **Alphial S.r.l.**

L'Organismo di Vigilanza richiede, alle funzioni interessate ad attività a rischio di commissione di un reato, informazioni ordinarie e straordinarie, come di seguito specificate.

L'OdV richiede informazioni ordinarie alle funzioni interessate nelle attività sensibili alla commissione del reato presupposto, alle funzioni di Assicurazione e agli organi sociali; la periodicità della

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

predisposizione e/o invio delle informazioni all'OdV, nonché il loro contenuto minimo, sono funzionali al livello di rischio di commissione del reato di presupposto.

Il contenuto delle informazioni riguarda in particolare:

- Notizie significative sulle attività svolte;
- Modifiche organizzative e/o di business eventualmente intervenute;
- Modifiche procedurali eventualmente intervenute;
- Eventuali attestazioni di conformità alle prescrizioni legislative e del Modello 231.

L'OdV richiede informazioni straordinarie relative a criticità riscontrate, che possono riguardare:

- procedimenti posti in essere dalla Magistratura in relazione ai reati presupposto;
- risultanze di indagini interne, dalle quali sono emerse infrazioni del Modello 231;
- procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per infrazioni del Modello 231 o del Codice Etico;
- possibili segnalazioni su violazioni del Modello 231;
- indici di anomalie (ad es. aumento dell'indice degli infortuni);
- problemi riscontrati nella gestione dei presidi di Assicurazione interni.

Maggiore dettaglio sulla richiesta informativa è fornito nelle tabelle sinottiche che contengono indicazioni specifiche su informazioni e documenti da predisporre e/o inviare all'OdV.

4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO

I flussi informativi, relativi alle diverse attività sensibili a rischio di commissione dei reati presupposto, sono funzionali al monitoraggio da parte dell'OdV sull'adeguatezza e l'efficacia preventiva del Modello di Organizzazione Gestione e Assicurazione ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

L'elenco dei flussi informativi è ordinato secondo il diverso Responsabile della predisposizione e/o dell'invio all'OdV.

Le tabelle sinottiche raccolgono i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazioni per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità della predisposizione e/o dell'invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Si sottolinea, in particolare, la definizione dell'azione da eseguire (es. predisposizione/invio) e la sua periodicità (es. semestrale/a richiesta/al verificarsi dell'evento).

Di seguito sono descritte le possibili azioni richieste:

- **Invio**: i flussi informativi dovranno pervenire all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu ;
- **Predisposizione**: l'OdV richiede la predisposizione della documentazione richiesta da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni singolo momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

TABELLA SINOTTICA DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazione per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
PO-01 Gestione della struttura dell'organizzazione aziendale	Comunicazione su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure (anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
	Modifiche documenti sociali (Statuto Atto Costitutivo) Modifiche dell'Organigramma aziendale; Aggiornamento/modifiche dei mansionari e job description.	Organo Amministrativo	Invio /al verificarsi dell'evento
	Comunicazione su qualsiasi comportamento anomalo e/o evento inusuale	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
PO-02 Gestione dei flussi monetari e finanziari	Comunicazioni su eccezioni comportamentali ed eventi inusuali o deroghe, indicando le ragioni delle difformità	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	Invio/ al verificarsi dell'evento
Gestione pagamenti intercompany	Reportistica movimenti bancari infragruppo	Area Personale e Contabilità	Invio/annuale
Gestione dei valori bollati	Segnalazione di falsità e alterazione delle marche	Area Amministrativa	Invio/al verificarsi

La presente procedura è ad esclusivo uso interno; qualsiasi copia emessa per uso esterno deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del CDA.

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

Gestione flussi monetari e finanziari	Introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione
	Deroghe e/o modifiche alla presente procedura	Organo Amministrativo, Area Amministrativa e Area Personale e Contabilità	Invio/al verificarsi dell'evento
	Comunicazioni su copia del Registro Fornitori e relative variazioni	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa	Invio/annualmente
	Elenco dei processi di acquisto in urgenza per importi superiori ad euro 500,00	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe ed eventuali comportamenti anomali	Organo Amministrativo, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti e tutte le Aree interessate	Invio/al verificarsi dell'evento
PO – 04 Gestione della selezione dei consulenti	Introduzione nuove procedure	Organo Amministrativo, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti	Invio/all'adozione
	Comunicazioni su copia della selezione dei Consulenti e relative variazioni	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/annualmente
	Elenco richieste di consulenza in urgenza ed eventuali comportamenti anomali	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa, Area Commerciale, Area Direzione Marketing	Invio/al verificarsi dell'evento
	Rigetto richiesta di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o ambiente	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/entro 24 ore dal rigetto

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

PO-05 Gestione della selezione del personale	Firma contratti di consulenza di importi superiori a € 50.000,00	Organo Amministrativo	Invio/alla firma del contratto
	Deroghe alla presente procedura	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	Invio/al verificarsi dell'evento
	Introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione
	Comunicazioni su eventuali comportamenti anomali	Organo Amministrativo Area Amministrativa	Invio / al verificarsi dell'evento
	Comunicazione circa nuovi inserimenti in organico	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	Invio / al verificarsi dell'evento
	Deroghe o modifiche al presente protocollo	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione della modifica
PO-06 Gestione delle verifiche ispettive	Introduzione nuove procedure	Organo Amministrativo, Area Personale e Contabilità	Invio/all'adozione
	Modulo di Registrazione della verifica ispettiva	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Comunicazione di anomalie ed eventuali comportamenti anomali	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe e modifiche al presente Protocollo	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione della modifica
PO- 07 Gestione dell'uso dei beni aziendali	Introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione
	Comunicazioni sull'utilizzo anomalo o improprio dei beni aziendali	Organo Amministrativo, Direttore Stabilimento, Area Amministrativa, Area Commerciale, Area Magazzino, Area	Invio/al verificarsi dell'evento

La presente procedura è ad esclusivo uso interno; qualsiasi copia emessa per uso esterno deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del CDA.

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

PO-08 Gestione dei contenziosi	Deroghe e modifiche al presente Protocollo	Assicurazione Qualità, Area Reparto Produzione, Area Planning Organo Amministrativo	Invio/all'adozione della modifica
	Introduzione nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione
	Comunicazioni su ricezione delle notifiche, inizio del procedimento giudiziario o tributario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Area Assicurazione Qualità, Direttore Stabilimento	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
PO-09 Gestione dei rifiuti (speciali e non)	Comunicazioni su incidenti, accessi delle Autorità di Assicurazione, sanzioni e ammende	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
	Registro carico, scarico - merci e modalità di smaltimento rifiuti speciali	Area Amministrativa	Invio/annuale
	Comunicazioni in caso di incidenti, accessi delle Autorità di Assicurazione, sanzioni e ammende.	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

PO-10 Gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro	Comunicazioni su eventi inusuali e comportamenti, indicando le ragioni delle difformità	Organo Amministrativo e tutte le aree aziendali individuate nel Protocollo 01.	Invio immediato/ al verificarsi dell'evento
	Deroghe e introduzione nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
PO-11 Assicurazione qualità del prodotto	Comunicazioni su eventi inusuali, indicando le ragioni delle difformità	Direttore Stabilimento Area Assicurazione Qualità, Area Customer Service, Area Commerciale, Area Magazzino	Invio / al verificarsi dell'evento
Audit Qualità	Documentazione Report Audit da parte degli Enti di Certificazione	Area Assicurazione Qualità	Invio/entro 24 ore successive alla data dell'Audit
Gestione reclami	Reportistica sulla ricezione/risoluzione dei reclami	Area Amministrativa, Area Assicurazione Qualità	Invio/annuale
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento – all'adozione
PO-12 Gestione omaggi e spese di rappresentanza	Comunicazioni su <i>budget</i> da destinare ad omaggi e spese di rappresentanza	Organo Amministrativo	Invio/annualmente
	Segnalazione di comportamenti anomali o inusuali	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Area Commerciale Plastica e Vetro	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe al Protocollo e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo, Area Amministrativa e Area Personale e Contabilità	Invio/all'adozione

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

PO-13 Gestione ed utilizzo di Internet e dei Social Network. Codice di Condotta	Adozione, revisione e modifica sull'utilizzo di Internet e dei social network	Organo Amministrativo	Invio/annuale
	Comunicazioni su eccezioni comportamentali anomali, inusuali e fortemente contrarie al Codice di Condotta	Tutte le Aree	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione della nuova procedura
PO-14 Dichiarazione di intento Gestione della fatturazione attiva	Comunicazioni su eventi inusuali, indicando le ragioni delle difformità	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Commerciale, Area Customer Service	Invio / al verificarsi dell'evento
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
PO-15 Gestione operazioni di Transfer Pricing	Comunicazione accessi/contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	Invio/al verificarsi dell'evento
Predisposizione documentazione	Adozione della documentazione e successive revisioni/integrazioni	Organo Amministrativo	Invio/al momento dell'adozione
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/al momento dell'adozione
PO – 16 Gestione della contabilità e redazione del bilancio	Trasmissione bilancio di esercizio e relativi allegati	Presidente del CDA, Responsabile Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

PO-17 – Presidi in materia di fiscalità	Trasmissione verbali di approvazione del bilancio di esercizio e relativi allegati; trasmissione copia ricevuta del deposito di bilancio presso C.C.I.A.A.	Presidente del CDA, Responsabile Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Comunicazione anomalie o eccezioni comportamentali	Presidente del CDA, Responsabile Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe al presente Protocollo	Presidente del CDA	Invio/all'adozione della delibera
	Elenco principali fornitori e clienti	Responsabile dell'Area Amministrazione	Invio/annualmente
	Eventi che possono determinare il deterioramento delle scritture	Presidente del CDA	Invio/al verificarsi dell'evento
PO-18 – Presidi ex art. 2086 comma 2 c.c.	Modifiche/deroghe al presente protocollo Responsabile dell'Area Amministrazione	Presidente del CDA	Invio/all'adozione della delibera
	Emersione di indici di allerta	Presidente del CDA	Invio/all'evento
	Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi	Presidente del CDA	Invio/all'evento
	Variazioni significative, revisioni o revoche degli affidamenti bancari	Presidente del CDA	Invio/all'evento
	Debiti significativi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	Presidente del CDA	Invio all'evento
	Modifiche/deroghe al presente protocollo	Presidente del CDA	Invio/all'adozione della delibera

REVISIONE	DATA
3	20/03/2023
FI 231	

PO-19 – Processo di formazione	Comunicazione anomalie o eccezioni comportamentali (ad esempio, inadempimento degli obblighi formativi da parte del personale)	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Invio/al verificarsi dell'evento
	Report del test sulla formazione iniziale	Invio automatico (sotto supervisione del Presidente del CDA)	Invio/ All'atto di svolgimento della Formazione iniziale – Immediatamente dopo l'adozione del Modello
	Report del test sulla formazione iniziale (nuovi assunti/collaboratori)	Invio automatico (sotto supervisione del Presidente del CDA)	Invio/ All'atto di svolgimento della formazione – Comunque non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto
PO-20 Protocollo in materia doganale	Contratti stipulati con gli Spedizionieri Doganali e documentazione attestante l'iscrizione all'apposito Albo	Responsabile dell'Area Amministrativa	Invio/Alla stipula
	Verifiche ispettive/atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Dogane	Responsabile dell'Area Amministrativa, Organo Amministrativo	Invio/All'evento
PO-21 Protocollo per gli adempimenti ex art. 219 c. 5 TUA	Elenco dei codici identificativi utilizzati	Responsabile Assicurazione Qualità	Invio/Annuale
	Copia dei DDT verificati	Responsabile Assicurazione Qualità	Invio/Annuale
	Verifiche /provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative	Responsabile dell'Area Amministrativa, Organo Amministrativo	Invio/All'evento

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

ORGANISMO di VIGILANZA

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

AZIENDA:

ALPHIAL S.R.L.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	20/03/2023	Prima revisione - (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo; (iii) modifica indirizzo e-mail dell'OdV.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

- 1. SCOPO**
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. TERMINOLOGIA**
- 4. RESPONSABILITÀ DELL'APPLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO**
- 5. MODALITÀ OPERATIVE**
 - 5.1 Funzioni e poteri dell'OdV
 - 5.2 Flussi informativi da e verso l'OdV e relativa archiviazione
 - 5.3 Obblighi di riservatezza
 - 5.4 Regolamento dell'OdV
 - 5.4.1 Convocazione
 - 5.4.2 Modalità di funzionamento
 - 5.4.3 Verbalizzazione delle sedute
 - 5.4.4 Funzioni del Presidente dell'OdV
 - 5.4.5 Durata in carica
 - 5.4.6 Scioglimento dell'OdV
 - 5.4.7 Cause di ineleggibilità / decadenza
 - 5.5 Previsioni di spesa e remunerazione dei membri dell'OdV
- 6. DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO**

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

1. SCOPO

Scopo del presente documento è la definizione, la composizione e le modalità operative dell'Organismo di Vigilanza nominato da Alphial S.r.l. L'Organismo di Vigilanza (in sigla OdV) è definito come quell' "Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" che ha "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento" (D.Lgs. 231/2001, Art. 6, comma 1, lett. b).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Campo di applicazione del presente documento è la gestione delle attività dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Nel presente documento è presentata, infine, una bozza di Regolamento dell'OdV da sottoporre all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, che disciplinerà il proprio funzionamento, in massima autonomia, recependo e/o modificando tale bozza di Regolamento.

3. TERMINOLOGIA

Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **D. Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **MODELLO:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una cross reference fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del MODELLO stesso;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del MODELLO [MO231] e del Codice Etico [CE231];
- **Società o Impresa:** Alphial S.r.l.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

4. RESPONSABILITÀ DELL'APPLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

La responsabilità dell'applicazione del presente documento è dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate e autorizzate. I suggerimenti per modifiche e/o integrazioni possono giungere anche dall'OdV.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l'applicazione delle funzioni dell'OdV a cui non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento dell'attività della Società.

5.1. COMPOSIZIONE DELL'ODV

L'OdV della Società è composto da personale interno e da consulenti esterni scelti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

I componenti dell'OdV sono nominati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le caratteristiche dell'OdV sono determinate dal possesso di requisiti relativi alla autonomia di poteri di iniziativa e controllo, all'assenza di compiti operativi, all'adeguata competenza specialistica ed alla continuità di azione. Il consulente esterno deve possedere, in particolare, comprovata competenza ed esperienza nell'organizzazione e gestione aziendale.

5.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

Le funzioni dell'OdV sono rappresentate dall'attività di vigilanza e monitoraggio del MODELLO, dalla valutazione della sua adeguatezza (efficacia nella prevenzione del rischio di commissione del reato), dall'analisi dello stato di aggiornamento nonché dalla promozione del MODELLO stesso, dalla definizione di un piano annuale di verifiche coerenti con il MODELLO e con i piani di Audit sui Protocolli di prevenzione della Società.

Le modifiche e integrazioni del MODELLO, su proposta motivata da parte dell'OdV, sono rimesse alla competenza del Presidente del CdA della Società che vi provvederà.

Ulteriore funzione dell'OdV è la gestione ed il controllo dei flussi informativi da e verso L'OdV stesso. A questo si aggiunge il compito di promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del MODELLO attraverso opportuni documenti informativi e attività formativa.

L'OdV redige un rapporto sulle criticità riscontrate durante i propri controlli; sulla base di tale indicazione l'organismo titolare del potere disciplinare adotta sanzioni disciplinari così come definite nel documento "Sistema Disciplinare" [SD231] a fronte delle sue proprie specifiche attività di controllo.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

L'OdV ha il potere di accedere, senza alcuna limitazione, ad ogni informazione della Società per le attività di indagine, analisi e controllo necessarie all'espletamento dei propri compiti.

L'OdV, ad inizio anno, pianifica le attività di funzionamento e di audit da svolgere al fine di garantire che il MODELLO venga efficacemente attuato e sia idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

5.3. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV E RELATIVA ARCHIVIAZIONE

Tutte le informazioni, i dati e le notizie attinenti l'attuazione del MODELLO sono comunicate all'OdV da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti di **Alphial S.r.l.**

A seguito dell'entrata in vigore della legge sulla disciplina del c.d. "*Whistleblowing*" (Legge 30 Novembre 2017 n. 179, "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*") l'OdV ha il compito di promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori "segnalanti" nell'ambito dei flussi informativi e vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni legislative.

In particolare, in attuazione dell'art. 6, 2bis, 2 ter e 2 quater del D.lgs. 231/2001, l'OdV deve garantire che:

- 1) venga tutelata l'identità del soggetto che effettua la segnalazione di una condotta illecita, della quale è venuto a conoscenza in ragione della sua funzione.
- 2) il dipendente sia tutelato da ogni forma di ritorsione e o discriminazione, diretta o indiretta, collegata alla segnalazione da lui effettuata, assicurando la sanzione della nullità del licenziamento ritorsivo introdotta dalla novella legislativa con l'art. 2 – quater della legge 179/2017;
- 3) nel caso in cui si accerti che le misure adottate nei confronti di tali soggetti abbiano natura discriminatoria, il segnalante o l'organizzazione sindacale indicata dal medesimo presentare una denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

In tutti i predetti casi, l'OdV fa salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in male fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni potranno essere inviate in forma scritta, oppure potranno essere raccolte e verbalizzate dall'OdV, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MODELLO.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in male fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno di **Alphial S.r.l.** o a "prassi" non in linea con le regole di comportamento descritte nel Codice Etico [CE231].

Al fine di implementare il punto n. 1 di cui sopra, l'OdV valuterà le modalità più opportune per l'adozione di canali alternativi di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

Un canale informatico dedicato è istituito al fine di facilitare i flussi informativi; è stata istituita una casella di posta elettronica con il seguente indirizzo: odv@alphial.eu. Tale casella sarà accessibile solo ai membri dell'OdV.

Per maggiore dettaglio si rimanda al protocollo specifico per la definizione delle modalità di gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza [FI231].

5.4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'OdV della Società non ammette forme di segnalazioni anonime: i componenti dell'OdV sono sempre tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni ed in ordine all'identità del segnalante.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Presidente del CdA.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, inoltre, dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

5.5. REGOLAMENTO DELL'ODV

L'OdV disciplina il proprio funzionamento attraverso la redazione di un proprio apposito regolamento, di cui si riporta una linea guida che potrà essere modificata e adattata alle esigenze dell'OdV nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

5.5.1. Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, almeno 3 volte all'anno, su iniziativa del Presidente dell'OdV. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione. L'OdV si riunisce altresì per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti ogni qualvolta si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

5.5.2. Modalità di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri. Ogni membro dell'OdV esprime un voto. Le decisioni dell'OdV sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi si presiede la riunione.

L'OdV può convocare durante la riunione, per consulenza addetti della Società o consulenti esterni con esperienza in specifiche aree.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

5.5.3. Verbalizzazione delle sedute

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene redatto un sintetico verbale da parte del segretario nominato dall'OdV stesso, anche al di fuori dei suoi componenti. Il segretario su mandato del Presidente cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la predisposizione delle informative periodiche al Consiglio di Amministrazione della Società.

I verbali sono firmati dai componenti intervenuti alle riunioni e dal segretario verbalizzante e sono conservati dal Presidente.

In particolare nel caso in cui l'OdV abbia una composizione monocratica, la Società mette a sua disposizione un opportuno supporto segretariale, di tipo logistico ed informatico.

5.5.4. Funzioni del Presidente dell'OdV

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nominato nella prima riunione di convocazione dell'OdV, oltre a convocare e presiedere le riunioni dello stesso, coordina i lavori e dà esecuzione alle sue determinazioni.

5.5.5. Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni e i componenti sono sempre rieleggibili. L'OdV decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV. Qualora un componente risulti assente ingiustificato per più di 2 volte consecutive alle riunioni dell'OdV, egli decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata con delibera del CdA che provvederà alla sua sostituzione.

Qualora un membro dell'OdV intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'OdV e al Consiglio di Amministrazione) che provvederà alla sua sostituzione.

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo mediante delibera del CdA e solo in presenza di giusta causa: perdita di requisiti di eleggibilità (professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale); inadempimento degli obblighi afferenti all'incarico; mancanza di diligenza nell'esercizio dell'incarico; mancanza di collaborazione con gli altri membri dell'OdV.

5.5.6. Scioglimento dell'OdV

L'OdV è automaticamente sciolto qualora venga meno la periodicità della convocazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera al rinnovo dell'OdV.

5.5.7. Cause di ineleggibilità / decadenza

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. o comportino l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici, che amministrano imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
ODV231	

diritti fondamentali della persona, e che si ritrovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico [CE231] della Società.

5.5.8. Rendiconto periodico

L'Organismo di Vigilanza elabora con cadenza annuale un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e, ove è il caso, in corso di svolgimento e/o programmate.

5.6. PREVISIONE DI SPESA E REMUNERAZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV

Con la delibera di approvazione del presente documento e di nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene a quest'ultimo attribuita una dotazione finanziaria annuale. Tale dotazione iniziale potrà essere incrementata quando necessario e per quanto necessario. Tale disposizione consente all'OdV di far fronte alle spese di natura urgente o riservata (quali ad esempio consulenze, etc...).

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina.

6. DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento è diffuso ai membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e al Presidente del CdA.

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-01 **INDIVIDUAZIONE SOGGETTI APICALI**

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

ALPHIAL S.R.L.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	20/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo; (iii) individuazione di nuove figure in posizione di responsabilità.
2	01/03/2024	Seconda revisione: (i) individuazione di nuove figure in posizione apicale; (ii) aggiornamento dell'organigramma.

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

PO-01
PROTOCOLLO OPERATIVO
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI APICALI

Scopo e campo di applicazione

Il documento definisce le modalità di individuazione dei soggetti apicali (ai sensi dell'art. 5, lett. a) ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per permettere ad **Alphial S.r.l.** di impostare un'azione difensiva nel corso di un eventuale procedimento giudiziario.

Nella presente versione aggiornata del documento si dà atto della riorganizzazione societaria avvenuta a seguito dell'incorporazione delle società Crestani s.r.l. ed Element One S.r.l. nella Sm Pack S.p.A. e della conseguente individuazione di nuove figure in posizione apicale o comunque di responsabilità.

Alphial S.r.l. non risponde del reato commesso se dimostra (inversione dell'onere della prova) che il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, di seguito Modello, è idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi se commesso da parte di un soggetto apicale, eludendo in maniera fraudolenta i protocolli di prevenzione del rischio di commissione del reato presupposto.

Definizioni

- **Soggetti apicali**: l'art.5 c.1 lett. a) ex D.Lgs. 231/2001 identifica tali soggetti come coloro che "... *rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso...*";
- **Delega di funzione**: atto giuridico con cui il Presidente del CdA trasferisce parte delle proprie attribuzioni e/o competenze a soggetti non aventi stessa funzione;
- **Delega di gestione**: atto con il quale il Presidente del CdA può delegare proprie attribuzioni a uno o più soggetti facenti capo all'Organo Amministrativo; il Presidente del CdA determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Presidente del CdA può dare direttive ai delegati e avocare a sé operazioni che rientrano nella delega;
- **Procura**: è il negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di agire in suo nome esclusivamente con riguardo ad uno specifico affare;
- **Procura speciale**: è il negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di agire in suo nome esclusivamente con riguardo a tutti gli affari del rappresentato limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
- **Poteri di gestione e controllo**: dominio, pilotaggio e capacità di imprimere alla società una determinata politica di partecipazione e affermazione sul mercato;
- **PCDA: Presidente del Consiglio di Amministrazione**;
- **C: Consigliere**;

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

- DIRETT: Direttore di Stabilimento;
- AMM: Area Amministrativa;
- CONT: Area Assistenza contabilità;
- COMM: Area Commerciale;
- CUST/PLA: Area Customer Service Plastica;
- MAG: Area Magazzino;
- CG/ACQ: Area Controllo di Gestione ed Acquisti;
- QA/CQ: Area Assicurazione Qualità;
- PROD: Area Reparto Produzione;
- PLAN: Area Planning.

Funzioni interessate

La funzione aziendale interessata dal presente protocollo è l'Organo Amministrativo.

Riferimenti normativi e/o documentali

D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex Legge 29/09/2000, n. 300"*:

Modello: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. [MO231].

Modalità operative

Dal momento che i soggetti apicali, definiti dall'Art.5 co.1 lett. a) ex D. Lgs. 231/2001, sono coloro i quali esercitano poteri di rappresentanza, e/o poteri di amministrazione o direzione (gestione e controllo), rientra fra tali soggetti il Presidente del CDA, il quale ha l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione della Società.

L'individuazione dei soggetti apicali avviene, anche, attraverso la disamina di deleghe/procure e la verifica dell'operatività dei soggetti apicali di fatto (con poteri di gestione e controllo); si considerano, quindi, soggetti apicali tutti coloro in capo ai quali vi è un trasferimento di poteri o una delega di funzione / di gestione, anche se non registrata alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

Sono, altresì, da considerarsi soggetti apicali gli amministratori dipendenti, qualora non sottoposti a potere direttivo e disciplinare esercitato da altri amministratori.

Tutti i soggetti che dirigono unità operative periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale sono da considerare anch'essi soggetti apicali.

Tabella di registrazione dei Soggetti Apicali

In relazione a quanto sopra, di seguito viene illustrato l'elenco dei "soggetti apicali" con la definizione del ruolo di ciascuno, di un'eventuale delega con indicazione del tipo e degli estremi di registrazione (sia di tipo notarile che relativa alla C.C.I.A.A.).

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

COGNOME Nome	RUOLO	SIGLA	DESCRIZIONE DELEGA
GIUDICI Roberto	Presidente del CDA Rappresentante dell'impresa		C.C.I.A.A.
MARCHI Valerio	Amministratore Delegato		C.C.I.A.A.
GUGLIELMI ANNA	Consigliere CDA		C.C.I.A.A.
GIACOMETTI Luca Fabio	Consigliere CDA		C.C.I.A.A.

Diffusione e formazione

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la Società assicura un'ampia diffusione del presente protocollo e un'adeguata formazione di base a tutte le Funzioni interessate relativamente ai principi di comportamento, qui contenuti, quali strumenti di prevenzione della commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La diffusione del presente protocollo avviene tramite consegna *brevi manu* o comunicazione via e-mail. Tale protocollo resta comunque a disposizione presso il Responsabile di Area competente e in particolare presso le funzioni aziendali destinatarie.

L'attività di informazione/formazione è oggetto di una opportuna pianificazione e di un periodico svolgimento; sono, in particolare, necessarie attività formative di aggiornamento in occasione di cambiamenti organizzativi e/o gestionali nonché al verificarsi di eventi di tentativo o commissione dei reati presupposto.

L'informazione e la formazione del personale aziendale relativamente al presente protocollo di prevenzione è a cura dei diversi Responsabili di Area; le sessioni vengono registrate su apposita modulistica aziendale.

La verifica dell'efficacia dell'info-formazione viene effettuata, dopo un certo periodo dall'esecuzione dell'attività, da parte dei Responsabili di ciascuna Area, nonché da parte del Presidente del CdA, Amministratore Delegato e viene analizzata dall'OdV in occasione del riesame annuale dell'efficacia del Modello.

La mancata osservanza del presente protocollo, a presidio delle attività aziendali, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare della Società.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- Invio: i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO-01*";
- Predisposizione: l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

Attività sensibile al rischio di commissione del reato	Informazione per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione della struttura dell'organizzazione aziendale	Comunicazione su modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure (anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
	Modifiche documenti sociali (Statuto Atto Costitutivo) Modifiche dell'Organigramma aziendale; Aggiornamento/modifiche dei mansionari e job description.	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
	Comunicazione su qualsiasi comportamento anomalo e/o evento inusuale	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo, tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

REVISIONE	DATA
2	01/03/2024
PO - 01	

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Presidente del CDA.

Allegati

Non ci sono allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-02

FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

ALPHIAL S.R.L.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	23/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

PO-02
PROTOCOLLO OPERATIVO
FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

Finalità del Protocollo

Lo scopo del presente Protocollo ha ad oggetto la disciplina delle fasi di gestione dei pagamenti a terzi, dei rapporti finanziari, della gestione degli incassi e della piccola cassa e dei rapporti con Istituti di Credito intrattenuti dalla società Alphial S.r.l. (di seguito anche “Società”) con specifico riguardo al rischio che tali processi comportino la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del MOG (Modello Organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001.

La Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel MO231 e nel presente Protocollo il quale, laddove necessario, sarà integrato con appositi regolamenti interni che tengano conto delle singole specificità.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- Organo Amministrativo;
- Area Amministrativa;
- Area Personale e Contabilità.

Gestione ed utilizzo dei conti correnti

L'autorizzazione all'apertura e alla chiusura di conti correnti bancari è di esclusiva responsabilità dell'Organo Amministrativo secondo le modalità previste dal sistema di poteri di firma in essere.

La documentazione prodotta nell'ambito di attività di gestione dei conti correnti viene raccolta ed archiviata per la conservazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Rapporti con Istituti di Credito

I rapporti con gli Istituti di Credito sono gestiti dall'Organo Amministrativo, secondo i poteri previsti dallo statuto e dall'atto costitutivo della Società.

La gestione degli accessi e di controlli sui portali *homebanking* è affidata al Responsabile dell'Area Amministrativa.

La documentazione dei rapporti con gli Istituti di Credito viene conservata ed archiviata (con supporto cartaceo e telematico) dall'Area Amministrativa.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

Pagamenti

I pagamenti vengono eseguiti dall'Area Personale e Contabilità.

Le verifiche sull'esecuzione della prestazione, sulla causale del pagamento e sulla congruità dell'importo vengono effettuate in prima battuta, dal soggetto che ha inserito la prestazione/ordine nel gestionale FUTURE; in seguito, le stesse verifiche sui dati, i documenti e le fatture sono effettuate dall'Area Personale e Contabilità, che provvede alla registrazione delle fatture.

L'Area Amministrativa e l'Area Personale e Contabilità sono responsabili dell'invio telematico alle banche delle disposizioni di pagamento per conto della Società, mediante i canali online (*homebanking*) o utilizzando i conti correnti della stessa. La supervisione dell'*homebanking* è svolta dal Presidente del CDA o dall'Amministratore Delegato.

Alla fine del mese, l'Area Area Personale e Contabilità invia al Presidente del CDA lo scadenzario delle fatture d'acquisto, che devono ricevere da lui debita autorizzazione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'Area Personale e Contabilità predispone la distinta dei bonifici bancari ed effettua l'invio telematico per l'esecuzione degli stessi.

Sono tassativamente esclusi i pagamenti per contanti.

Il pagamento mediante assegni bancari avviene solo in casi eccezionali e deve essere autorizzato dal Presidente del CDA.

Incassi

Gli incassi avvengono tramite il solo canale *online* bancario mediante la ricezione dei vari bonifici o mediante RI.BA.

Tutti i movimenti in entrata sul c/c sono verificati e vengono caricati in contabilità da parte dell'Area Amministrativa.

Gli incassi provenienti dall'estero per operazioni di esportazione dei prodotti della Società avvengono mediante il metodo CAD (Cash Against Documents). La verifica degli incassi dall'estero (anche anticipati) è a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Ogni movimento è tracciato e verificabile; in particolare, è verificata la corrispondenza tra l'intestatario della fattura e l'intestatario del c/c da cui è scaturito il bonifico.

La non congruità tra tali dati va giustificata. In assenza di giustificazione, l'incasso deve essere respinto.

Nel caso residuale in cui l'incasso avvenga per contanti, la Società deve accettare importi esclusivamente entro i limiti di legge consentiti.

Piccola cassa

La gestione della piccola cassa aziendale è attribuita al Responsabile dell'Area Amministrativa.

La piccola cassa è destinata a soddisfare le esigenze di piccoli acquisti, come quelli aventi ad oggetto materiali di consumo; il pagamento del contrassegno, dell'invio di posta raccomandata, marche da bollo ed al rimborso di spese sostenute dai dipendenti (esempio, rifornimento gasolio per l'autovettura).

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

Dopo aver ricevuto la richiesta di acquisto di un determinato bene di consumo ed averne valutato la congruità, l'Area Amministrativa procede all'acquisto del bene.

La massima giacenza autorizzata della piccola cassa è pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

La spesa deve essere documentata dal relativo giustificativo (ricevuta fiscale, scontrino, fattura etc...), i quali vanno trasmessi all'Area Amministrativa per le rilevazioni e registrazioni contabili e per la conservazione.

Quando necessario, si procede al reintegro della piccola cassa mediante il prelievo presso uno sportello della Banca ovvero a mezzo di bancomat aziendale da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa ha inoltre il compito di monitorare, con cadenza settimanale, il saldo della piccola cassa e di conservare il riepilogo delle operazioni per la gestione delle scritture contabili della Società.

Gestione dei valori bollati

Nonostante l'utilizzo di marche da bollo sia sporadico, l'acquisto dei valori deve avvenire presso gli intermediari autorizzati e con contestuale ricevuta di attestazione dell'acquisto.

La risorsa delegata dall'Area Amministrativa all'acquisto, laddove dovesse ravvisare segni di falsificazione e/o contraffazione della marca, ha l'obbligo di segnalare la circostanza alle Autorità competenti, custodendo il valore fino all'accertamento della sua falsità/contraffazione.

In ogni caso, l'Area Amministrativa segnala all'ODV la presenza della falsità/alterazione sulla marca oggetto di acquisto.

Riconciliazioni Bancarie

Ogni mese il Responsabile dell'Area Amministrativa effettua la riconciliazione tra la scheda contabile relativa ad ogni conto corrente e il corrispondente estratto conto bancario.

La riconciliazione viene formalizzata in un prospetto che riporta il saldo contabile contrapposto a quello bancario con la giustificazione di eventuali disallineamenti.

Il Responsabile Area Amministrativa procede con le operazioni di riallineamento della scheda contabile ed archivia il prospetto rendendolo disponibile in caso di verifiche periodiche. Gli allineamenti della scheda contabile che vengono effettuati a fine esercizio devono ottemperare ai principi contabili generalmente riconosciuti.

In caso di incongruità tra le registrazioni dei movimenti nella prima nota dell'Azienda ed i movimenti nell'estratto conto bancario, il Responsabile dell'Area Amministrativa o una figura da lui individuata, provvede con successivo intervento di rettifica e correzione del dato contabile.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo con riferimento alla gestione delle attività dei

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

flussi finanziari sono rappresentati da:

- **Livelli autorizzativi definiti**

I poteri per autorizzare la realizzazione delle operazioni di natura finanziaria che impegnano la Società verso terzi spettano sempre al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Responsabile dell'Area Amministrativa (in base alla delega di cassa).

Le attività di accensione di conti correnti bancari, richiesta di nuove linee di credito ed esecuzione dei bonifici, devono essere autorizzate, tramite firma singola dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- **Attività di controllo e monitoraggio**

➤ Attività di controllo (quotidiane) e di monitoraggio (mensili), attraverso riconciliazioni bancarie e predisposizione di *report* di dettaglio sulla situazione economica e finanziaria della Società, sono eseguite a cura dell'Area Amministrativa.

➤ Controllo, nel corso dei rapporti ed operazioni, sulla movimentazione delle somme di denaro, avendo cura di verificare che dette movimentazioni avvengano sempre attraverso intermediari finanziari, banche, istituti di moneta elettronica od altri soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio e che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all'uso del contante.

➤ Raccolta delle seguenti informazioni inerenti i soggetti terzi:

- Per le persone giuridiche: denominazione, sede sociale e/o domicilio fiscale, recapiti e codice fiscale/partita IVA, affidabilità professionale e finanziaria mediante l'estrazione di documentazione pubblica (visura CCIAA o reportistica CERVED);
- Per le persone fisiche: nome, cognome, recapiti, residenza, codice fiscale.

- **Tracciabilità della documentazione**

Tutte le fasi del processo, ivi comprese le attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrativa ed inserita nel gestionale a cura dell'Area Amministrativa.

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA che risponde dell'intero processo, o, eventualmente, deve essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità. Tale nuova procedura deve essere tempestivamente comunicata all'OdV da parte dell'Area Amministrativa.

Le funzioni coinvolte nel processo sono inoltre tenute a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale, deroga e qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

<u>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</u>

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- Invio: i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 02";
- Predisposizione: l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione dei flussi monetari e finanziari	Comunicazioni su eccezioni comportamentali ed eventi inusuali o deroghe, indicando le ragioni delle difformità	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	Invio/ al verificarsi dell'evento
Gestione pagamenti intercompany	Reportistica movimenti bancari infragruppo	Area Personale e Contabilità	Invio/annuale
Gestione dei valori bollati	Segnalazione di falsità e alterazione delle marche	Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
Gestione flussi monetari e finanziari	Introduzione di nuove procedure	Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	Invio/all'adozione

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

	Deroghe e/o modifiche alla presente procedura	Organo Amministrativo, Area Amministrativa e Area Personale e Contabilità	Invio/al verificarsi dell'evento

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
PO - 02	

quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato dalla Società.

<u>Allegati</u>

Non vi sono allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-03

SELEZIONE FORNITORI APPROVVIGIONAMENTO MERCI

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

ALPHIAL S.R.L.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	20/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

PO-03
PROTOCOLLO OPERATIVO
SELEZIONE FORNITORI
APPROVVIGIONAMENTO MERCI

Finalità del Protocollo

Il presente Protocollo disciplina il processo di acquisto di beni di consumo e di servizi, dalla fase di selezione del fornitore a quella di finalizzazione del contratto/ordine d'acquisto.

Nella gestione dell'attività in esame, con specifico riguardo al rischio che tali processi comportino la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, Alphial S.r.l. adotta il seguente Protocollo operativo, dedicato all'approvvigionamento delle merci anche mediante la selezione di un nuovo Fornitore ed alla procedura da seguire per effettuare un acquisto.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- Organo Amministrativo;
- Direttore Stabilimento;
- Area Personale e Contabilità;
- Area Controllo di Gestione e Acquisti;
- Area Customer Service Divisione Plastica;
- Area Magazzino;
- Area Planning;
- tutte le aree che procedono nella predisposizione di ordini.

Gli acquisti per gli stabilimenti di Felino, Bernareggio, La Granada sono eseguiti dall'Area Controllo di Gestione e Acquisti di Alphial S.r.l., previa indicazione da parte delle figure competenti dei dettagli tecnici.

Forniture di merci nel ciclo produttivo

L'esigenza di avvalersi di una fornitura può provenire da ciascuna risorsa, in ragione del fabbisogno in produzione e di magazzino e della necessità di dare corso agli ordini che vengono commissionati a Alphial S.r.l. dai propri clienti.

A) Materia prima

L'Area Controllo di Gestione e Acquisti individua il fabbisogno della materia prima (vetro) mediante la consultazione (quotidiana) del gestionale CQ per la sede di Alphial S.r.l. sita in Felino (PA), anche dietro indicazione da parte delle funzioni dell'Area Amministrativa, dell'Area

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

Magazzino e dell'Area Planning, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti.

Le forniture di vetro sono regolate da un contatto con il fornitore della materia prima, di regola annuale. Il contratto stabilisce i termini ed il prezzo d'acquisto.

Compilazione e caricamento ordine

L'Area Controllo di Gestione e Acquisti compila l'ordine sulla scheda del fornitore all'interno del gestionale FUTURE, che contiene tutti i dati tecnici degli articoli, del prezzo di acquisto e dei dettagli della fornitura da sottoporre all'Area Produzione per la conferma della data di consegna della merce finale oggetto di produzione.

In seguito, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti procede con la conferma delle condizioni di acquisto e relativo ordine via e-mail. L'ordine di acquisto deve contenere:

- la clausola di impegno del fornitore al rispetto del Codice Etico di Alphial S.r.l.;
- l'attestazione di conoscenza del D.Lgs 231/01 ed impegno ad osservarne i principi;
- la clausola risolutiva in caso di violazione dei predetti principi;
- l'informativa in base alla nuova disciplina europea in materia di Privacy se i fornitori sono persone fisiche.

L'Area Amministrativa è competente a ricevere la conferma d'ordine da parte del fornitore sempre a mezzo e-mail; all'esito del ricevimento della merce, l'Area Magazzino rileva che la materia prima sia conforme e integra.

L'Area Amministrativa ha a disposizione il Registro dei Fornitori e provvede all'aggiornamento del medesimo.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa trasmette annualmente una copia del Registro, con le relative eventuali variazioni, all'OdV.

B) Imballi e smalti per serigrafia

L'Area Controllo di Gestione e Acquisti individua il fabbisogno degli imballi e delle vernici serigrafiche mediante la consultazione (quotidiana) del gestionale CQ, le comunicazioni via email del referente presso lo stabilimento di Bernareggio e un elenco di fabbisogno trasmesso dal referente competente presso lo stabilimento sito in La Granada (Spagna).

Anche dietro indicazione da parte delle funzioni dell'Area Amministrativa, dell'Area Magazzino e dell'Area Planning, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti seleziona possibili fornitori già consolidati, selezionati previamente per riconosciuta capacità, affidabilità, economicità, solidità.

Se è necessario avvalersi di un nuovo fornitore, l'Area Controllo di gestione ed acquisti effettua una ricerca basata su specifici parametri e, successivamente, trasmette una richiesta al Presidente del CDA per l'approvazione.

La richiesta di selezione va accompagnata dalla comparazione tra due o più offerte e va formulata in base alle competenze specifiche ricercate, a presentare una proposta che subirà un'attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, integrità, onestà ed affidabilità, sia in caso di merce proveniente dal territorio italiano, sia in caso di prodotti importati dalla Comunità Europea o Extra CEE.

A tal fine vengono valutati:

- l'autocertificazione del soggetto circa i requisiti posseduti e/o il certificato generale del

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

casellario, nei casi previsti dalla legge;

- l'attendibilità commerciale e professionale, anche ai fini dell'applicazione della normativa anticiclaggio, compiendo anche una valutazione sullo storico dell'attività;
- la presentazione di un'offerta a prezzo di mercato;
- le tempistiche di consegna;
- Il servizio di assistenza offerto;
- l'esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, per la cui nozione si rinvia al Codice Etico ed al Modello.
- l'esistenza di *litigation* passate o presenti con Alphial S.r.l..

Al termine della istruttoria, se conclusa con esito positivo, il Presidente del CDA indica al Responsabile del Controllo di gestione ed Acquisti il nuovo fornitore per l'inserimento in anagrafica.

L'Area Controllo di Gestione e Acquisti segue una trattativa commerciale con il fornitore in modo tale da definire i dettagli dell'ordine, incluso il prezzo e le condizioni.

Compilazione e caricamento ordine

Definiti tutti i dettagli, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti compila l'ordine sulla scheda del fornitore sul gestionale FUTURE, che contiene tutti i dati tecnici degli articoli, del prezzo di acquisto e dei dettagli della fornitura da sottoporre per la conferma della data di consegna della merce finale oggetto di produzione.

In seguito, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti procede con la conferma delle condizioni di acquisto e relativo ordine via e-mail. L'ordine di acquisto deve contenere:

- la clausola di impegno del fornitore al rispetto del Codice Etico di Alphial S.r.l.;
- l'attestazione di conoscenza del D.Lgs 231/01 ed impegno ad osservarne i principi;
- la clausola risolutiva in caso di violazione dei predetti principi;
- l'informativa in base alla nuova disciplina europea in materia di Privacy se i fornitori sono persone fisiche.

L'Area Amministrativa è competente a ricevere la conferma d'ordine da parte del fornitore sempre a mezzo e-mail; all'esito del ricevimento della merce, l'Area Magazzino rileva che la materia prima sia conforme e integra.

L'Area Amministrativa ha a disposizione il Registro dei Fornitori e provvede all'aggiornamento del medesimo.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa trasmette annualmente una copia del Registro, con le relative eventuali variazioni, all'OdV.

C) Pezzi di ricambio dei macchinari

L'Area Produzione individua quotidianamente il fabbisogno dei pezzi di ricambio, sotto supervisione del Direttore di Stabilimento.

D) Packaging in plastica

L'Area Customer Service/Plastica individua il fabbisogno degli articoli di packaging in plastica mediante la consultazione delle disponibilità in giacenza presso il magazzino (attraverso il

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

gestionale informatico della Società).

A tal fine vengono valutati:

- l'autocertificazione del soggetto circa i requisiti posseduti e/o il certificato generale del casellario, nei casi previsti dalla legge;
- le certificazioni relative al packaging in plastica per la cosmetica;
- l'attendibilità commerciale e professionale, anche ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, compiendo anche una valutazione sullo storico dell'attività;
- la presentazione di un'offerta a prezzo di mercato;
- le tempistiche di consegna;
- Il servizio di assistenza offerto;
- l'esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, per la cui nozione si rinvia al Codice Etico ed al Modello.
- l'esistenza di *litigation* passate o presenti con Alphial S.r.l..

Compilazione e caricamento ordine

L'Area Customer Service/Plastica compila l'ordine sulla scheda del fornitore sul gestionale FUTURE, che contiene tutti i dati tecnici degli articoli, del prezzo di acquisto e dei dettagli della fornitura.

In seguito, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti procede con la conferma delle condizioni di acquisto e relativo ordine via e-mail. L'ordine di acquisto deve contenere:

- la clausola di impegno del fornitore al rispetto del Codice Etico di Alphial S.r.l.;
- l'attestazione di conoscenza del D.Lgs 231/01 ed impegno ad osservarne i principi;
- la clausola risolutiva in caso di violazione dei predetti principi;
- l'informativa in base alla nuova disciplina europea in materia di Privacy se i fornitori sono persone fisiche.

L'Area Amministrativa è competente a ricevere la conferma d'ordine da parte del fornitore (o in alternativa, a riceverlo per trasmissione da parte dell'Area Customer Service/Plastica) sempre a mezzo e-mail; all'esito del ricevimento della merce, l'Area Magazzino rileva che la materia prima sia conforme e integra.

L'Area Amministrativa ha a disposizione il Registro dei Fornitori e provvede all'aggiornamento del medesimo.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa trasmette annualmente una copia del Registro, con le relative eventuali variazioni, all'OdV.

Forniture di cancelleria e beni di consumo

Nel caso di forniture di beni di consumo e cancelleria le risorse delle Aree interessate, sotto la supervisione del proprio Responsabile, devono ottemperare la seguente procedura:

- rilievo della necessità dell'acquisto/fornitura/servizio ad opera del Responsabile di Funzione aziendale coinvolta che ne informa il Responsabile dell'Area Amministrativa;
- il Responsabile dell'Area interessata compara le offerte presentate da almeno tre fornitori già in anagrafica e, valutata l'economicità dell'offerta e le tempistiche di consegna, seleziona il

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

fornitore e procede con l'ordine tramite mail;

- il fornitore accetta l'ordine e le condizioni di fornitura (e prende visione degli obblighi che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 prevede);
- l'ordine viene inserito nel gestionale a cura dell'Area Amministrativa e/o Area Personale e Contabilità;
- al ricevimento della fattura, l'Area Personale e Contabilità, unitamente al soggetto che ha richiesto l'ordine, verificatane la congruità, ne approva il pagamento provvedendo a siglare la fattura.

In ogni caso, è fatto divieto di impiegare denaro contante per il pagamento di forniture in via d'urgenza, oltre i 500,00 Euro giornalieri.

Pagamento della fornitura

In seguito al perfezionamento dell'acquisto, la fattura (unitamente ad altra eventuale documentazione) viene inviata dal Responsabile della Funzione che ha richiesto la merce e/o la fornitura all'indirizzo email dedicato ai fornitori oppure direttamente all'Area Personale e Contabilità dopo aver controllato l'esattezza e l'effettività.

Qualora emergesse la non coincidenza tra il beneficiario del pagamento e chi ha emesso la fattura, sarà cura dell'Area Personale e Contabilità richiedere la necessaria documentazione alla controparte contrattuale al fine di appurare la legittimità di tale differenza.

Il pagamento delle fatture avviene tramite bonifico bancario ovvero assegno bancario (previa autorizzazione e firma da parte del Presidente del CDA) da parte dell'Area Personale e Contabilità (cfr. PO – 02).

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e della valutazione complessiva delle forniture.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo;
 - Predisposizione, compilazione e caricamento dell'ordine;
 - Effettuazione dell'acquisto, inteso come potere di concludere l'acquisto (Responsabile della singola Area) per importi inferiori ad Euro 500,00 (cinquecento/00); necessaria autorizzazione del Presidente del CDA per importi superiori ad Euro 1.000,00 (mille/00);
 - Effettuazione del pagamento (Area Personale e Contabilità).
- Esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori (qualificazione e inserimento in un Registro Fornitori), validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti e valutazione complessiva dei fornitori;
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (su criteri oggetti e documentabili);
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

- Tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- Verifica che la fornitura sia avvenuta a condizioni di mercato;
- Verifica della corrispondenza tra il documento contabile (fattura, ddt..) e la merce effettivamente ricevuta.

Ulteriori norme comportamentali

Le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo di selezione ed approvvigionamento delle merci/materie prime, a criteri di:

- trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche);
- tracciabilità delle operazioni effettuate.

La scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata e autorizzata da un adeguato livello gerarchico.

Devono essere garantiti:

- il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nel processo di acquisto di beni e servizi;
- il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti nei rapporti intrattenuti con i fornitori;
- la tracciabilità e trasparenza nella definizione dell'esigenza di acquisto e nell'individuazione del fornitore.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-03), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA. Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità. Tale procedura dovrà essere, inoltre, comunicata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 03";
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione della selezione dei fornitori e delle merci	Comunicazioni su copia del Registro Fornitori e relative variazioni	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa	Invio/annualmente
	Elenco dei processi di acquisto in urgenza per importi superiori ad euro 500,00	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe ed eventuali comportamenti anomali	Organo Amministrativo, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti e tutte le Aree interessate	Invio/al verificarsi dell'evento
	Introduzione nuove procedure	Organo Amministrativo, l'Area Controllo di Gestione e Acquisti	Invio/all'adozione

REVISIONE	DATA
0	20/03/2023
PO - 03	

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-04

SELEZIONE DEI CONSULENTI

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A

43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

PO-04**PROTOCOLLO OPERATIVO****SELEZIONE DEI CONSULENTI****Finalità del Protocollo**

L'attività comprende le fasi di selezione di un Consulente o di un Professionista esterno. Nella gestione di tale specifica attività, con riguardo al rischio che tale processo comporti la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, Alphial S.r.l. adotta il seguente Protocollo operativo, dedicato alla selezione di un nuovo Consulente o Professionista e alla procedura da seguire per ricevere una consulenza.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa;
- il Direttore di Stabilimento;
- l'Area Commerciale;
- l'Area Customer Service Plastica;
- l'Area Magazzino;
- tutte le possibili Aree interessate alla richiesta di una consulenza.

Selezione di un nuovo consulente

L'esigenza di avvalersi di un'attività di consulenza esterna proviene dal Responsabile della singola funzione interessata il quale invia all'Organo Amministrativo una richiesta di consulenza che deve contenere:

- l'indicazione della tipologia di consulenza richiesta;
- le motivazioni della richiesta;
- la firma del richiedente;
- la data della richiesta;
- l'eventuale indicazione del progetto a cui si riferisce.

In caso di rigetto della richiesta, per le sole materie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente, è obbligatorio trasmettere la richiesta respinta all' ODV, entro le 24 ore successive.

Ottenuta l'approvazione della richiesta di consulenza dall'Organo Amministrativo, il Responsabile dell'Area interessata individua il possibile Consulente valutandone le capacità, competenze ed

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

affidabilità, qualificazione ed eventuale iscrizione presso Albi Professionali.

A tal fine verrà anche valutata la caratteristica di PPE o l'esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, per la cui nozione si rinvia al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MO231).

L'Area Amministrativa valuta la congruità della spesa rispetto al *budget* prestabilito e compie una valutazione sui termini contrattuali eventualmente di concerto con il Professionista di fiducia nel caso lo ritenga opportuno;

- il contratto deve contenere:
 - l'oggetto dettagliato della prestazione;
 - l'importo pattuito e la cadenza dei pagamenti;
 - gli impegni del Professionista relativamente alla prestazione richiesta;
 - la clausola di impegno del Professionista al rispetto del Codice Etico di Alphial S.r.l. e di eventuali Codici Deontologici legati alla Professione;
 - l'attestazione di conoscenza del D.Lgs. 231/01 ed impegno ad osservarne i principi;
 - la clausola risolutiva in caso di violazione dei predetti principi;
 - la clausola relativa alla tutela dei dati personali secondo la normativa europea del Regolamento UE n. 2016/679 in base alla quale il Consulente si impegna al rispetto della riservatezza dei dati personali di cui viene a conoscenza nel corso della consulenza e potrà essere nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali;

L'approvazione definitiva del contratto avverrà tramite sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante di Alphial S.r.l.

- con l'approvazione scritta del contratto nel caso di un nuovo fornitore, l'Area Amministrativa effettua il nuovo inserimento nell'anagrafica Fornitori;
 - il Responsabile dell'Area Amministrativa, che cura il costante aggiornamento dell'Albo Fornitori, trasmette annualmente copia dell'elenco, con le relative eventuali variazioni, all'OdV.
- Un elenco delle richieste di consulenza in via d'urgenza deve essere comunicato periodicamente all'OdV.

Tutte le richieste di prestazioni professionali del valore superiore a €. 50.000,00 (cinquantamila/00) devono essere comunicate all' ODV.

Pagamento della consulenza

La fattura relativa alla prestazione viene ricevuta dall'Area Amministrativa che, unitamente al Responsabile della funzione che si è avvalsa della consulenza, provvederà a controllarne l'esattezza e l'effettività.

Qualora emergesse la non coincidenza tra il beneficiario del pagamento e chi ha emesso la fattura, sarà cura del Responsabile dell'Area Amministrativa richiedere la necessaria documentazione alla controparte contrattuale al fine di appurare la legittimità di tale differenza.

Esaurita tale verifica, l'Area Assistenza Contabilità procede al pagamento, previa autorizzazione da

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

parte del Presidente del CDA (cfr. PO – 02).

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - Richiesta della consulenza
 - Autorizzazione
 - Definizione contrattuale
 - Certificazione dell'esecuzione dei servizi (rilascio benestare)
 - Effettuazione del pagamento
- Esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti.
- Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); in assenza di tale attività selettiva dare evidenza formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato).
- Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati. Per consulenze svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare la società deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico/comportamentali adottati dalla stessa.
- Esistenza di livelli di approvazione per le richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso.
- Esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure/poteri aziendali) per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni.
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-04), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA.

Eventualmente dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 04";
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione della selezione dei consulenti	Comunicazioni su copia della selezione dei Consulenti e relative variazioni	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/annualmente
	Elenco richieste di consulenza in urgenza ed eventuali	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa, Area Commerciale	Invio/al verificarsi dell'evento

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

	comportamenti anomali		
	Rigetto richiesta di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o ambiente	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/entro 24 ore dal rigetto
	Firma contratti di consulenza di importi superiori a € 50.000,00	Organo Amministrativo	Invio/alla firma del contratto
	Deroghe alla presente procedura	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Assistenza Contabilità	Invio/al verificarsi dell'evento
	Introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 04	

ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-05

SELEZIONE DEL PERSONALE

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

PO-05
PROTOCOLLO OPERATIVO
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Finalità del Protocollo

Il Presente Protocollo persegue la finalità di disciplinare le modalità di selezione e gestione del personale della Società Alphial S.r.l. in linea con le proprie esigenze di organizzative di ampliamento dell'organico. Nella gestione di tale specifica attività, con riguardo al rischio che tale processo comporti la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231) come rilevanti ai sensi del decreto 231/2001, Alphial S.r.l. adotta il seguente Protocollo operativo, dedicato all'individuazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di selezione e gestione di nuove risorse.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa;
- l'Area Personale e Contabilità;
- tutte le funzioni interessate in caso di processo di selezione del personale.

Modalità operative

Qualora si ravvisi l'esigenza di avvalersi di nuove risorse, Alphial S.r.l. seguirà la seguente procedura:

- 1) la necessità di avvalersi di una nuova risorsa può provenire dai Responsabili delle diverse funzioni, da autocandidature (attraverso i canali telematici/informatici di invio delle candidature spontanee) o dall'Organo Amministrativo;
- 2) valutata positivamente la possibilità di procedere ad un ampliamento dell'organico, i candidati saranno sottoposti ad uno o più colloqui valutativi con il Responsabile della singola Funzione e/o, unitamente al Presidente del CDA per colloqui relativi alle posizioni apicali;
- 3) le valutazioni dei candidati e le loro generalità saranno formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura dell'Area Amministrativa;
- 4) la valutazione riguarderà anche l'accertamento e la valutazione di rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima, nonché l'assenza di conflitti di interesse;
- 5) Al momento dell'assunzione, in caso di lavoratore straniero, verrà richiesto al lavoratore di presentare il permesso di soggiorno, in originale. Una copia del permesso di soggiorno deve essere

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

conservata all'interno del fascicolo relativo alla documentazione del dipendente; la Società deve monitorare la data di scadenza del permesso di soggiorno;

6) L'instaurazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata alle competenti autorità amministrative.

Prescrizioni circa l'impiego di cittadini di Paesi Terzi

In caso di assunzione di personale proveniente da Paesi Terzi, Alphial S.r.l. si atterrà a quanto prescritto dal presente protocollo:

1. È vietato impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata;
2. Non è consentito l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
3. I lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia possono essere assunti purché in possesso di un valido documento di soggiorno che li abilita a prestare lavoro;
4. Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può essere assunto nei soli casi e secondo le modalità di legge;
5. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, è necessario presentare specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso la Prefettura del luogo in cui l'attività lavorativa dovrà essere effettuata. Nella domanda è necessario garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
6. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto d'ingresso;
7. Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;
8. Prima della scadenza del permesso di soggiorno è necessario accertarsi che il lavoratore straniero abbia presentato ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo tra risorse umane e funzioni utilizzatrici delle risorse, nonché dell'esistenza di momenti valutativi tracciabili.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

I Fase: acquisizione e gestione dei Curricula-Vitae (ad esempio: società di ricerca del personale, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, etc..).

II Fase: selezione

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

Rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature. In tale ambito:

- Prevedere distinte modalità di valutazione, attitudinale e tecnica del candidato;
- Assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti (la valutazione a cura della funzione “tecnica” deve essere sempre accompagnata da quella di “risorse umane”).

III Fase: formulazione dell’offerta di assunzione.

Ulteriori indicazioni comportamentali

- Per la selezione del personale devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati e un’autorizzazione formalizzata all’assunzione;
- la scelta dei dipendenti deve avvenire, a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla Società, sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, con riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- deve essere preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, sia valutata l’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
- deve essere valutata l’esistenza o meno della parentela tra il soggetto candidato e il personale, i clienti ed i fornitori strategici della Società; in caso di rapporti di parentela tra il candidato e il soggetto deputato allo svolgimento del colloquio, quest’ultimo dovrà essere tenuto da altra risorsa, onde evitare un conflitto di interesse nella valutazione dell’esaminando;
- devono essere definiti criteri di controllo nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante le agenzie specializzate;
- eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l’attività svolta e le responsabilità affidate.

Documentazione dei candidati e delle risorse umane

Informativa Privacy per i candidate ai sensi del GDPR 679/2016

In seguito alla convocazione e/o in sede di colloquio, il Responsabile (o, in sua vece, un addetto) dell’Area Risorse Umane consegna al candidato per la sottoscrizione l’informativa sulla Privacy, ove vengono illustrati gli scopi, le modalità del trattamento dei dati personali e la durata della loro conservazione limitatamente alla procedura di selezione.

Nel caso di candidatura spontanea, il Responsabile delle Risorse Umane o un addetto da lui delegato dovrà acquisire, in sede di colloquio e mediante sottoscrizione di apposita richiesta nell’informativa, il consenso al trattamento dei dati contenuti nel curriculum vitae del candidato.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

Informativa per il trattamento dei dati nell'ambito della formazione obbligatoria sul Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

I dipendenti, I collaboratori e tutti I soggetti tenuti alla formazione obbligatoria sulla conoscenza Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ALPHIAL S.R.L. in base al D.lgs. 231/2001 devono essere informati sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei propri dati personali.

I dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario al completamento della sessione di formazione e verranno cancellati a seguito della trasmissione dell'esito della formazione alla Società e all'Organismo di Vigilanza.

Obblighi informativi verso i neoassunti

Il Responsabile delle Risorse Umane (ovvero dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo) informa il neoassunto sui diritti ed obblighi derivanti dal Regolamento dell'Unione Europea in materia di tutela del trattamento dei dati personali n. 2016/679 e successive norme di attuazione, nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato e inerenti alla propria posizione, come meglio specificato nell'informativa allegata al contratto di lavoro.

Il neoassunto inoltre, qualora dovuto in base alla propria qualifica professionale e per le finalità connesse allo svolgimento delle sue mansioni, sarà nominato "incaricato del trattamento dei dati personali" dei clienti/fornitori della società sotto la responsabilità del Titolare del trattamento.

Conservazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento Europeo 2016/679, indipendentemente dalla instaurazione o meno di rapporti contrattuali con ALPHIAL S.R.L., i dati personali contenuti nei curricula vitae dei candidati saranno conservati (in archivi elettronici o cartacei) per tutto il processo della selezione, e successivamente vengono cancellati/distrutti, salvo esplicita autorizzazione del candidato alla prosecuzione nel trattamento. In tal caso, i dati verranno conservati per l'eventuale valutazione in caso di apertura di nuove e/o differenti posizioni all'interno della Società ma non oltre 24 mesi dall'invio del curriculum.

La documentazione relativa al personale dipendente e contenente dati sensibili o particolari, per la cui nozione si rinvia al D.lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento Europeo n. 2016/679, deve essere archiviata presso un apposito armadio, chiuso a chiave, situato presso l'ufficio dell'Area Amministrativa.

La chiave per l'apertura di tale armadio è custodita dall'assistente contabilità.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-05), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA.

Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 05";
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione della selezione del personale	Comunicazioni su eventuali comportamenti anomali	Organo Amministrativo Area Amministrativa	Invio / al verificarsi dell'evento
	Comunicazione circa nuovi inserimenti in organico	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area	Invio / al verificarsi dell'evento

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

	Deroghe o modifiche al presente protocollo	Personale e Contabilità Organo Amministrativo	Invio/all'adozione della modifica
	Introduzione nuove procedure	Organo Amministrativo, Area Personale e Contabilità	Invio/all'adozione

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adequatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 05	

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l..

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 06	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-06

VERIFICHE ISPETTIVE

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 06	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 06	

PO-06**PROTOCOLLO OPERATIVO****VERIFICHE ISPETTIVE****Scopo e ambito di applicazione del Protocollo**

Il presente Protocollo disciplina le modalità di rapporto della Società Alphial S.r.l. con le Autorità con poteri ispettivi e di controllo.

Aree Aziendali

Le aree aziendali coinvolte sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa.

Attività coinvolte e modalità comportamentali

Le attività che riguardano tale processo sono:

- gli obblighi di notifica/informativa nei confronti di Autorità con poteri ispettivi e di controllo attività/conformità (ASL, Comuni, Direzioni Provinciali del Lavoro per la Sicurezza, Camera di Commercio, Guardia di finanza, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Prefettura, Provincia, INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, ARPA);
- i rapporti con funzionari pubblici in caso di verifiche, ispezioni, controlli e accertamenti effettuati;
- le richieste di licenze, autorizzazioni, concessioni.

Il sistema di controllo interno si basa sulle seguenti principali componenti:

- separazione delle funzioni: esistenza di attori diversi nella fase di predisposizione e in quella di presentazione di dati, informazioni o documenti da fornire a soggetti pubblici, con lo scopo di evitare un'eccessiva concentrazione di poteri;
- individuazione delle funzioni aziendali autorizzate ad intrattenere rapporti con i Soggetti indicati: per ogni ambito sarà il Legale Rappresentante che avrà la possibilità di delegare l'operazione al Professionista o all'incaricato di fiducia quando non gli è possibile essere presente sul luogo.
- tracciabilità degli atti: formalizzazione dei rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti e altro) incaricati dalla Società e con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e archiviazione degli atti e documenti prodotti, al fine di permettere un controllo che eviti informazioni non corrette/complete o l'elusione degli obblighi di legge;
- verifica di congruenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 06	

All'atto della verifica/ispezione/notificazione:

- il dipendente coinvolto nelle operazioni ne dà immediata comunicazione al Responsabile della Funzione coinvolta nell'accertamento che a sua volta trasmette l'informazione all'Area Amministrativa che segue la verifica in loco;
- il Presidente del CDA, qualora ne ravvisi la necessità, coinvolge il consulente legale della Società o il Professionista di fiducia;
- Il Responsabile dell'Area Amministrativa o, un soggetto da lui delegato, segue le operazioni di verifica/ispezione/notificazione;
- Al termine della verifica/ispezione/notificazione, il Soggetto o il delegato chiede il rilascio di copia del verbale delle operazioni compiute, che controfirma;
- Al termine della verifica/ispezione/notificazione, il soggetto coinvolto invia immediatamente e, comunque, entro lo stesso giorno lavorativo in cui avviene la verifica/ispezione/notificazione, al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, il Modulo di Registrazione della Verifica (Allegato 1), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

In tale Modulo dovranno essere indicati:

- l'identità del funzionario pubblico che effettua la verifica/ispezione/notificazione;
- la ragione della verifica/ispezione/notificazione;
- le circostanze di tempo e di luogo;
- la natura delle operazioni di verifica/ispezione/notificazione;
- la tipologia dei documenti eventualmente rilasciati;
- il contenuto delle domande eventualmente effettuate e delle risposte fornite.

Il modulo dovrà essere trasmesso all'OdV senza ritardo, unitamente ai verbali delle operazioni compiute.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-06), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA. Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 06	

periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 06";
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione delle verifiche ispettive	Modulo di Registrazione della verifica ispettiva	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Comunicazione di anomalie ed eventuali comportamenti anomali	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe e modifiche al presente Protocollo	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione della modifica
	Introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 06	

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adequatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l..

Allegati

Allegato n. 1. MODULO DI REGISTRAZIONE DELLE VISITE ISPETTIVE

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 07	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-07

USO DEI BENI AZIENDALI

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 07	

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 07	

PO-07**PROTOCOLLO OPERATIVO****USO DEI BENI AZIENDALI****Finalità del Protocollo**

L'Organo Amministrativo e le funzioni responsabili delle diverse Aree devono aver cura dei beni della Società, proteggendone l'integrità ed evitando danneggiamenti e utilizzi impropri. Viene diffusa tra i dipendenti la cultura del rispetto dei beni aziendali in quanto strumenti necessari al corretto svolgimento delle attività di Alphial S.r.l.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- il Direttore di Stabilimento;
- Area Amministrativa;
- Area Commerciale;
- Area Magazzino;
- Area Assicurazione Qualità;
- Area Reparto Produzione.

Modalità Operative

I beni aziendali sono beni di cui è proprietaria la Società, ovvero beni oggetto di contratti di locazione/noleggio tra la Società ed i fornitori.

I beni sono:

- Autovetture;
- Personal Computer;
- Cellulari;
- Carte di credito.

La Società definisce i criteri in base ai quali avviene l'assegnazione di beni aziendali ai dipendenti o agli Amministratori; mantiene un elenco dei beni in dotazione e periodicamente controlla l'effettivo utilizzo del bene da parte del soggetto.

In caso di utilizzo improprio del bene, il responsabile dell'Area Amministrativa può, in base alle direttive del Presidente del CDA, revocare il beneficio al soggetto. Il Presidente del CDA valuta la possibilità di erogare una sanzione disciplinare e avvisa l'OdV.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 07	

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-05), devono essere considerate “in deroga” e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA.

Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: “Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto”; “Informazione per l’Organismo di Vigilanza”; “Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV”; “Azione / Periodicità”.

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all’OdV principalmente attraverso l’invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto “*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 07*”;
- **Predisposizione:** l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l’OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l’Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV	Azione/Periodicità
Gestione dell’uso dei beni aziendali	Comunicazioni sull’utilizzo anomalo o improprio dei beni aziendali	Organo Amministrativo, Direttore Stabilimento, Area Amministrativa,	Invio/al verificarsi dell’evento

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 07	

		Area Commerciale, Area Magazzino, Area Assicurazione Qualità, Area Reparto Produzione	
	Deroghe e modifiche al presente Protocollo	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione della modifica

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 07	

controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

<u>Allegati</u>

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 08	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-08

GESTIONE DEI CONTENZIOSI

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 08	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 08	

PO-08
PROTOCOLLO OPERATIVO
GESTIONE CONTENZIOSI

Finalità del Protocollo

Il presente protocollo descrive la procedura che la Società Alphial S.r.l., in persona del legale rappresentante o della figura formalmente designata per la rappresentanza in giudizio, deve seguire nel caso in cui la Società assuma la qualità di parte in procedimenti civili, penali ed amministrativi; in caso di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria e con le Autorità Doganali, anche tramite Professionisti esterni e, in generale, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Nella gestione della sua specifica attività, con riguardo al rischio che tale processo comporti la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, Alphial S.r.l. adotta il seguente Protocollo operativo, dedicato alla suddivisione dei ruoli e delle responsabilità nella fase pre – contenzioso ed in quella giudiziale.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alla quale il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa.

Modalità operative

Ricezione atti giudiziari o stragiudiziali

Le notifiche di diffide e/o atti giudiziari indirizzati alle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione devono essere ricevute da una figura all'uopo autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Identificazione del soggetto munito dei poteri di rappresentanza

Il Presidente del CDA individua un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali Professionisti esterni.

Flussi informativi verso l'OdV

L'Organo Amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente l'OdV della notifica degli atti suddetti, dell'inizio del procedimento giudiziario (penale, civile, amministrativo o tributario), dello sviluppo e delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento e di qualsiasi

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 08	

criticità possa riscontrarsi in itinere.

Scelta del legale esterno per la gestione dei contenziosi

Nello svolgimento delle attività sopra descritte, la Società adotta un sistema di controlli tesi a prevenire il rischio di commissione della fattispecie prevista dall'art. 377 bis c.p. – Induzione a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni, fondato sui passaggi di seguito indicati e concernenti la gestione del contenzioso mediante l'affidamento di un mandato al legale esterno. I consulenti esterni devono essere selezionati in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e l'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione (si veda Protocollo Operativo 04).

Il Presidente del CDA ovvero l'Amministratore Delegato valuterà l'opportunità di procedere alla definizione del contenzioso civile mediante transazione e comunicherà l'esito di tale valutazione mediante l'invio di una nota scritta all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo ha l'esclusivo potere decisionale nell'approvare o respingere tale valutazione.

Conservazione della documentazione

La registrazione e conservazione degli atti ricevuti (a mezzo posta e/o a mezzo pec), mediante un protocollo identificativo, così come l'inserimento di tutti i dati relativi alle cause avviene a cura di una figura identificata dal Presidente del CDA.

I documenti cartacei di procedimenti in corso, nonché del contenzioso concluso con sentenza definitiva, vanno archiviati in appositi faldoni.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di prendere visione di tale documentazione in qualsiasi momento.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-08), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA.

Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità. In tal caso, la nuova procedura dovrà essere comunicata tempestivamente all'OdV.

Flussi informativi verso l'ODV

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

- Predisposizione: l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

[illegible]

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 08	

	Deroghe e introduzione di nuove procedure		Invio/al verificarsi dell'evento

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adequatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 08	

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
2	01/03/2023
PO - 09	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-09

GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI (PERICOLOSI E NON)

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
2	01/03/2023
PO - 09	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	08/04/2021	Prima revisione: modifiche ex D.Lgs. 116/2020
2	01/03/2023	Seconda revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 09	

PO-09
PROTOCOLLO OPERATIVO
GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
(PERICOLOSI E NON)

Finalità del Protocollo

Il protocollo disciplina le attività necessarie a garantire il rispetto e la corretta applicazione delle normative in materia di tutela ambientale e, nello specifico, le prescrizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non.

Con riguardo al rischio che tale processo comporti la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231), Alphial S.r.l. adotta il seguente Protocollo operativo, dedicato all'individuazione delle modalità per lo smaltimento dei rifiuti speciali che la Società produce.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa;
- Aree Magazzino-Logistica dei vari stabilimenti;
- Area Produzione.

Attività di stoccaggio, deposito e smaltimento (di rifiuti pericolosi e non)

Alphial S.r.l. produce, nello svolgimento della propria attività, differenti tipologie di rifiuti. Tra questi si menzionano:

- solventi e agenti per effettuare le analisi sui flaconi e sulle fiale;
- i toner, i flaconi, le cartucce da che sono configurati come rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- vetro macinato;
- vernice e smalti utilizzati nell'ambito dell'attività di serigrafia e considerati rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- taniche di colori;
- imballi speciali;
- telai con olii.

Tali rifiuti devono essere stoccati presso appositi contenitori collocati al di fuori delle aree di lavoro oppure in un idoneo locale il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato.

L'Organo Amministrativo individua le figure addette all'attività di stoccaggio.

Per la gestione dei locali di stoccaggio, deve essere apposta la relativa cartellonistica obbligatoria: a tal proposito, si farà esplicito riferimento a quanto previsto dal modello ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al Protocollo di riferimento (PO -10).

Lo smaltimento di tali rifiuti avviene esclusivamente mediante il conferimento di un mandato ad un'azienda specializzata ed abilitata al recupero dei medesimi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, o gli addetti da essa individuati e delegati, contatta la ditta per il ritiro dei rifiuti speciali in prossimità del riempimento.

La società specializzata sarà scelta dopo aver verificato:

- esistenza delle autorizzazioni richieste per legge necessarie per l'espletamento del servizio di smaltimento;
- sussistenza dei correlati requisiti tecnico-professionali;
- adeguatezza del corrispettivo versato a fronte del servizio offerto rispetto ai valori di mercato;
- acquisizione di autocertificazioni inerenti ai gestori delle imprese affidatarie relative ad assenza di sentenze di condanna, decreti penali, patteggiamento e/o procedimenti penali in corso in materia di gestione ambientale.

E' di competenza dell'Area Amministrativa, o di un addetto da essa individuato, predisporre un registro di carico e scarico merci, nel quale fare le seguenti annotazioni:

- 1) tipologia al momento dell'acquisto dello stesso;
- 2) codice CER;
- 3) luogo di stoccaggio;
- 4) data di ritiro dei materiali da parte della ditta specializzata;
- 5) certificazione di smaltimento rilasciata dalla ditta specializzata.

Il registro carico-scarico deve essere conservato obbligatoriamente per almeno 3 anni (cfr. D.Lgs. 116/2020).

L'Organo Amministrativo, all'inizio di ogni anno, pianifica un idoneo budget relativo agli oneri economici in materia ambientale e alle spese da sostenere per lo smaltimento di tali rifiuti.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità delle fasi del processo. Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Tracciabilità delle singole attività (Organo Amministrativo, Area Amministrativa ovvero altre figure espressamente addette a ciò);
- Archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni coinvolte di Alphial S.r.l. e la Società addetta allo smaltimento dei rifiuti.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi del processo, ivi comprese le attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrativa.

Le funzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale e qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-09), devono essere considerate “in deroga” e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA di Alphial S.r.l.. Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: “Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto”; “Informazione per l’Organismo di Vigilanza”; “Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV”; “Azione / Periodicità”.

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all’OdV principalmente attraverso l’invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto “*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 09*”;
- **Predisposizione:** l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non	Comunicazioni su incidenti, accessi delle Autorità di Controllo, sanzioni e ammende	Organo Amministrativo,	Invio/annuale
	Registro carico, scarico merci e modalità di smaltimento rifiuti speciali	Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Comunicazioni su eventi inusuali e comportamenti, indicando le ragioni delle difformità	Organo Amministrativo, l'Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe e introduzione nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all'adozione

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MOG (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

Allegati

Non vi sono allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 10	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-10

ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 10	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 10	

PO-10
PROTOCOLLO OPERATIVO
ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Finalità del Protocollo

Il protocollo disciplina le attività necessarie a garantire il rispetto e la corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, nonché a verificare ed accertare la puntuale attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti ai relativi controlli, nella gestione della sua specifica attività, con riguardo al rischio che tale processo comporti la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001.

Il sistema dei controlli viene definitivo utilizzando le indicazioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

Funzioni interessate

Tutte le aree aziendali sono interessate dal Protocollo Operativo sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La Società ha nominato un consulente esterno quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione dei lavoratori (RSPP) e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori.

Principi generali e indicazioni comportamentali

Tutti i dipendenti devono aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società.

I soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) devono svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti dal sistema sicurezza adottato dalla Società.

I Responsabili di ciascuna Area/Reparto Produttivo devono vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate alla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari. Ciò avuto riguardo ai diversi ambienti di lavoro di Alphial S.r.l.:

- uffici;
- stabilimenti di produzione;
- magazzino;

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 10	

- laboratorio di analisi.

Il Ruolo del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro e i soggetti delegati dal Datore di Lavoro per la Sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 (in tal senso, il consulente esterno) devono svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza.

La delega in capo ad un soggetto interno/esterno

Nello specifico, il Datore di lavoro è tenuto a:

- definire procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ("DUVRI") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Il DVR deve essere disponibile, anche in formato informatico, per la visione da parte di tutti i soggetti che operano all'interno dell'Azienda;
- organizzare incontri per la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- pianificare l'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- predisporre annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- controllare ed attuare i protocolli sanitari previsti dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità delle fasi del processo.

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Tracciabilità delle singole attività;
- Verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto;
- Verifica dell'attuazione dei programmi in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle scadenze prestabilite;
- Stanziamento budget spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di concerto con l'Area Amministrativa);
- Archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazione d/o di certificazioni attestanti la

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 10	

conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi del processo, ivi comprese le attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrativa.

Le funzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale e qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Flussi informativi verso l'ODV

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 10*";
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 10	

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro	Comunicazioni in caso di incidenti, accessi delle Autorità di Controllo, sanzioni e ammende. Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo e tutte le aree aziendali individuate nel Protocollo 01. Organo Amministrativo	Invio immediato/ al verificarsi dell'evento Invio/al verificarsi dell'evento

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adequatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i. La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 10	

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 11	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-11

GESTIONE CLIENTI E QUALITA'

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 11	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 11	

PO-11
PROTOCOLLO OPERATIVO
GESTIONE DEI CLIENTI E QUALITA' DEL
PRODOTTO

Finalità del Protocollo

Per garantire alla propria clientela la vendita di un prodotto sicuro e di qualità, i dipendenti e collaboratori di Alphial S.r.l. dovranno adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel MO231 e nel presente protocollo, con riguardo al rischio che l'attività di produzione (e conseguente commercializzazione) comporti la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231), Alphial S.r.l. adotta il seguente Protocollo operativo.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- Il Direttore Stabilimento;
- Area Amministrativa;
- Area Assicurazione Qualità;
- Area Commerciale;
- Area Customer Service Plastica;
- Area Reparto Produzione Flacons;
- Area Magazzino, limitatamente al controllo qualità delle materie prime;
- Area Planning.

Tipologie di prodotti e programmazione ordini dei clienti

I prodotti di Alphial S.r.l. sono destinati a differenti tipologie di clienti (come, a titolo esemplificativo, aziende farmaceutiche, case cosmetiche) e si identificano nelle seguenti tipologie:

- Flacons in plastica e vetro;
- Fiale in plastica e vetro;
- Vasi di plastica;
- Chiusure, rompifiale e tettarelle in plastica.

La Società Alphial S.r.l. è coinvolta, dal lato della produzione, nella creazione di flacons e fiale in vetro e il processo produttivo avviene negli stabilimenti di Felino (PR), Bernareggio (MB) e di Sandrigo (VI).

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 11	

Gli ordini dei clienti sono oggetto di programmazione e di verifica sulle specifiche tecniche e caratteristiche richieste da parte dei due Responsabili dell'Area Planning. Ciascuna figura individua una data di consegna dell'ordine in base alle richieste del cliente e trasmette l'ordine all'Area Commerciale affinché proceda alla predisposizione della conferma d'ordine.

L'Area Planning predispone, per ogni ordine, un capitolato tecnico e l'attività di serigrafia, ove prevista. Una volta avviata la produzione della merce, l'Area Planning stampa il batch record per ogni lotto processato ed ogni prodotto.

Le conferme d'ordine vengono registrate, inoltre, sul gestionale future nell'anagrafica dei clienti. L'archiviazione della documentazione è a cura dell'Area Amministrativa.

I dati inerenti ai lotti di produzione ed ai singoli prodotti sono inseriti nel gestionale CQ dall'Area Planning ed aggiornati dall'Area Reparto Produzione Flaconi.

Controllo e audit qualità

La Società ha conseguito le certificazioni dei UNI EN ISO 9001:2015 *"Sistemi di Gestione per la Qualità"* ed UNI EN ISO 15378:2015 *"Materiali di imballaggio primario per prodotti medicinali - Requisiti particolari per l'applicazione della ISO 9001:2015, con riferimento alle Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP)"*.

Il processo produttivo, in ogni fase, viene regolato ed attuato dalle procedure interne, redatte dal Responsabile del Controllo di Qualità e Sicurezza.

Gli operatori tecnici e gli operatori del controllo qualità che svolgono le loro mansioni presso gli stabilimenti di Felino, Bernareggio e Sandrigo devono attenersi alle indicazioni ricevute dall'Area Assicurazione Qualità.

In occasione degli audit da parte degli Enti di Certificazione, è competenza del Responsabile dell'Area Assicurazione Qualità seguire la verifica e redigere un report all'esito dell'audit.

I report degli audit eseguiti fino all'adozione del Modello e quelli successivi devono essere trasmessi all'OdV.

Perseguimento della qualità produttiva e soddisfacimento del cliente

La produzione oggetto dell'incarico conferito dal cliente e la gestione del processo di vendita devono avvenire nel pieno rispetto delle procedure identificate e nella separazione delle funzioni individuate dalla Società Alphial S.r.l.

La normativa di riferimento deve essere rispettata da tutte le funzioni coinvolte nelle varie fasi, dal momento dell'affidamento del progetto da parte del cliente, allo sviluppo ed alla consegna del prodotto.

Il prodotto deve altresì risultare idoneo a soddisfare le richieste indicate nella conferma d'ordine da parte del cliente.

La supervisione sulla qualità della Produzione è di competenza del Responsabile dell'Area Assicurazione Qualità.

I Responsabili delle aree coinvolte (Area Reparto Produzione e Direttori Stabilimento) dovranno

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 11	

inoltre garantire l'attuazione delle procedure idonee per il rispetto della normativa di riferimento e attivare sempre un dialogo con il Responsabile dell'Area Assicurazione Qualità.

Gestione e supporto reclami

In caso di reclami per difetti, non conformità del prodotto alle richieste di cliente pervenuti agli addetti al reparto produzione (tecnici e operatori di qualità) devono dare pronta comunicazione al Responsabile del Controllo sulla qualità e sicurezza del prodotto contestato.

Il Responsabile dell'Area Assicurazione Qualità avvia un'indagine sul lotto processato di riferimento. A seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile dell'Area Assicurazione Qualità provvede a dare risposta personalmente al Cliente, o trasmette il contenuto dell'esito dell'indagine all'Area Commerciale.

Le azioni correttive (sostituzione/riparazioni etc) sono stabilite, a seconda dei casi in autonomia ovvero di concerto con l'Area Commerciale, dal Responsabile dell'Area Assicurazione Qualità.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi del processo, ivi comprese le attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono supportate da idonea documentazione archiviata presso le aree di competenza.

Le funzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale e qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-11), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA di Alphial S.r.l.

Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 11	

dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- Invio: i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 11";
- Predisposizione: l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Controllo qualità del prodotto	Comunicazioni su eventi inusuali, indicando le ragioni delle difformità	Direttore Stabilimento Area Assicurazione Qualità, Area Customer Service, Area Commerciale, Area Magazzino	Invio / al verificarsi dell'evento
Audit Qualità	Documentazione Report Audit da parte degli Enti di Certificazione	Area Assicurazione Qualità	Invio/entro 24 ore successive alla data dell'Audit
Gestione reclami	Reportistica sulla ricezione/risoluzione dei reclami	Area Assicurazione Qualità	Invio/annuale
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/al verificarsi dell'evento – all'adozione

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 11	

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.
Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adequatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.
La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

Allegati

Non vi sono allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 12	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-12

GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 12	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 12	

PO-12**GESTIONE OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA****Finalità del Protocollo**

Il presente protocollo ha lo scopo di indicare le modalità di gestione delle spese di rappresentanza, di pubblicità, di omaggi e di altre iniziative di beneficenza per le quali occorre previamente quantificare un budget di spesa.

Nella gestione della specifica attività, con riguardo al rischio che tale processo comporti la commissione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello (Modello organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231) come rilevanti ai sensi del decreto 231/2001, Alphial S.r.l. adotta il seguente Protocollo operativo, dedicato alla suddivisione dei ruoli e delle responsabilità.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa;
- l'Area Commerciale Divisione Vetro e Plastica.

Ambito applicativo e modalità operative

Sono considerate spese di rappresentanza le erogazioni a titolo gratuito di beni e/o servizi effettuate per scopi promozionali o di pubbliche relazioni e che sono sostenute secondo criteri di ragionevolezza al fine di procurare dei vantaggi economici, anche solo potenziali, all'impresa.

Sono caratterizzate dall'assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati.

Ogni Dipendente o Amministratore di Alphial S.r.l., qualora affronti spese di rappresentanza, evita l'addebito di costi non connessi ad un chiaro scopo aziendale.

Ogni spesa aggiuntiva deve essere dimostrata come direttamente afferente e proporzionale a necessità professionali o a un chiaro vantaggio della Società.

I dipendenti e gli Amministratori, inoltre, non intraprenderanno attività personali nel tempo libero o durante l'orario di lavoro con fondi aziendali.

L'Organo Amministrativo, unitamente all'Area Commerciale e all'Area Direzione Marketing, fissa annualmente un *budget* da destinare alle spese di rappresentanza.

Le spese effettuate da dipendenti e Amministratori, anche entro il predetto limite, devono:

- essere supportate da documentazione giustificativa dei costi sostenuti;
- essere sottoposte a controllo circa l'effettività e liceità dal Presidente del Consiglio di

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 12	

Amministrazione che, valutata positivamente la spesa, ne dispone il rimborso;

- essere archiviate e rendicontizzate all'OdV mediante una comunicazione annuale.

Omaggi

È consentita l'elargizione di omaggi di carattere simbolico o di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia nei confronti di clienti e/o fornitori, tenuto conto dei principi normativi ed etici, dei costumi e delle usanze dei singoli paesi nei quali la Società opera.

Gli omaggi che l'Azienda elargisce rientrano nelle seguenti categorie:

- campionature flaconi e fiale;
- alimenti o bevande in occasione delle festività;
- beni di produzione o commercializzati da Alphial S.r.l.;
- beni acquistati dalla Società per essere erogati come omaggi.

Ogni omaggio o liberalità deve essere supportato da un giustificativo scritto, accompagnato da una dichiarazione sui seguenti dati:

- identità del beneficiario;
- identità della funzione aziendale competente che ha elargito l'omaggio;
- valore dell'omaggio.

Il giustificativo va trasmesso all'Area Amministrativa per la registrazione e l'archiviazione documentale.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della destinazione degli omaggi e dell'importo sostenuto per la loro elargizione.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
- Individuazione del budget da destinare agli omaggi (Organo Amministrativo, unitamente al Responsabile dell'Area Commerciale e dell'Area Direzione Marketing);
- Autorizzazione dell'omaggio se antecedente e/o approvazione formale successiva della spesa sostenuta (Organo Amministrativo);
- Tracciabilità documentale delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Ulteriori indicazioni comportamentali

Gli omaggi consentiti devono essere utilità d'uso di modico valore e in nessun caso omaggi possono essere destinati a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, omaggi o liberalità con riferimento

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 12	

alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti con le controparti effettivamente coinvolte. Sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni relative a donazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come “non cooperativi” secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo.

Conservazione

I documenti a sostegno delle operazioni di omaggi e spese di rappresentanza devono essere annotate negli appositi registri (informatici o cartacei).

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-12), devono essere considerate “in deroga” e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA.

Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità. L’eventuale nuova procedura dovrà essere comunicata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi verso l’OdV

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: “Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto”; “Informazione per l’Organismo di Vigilanza”; “Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV”; “Azione / Periodicità”.

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio**: i flussi informativi vanno indirizzati all’OdV principalmente attraverso l’invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto “*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 12*”;
- **Predisposizione**: l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 12	

esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione omaggi e spese di rappresentanza	Comunicazioni su <i>budget</i> da destinare ad omaggi e spese di rappresentanza	Organo Amministrativo	Invio/annualmente
	Segnalazione di comportamenti anomali o inusuali	Organo Amministrativo Area Amministrativa, Area Commerciale Plastica e Vetro	Invio/al verificarsi dell'evento
	Deroghe al Protocollo e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/all'adozione della modifica

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 12	

pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall' ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.
Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.
La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

Allegati

Non vi sono allegati al presente protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-13

GESTIONE DI INTERNET E SOCIAL NETWORK

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

PO-13
PROTOCOLLO OPERATIVO
GESTIONE DI INTERNET E SOCIAL NETWORK:
CODICE DI CONDOTTA

Finalità del Protocollo

Il presente protocollo ha lo scopo di individuare le attività sensibili ed i comportamenti che possono dar luogo alla realizzazione dei reati commessi a mezzo della rete informatica e dei social network, così come identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) ed individuati nel Risk Assessment [RA231] come rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La Società Alphial S.r.l. adotta il presente Protocollo quale documento aggiuntivo all'eventuale regolamento interno già adottato in materia di utilizzo degli strumenti informatici e dei sistemi informativi aziendali.

Aree Aziendali

Le aree aziendali coinvolte sono:

- l'Organo Amministrativo;
- Il Direttore di Stabilimento;
- l'Area Amministrativa;
- l'Area Personale e Contabilità;
- l'Area Commerciale;
- l'Area Customer Service Divisione Plastica;
- l'Area Controllo di Gestione e Acquisti;
- l'Area Planning;
- l'Area Magazzino;
- l'Area Reparto Produzione Flacone.

La società si avvale di un Consulente IT esterno nella gestione delle infrastrutture hardware, nell'installazione dei software, nella configurazione di personal computer e, in generale, nella gestione dei sistemi informatici.

Amministratore di Sistema

L' Amministratore di Sistema nominato dalla Società esercita il compito di supervisione sul corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali, dei personal computer dell'azienda, della navigazione su internet mediante accesso a siti web, applicazioni, social network/media, chat, blog, forum e piattaforme di condivisione di *files* similari; il compito di autorizzazione per l'installazione di software scaricabili dalla rete internet, per gli accessi a determinati siti web e/o per la pubblicazione di messaggi/foto su piattaforme di social network.

Modalità operative per l'utilizzo di internet e della posta elettronica

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

La Società deve adottare un codice di condotta rivolto ai dipendenti, collaboratori e amministratori che disciplina le regole di comportamento funzionali ad un corretto utilizzo della navigazione su Internet, della gestione dell'account di posta elettronica aziendale e privata e delle piattaforme di social network dalla propria postazione lavorativa (*social media & network policy*). La verifica del documento spetta all'Organo Amministrativo, il quale ne approva il contenuto, con l'ausilio tecnico del Responsabile IT ove necessario.

In seguito all'adozione, copia del codice di condotta viene trasmesso e diffuso a tutti i dipendenti e i collaboratori mediante:

- 1) consegna a mani;
- 2) affissione sulla bacheca aziendale;
- 3) condivisione nella rete locale (LAN), affinché i medesimi ne prendano conoscenza per un uso responsabile dei sistemi informatici o del web.

La revisione e/o l'aggiornamento del Codice, in presenza di modifiche o ulteriori interventi legislativi o in generale per sopravvenute esigenze dipendenti dall'evoluzione tecnologica, avviene a cura del Consulente IT esterno o altra figura designata dall'Organo Amministrativo.

Ogni eventuale modifica/revisione del Regolamento va comunicata all'Organismo di Vigilanza annualmente.

Codice di condotta

1) Navigazione in rete e servizi di posta elettronica

La navigazione su Internet è consentita per scopi attinenti all'attività lavorativa o comunque strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni.

Non è consentito, durante la navigazione, scaricare programmi, software diversi da quelli installati sul proprio personal computer.

E' consentita l'installazione di freeware o di programmi gratuiti che non richiedono l'acquisto di alcuna licenza.

In caso di necessità di un determinato software, la funzione interessata deve presentare una richiesta di autorizzazione al download ovvero di installazione al Consulente esterno IT che valuta l'opportunità o meno del programma.

Non è consentito il salvataggio di file informatici di qualunque tipologia (foto, documenti etc..) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

L'utilizzo e la gestione della casella di posta elettronica devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle cautele individuate nel codice di condotta.

E' fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per l'invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione ed in virtù di quanto indicato nel Codice di condotta.

Devono essere evitati messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o alle relazioni tra colleghi. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili ed allegati ingombranti.

E' obbligatorio controllare sempre la fonte degli allegati di posta elettronica prima di aprirli e, in

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

generale, prima del loro utilizzo. Non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web mittenti non conosciuti.

2) Social network e social media

La società riconosce il valore di strumento di comunicazione ed informazione ai social network ed ai social media (tra i principali si citano YouTube, Facebook, Instagram, Flickr, LinkedIn, Twitter, Blog etc..). L'utilizzo da parte dei dipendenti, collaboratori e amministratori dei social network/media è consentito nei limiti di quanto espressamente stabilito dal Regolamento interno adottato dalla Società.

- Account social dell'Azienda

Se la società dispone di una pagina social, i dipendenti e i collaboratori possono utilizzare l'account, pubblicare post e contenuti propedeutici all'attività aziendale a ciò preposti.

L'account aziendale della pagina social è gestito dal Responsabile esterno IT o altra figura designata dall'Organo Amministrativo. In caso di comportamenti anomali, inusuali o fortemente contrari al Codice di Condotta, il Responsabile dell'Area interessata e/o il Responsabile esterno IT devono prontamente inviare una comunicazione all'OdV.

- Account social personale

L'uso personale/privato dei Social Network durante le ore di lavoro è vietato.

Nel contesto dell'utilizzo privato dei Social Network/Media, i dipendenti e i collaboratori devono sempre attenersi ai principi fissati nel Codice Etico e nel Modello 231.

In ogni caso, anche al di fuori dell'orario di lavoro è vietato:

- il caricamento di foto sui social network che rappresentano il luogo di lavoro se non nei limiti consentiti per l'utilizzo professionale, previa individuazione di tali limiti da parte dell'Organo Amministrativo con l'ausilio del Consulente esterno IT;
- la pubblicazione sul profilo personale della pagina di stati, post e commenti riportanti denigrazioni verso aziende concorrenti o aziende clienti;
- effettuare operazioni che possano dar luogo a violazione dei diritti di autore o in violazione della privacy degli utenti e/o di altre persone.

In caso di comportamenti anomali, inusuali o fortemente contrarie al Codice di Condotta, il Responsabile dell'Area interessata e il Consulente esterno IT devono prontamente inviare una segnalazione all'OdV.

3) BYOD – Bring your own devices

La società adotta la politica BYOD (Bring your own device) che consente l'utilizzo dei propri dispositivi mobili (quali netbook, tablet, smartphone, etc..) per lo svolgimento della propria attività lavorativa, determinando così una commistione di dati aziendali e personali.

Per tale motivo, ogni dipendente/collaboratore della Società è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei dispositivi dei dati aziendali in esso contenuti.

I dipendenti/collaboratori, in un'ottica di promozione e di tutela della sicurezza dei dati aziendali, devono:

- attenersi e osservare scrupolosamente le politiche di sicurezza informatica che verrà adottata dalla Società (i.e. Mobile Device Management);
- partecipare ai piani di formazione sul tema che verranno organizzati dalla Società.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

Attività di controllo e monitoraggio

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni. In particolare, gli elementi specifici di controllo con riferimento alla gestione delle attività virtuali su Internet e sui social network/media sono rappresentati da:

- i poteri per autorizzare l'acquisto di software e/o servizi di certificazione che impegnano la Società spettano all'Organo Amministrativo, con l'ausilio del Consulente IT;
- le condizioni e le modalità di utilizzo dei social Network devono ricevere autorizzazione dall'Organo Amministrativo o, in alternativa e in presenza di delega, dal Consulente esterno IT;
- un addetto dell'Area Amministrativa – o Area IT – ha in gestione l'account email dell'Azienda e rileva le notifiche di nuove email;
- la gestione dell'account della Società su social network/media va assegnata ad una risorsa dell'Area Amministrativa, previamente individuata dall'Organo Amministrativo in base alle competenze tecnologiche, informatiche e di social-marketing.

Deroghe

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CdA che risponde dell'intero processo, o, eventualmente, deve essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità.

Le funzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all' OdV qualsiasi eccezione comportamentale, deroga e qualsiasi evento inusuale o fortemente contrario alle prescrizioni del Codice di Condotta, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio**: i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto “*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO - 13*”;

- Predisposizione: l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l’OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l’Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV	Azione / Periodicità
Codice di Condotta	Adozione, revisione e modifica sull’utilizzo di Internet e dei social network	Organo Amministrativo	Invio/annuale
	Comunicazioni su eccezioni comportamentali anomali, inusuali e fortemente contrarie al Codice di Condotta	Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità	Invio/al verificarsi dell’evento
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/all’adozione della nuova procedura

Valutazione delle segnalazioni da parte dell’ODV

L’OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell’ODV

I componenti dell’ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. I componenti dell’ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 13	

pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall' ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

Allegati

Non vi sono allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -14	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-14

DICHIARAZIONE DI INTENTO

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A

43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -14	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2017	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -14	

PO-14

PROTOCOLLO OPERATIVO

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Scopo e campo di applicazione

L'attività comprende le fasi di verifica delle dichiarazioni di intento ricevute da Alphial S.r.l. da parte di clienti che si dichiarino esportatori abituali e richiedano l'esonero dall'applicazione dell'IVA. Pertanto nel caso in cui Alphial S.r.l. dovesse ricevere tale documento da parte di un suo cliente, adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente protocollo.

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa;
- l'Area Commerciale;
- l'Area Customer Divisione Plastica.

Verifica on line

L'Area Amministrativa dovrà accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'apposita sezione dedicata alla Verifica Ricevuta Dichiarazione di Intento, inserire i dati indicati nella dichiarazione d'intento nei rispettivi campi e premere il tasto "Verifica". Tale servizio permetterà di controllare in tempo reale la validità della dichiarazione, ovvero se è stata inviata correttamente alla Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui la dichiarazione d'intento non fosse conforme ai requisiti ministeriali, la vendita/prestazione dovrà essere assoggettata ad Iva ordinaria.

Se l'esito del controllo riporta la dicitura "**DICHIARAZIONE D'INTENTO CORRETTAMENTE PRESENTATA**" significa che, a partire dalla data di ricezione della dichiarazione, si potrà iniziare a fatturare al cliente senza applicazione d'imposta, annotando in fattura gli estremi della dichiarazione d'intento.

Compilazione Registro delle Dichiarazioni di Intento

Dopo aver verificato la corretta presentazione della dichiarazione di intento, l'Area Amministrativa deve inserire gli estremi inerenti alla dichiarazione stessa in apposito registro (Registro delle dichiarazioni d'intento) oppure, in alternativa, tali dati possono essere annotati nel registro delle

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -14	

fatture emesse, unitamente al numero di protocollazione attribuito, composto da numero e anno (es. 01/2017).

Esempio di dicitura da indicare in fattura:

Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 c.1 lettera c) DPR 633/72 e successive modifiche – vs. dichiarazione d'intento n. xx/2017 emessa il 00/00/2017, ns. registrazione n. 01/2017 del 00/00/2017".

Non essendo applicata l'iva, per le fatture di importo superiore a €. 77,47 si dovrà anche applicare la marca da bollo da €. 2,00 sulla copia consegnata al cliente, mentre sulla copia della fattura che rimane in azienda per le registrazioni contabili, si dovrà indicare "Marca da bollo applicata sull'originale".

Monitoraggio Capienza Plafond Cliente

Dal 1° marzo 2017 la compilazione della dichiarazione non prevede più l'indicazione del periodo di validità, bensì l'importo sul quale si chiede di applicare l'iva.

Pertanto l'Area Amministrativa è tenuta a monitorare costantemente la capienza delle dichiarazioni ricevute, con le fatturazioni che saranno soggette ad esenzioni iva, al fine di non splafonare.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi del processo, comprese le attività di verifica, controllo e monitoraggio, devono essere supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrativa.

Le funzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale e qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -14	

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: “Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto”; “Informazione per l’Organismo di Vigilanza”; “Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV”; “Azione / Periodicità”.

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all’OdV principalmente attraverso l’invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto “*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO - 14*”;
- **Predisposizione:** l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può avvenire in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l’OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l’Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV	Azione / Periodicità
Gestione della fatturazione attiva	Comunicazioni su eventi inusuali, indicando le ragioni delle difformità	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Commerciale, Area Customer Service	Invio / al verificarsi dell’evento
	Deroghe e introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo, Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell’evento

Valutazione delle segnalazioni da parte dell’ODV

L’OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell’ODV

I componenti dell’ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -14	

nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall' ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adequatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO 231 (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Presidente del CDA.

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -15	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-15

TRANSFER PRICING E DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERCOMPANY

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A

43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -15	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -15	

PO-15
PROTOCOLLO OPERATIVO
TRANSFER PRICING E DETERMINAZIONE DEI PREZZI
DI TRASFERIMENTO INTERCOMPANY

Finalità del Protocollo

Laddove applicabile al caso di specie, il presente protocollo ha lo scopo di dare indicazioni sulla procedura e la documentazione nella determinazione dei prezzi nell'ambito di operazioni economiche tra le società di un gruppo e di illustrare le norme comportamentali in materia di transazioni infragruppo.

La normativa di riferimento e le Linee Guida dell'OCSE sul Transfer Pricing hanno l'obiettivo di ripristinare il prezzo "normale" delle transazioni che avvengono tra soggetti facenti parte dello stesso gruppo e che si trovano in Stati diversi. Tale valore "normale" è definibile come l'equo corrispettivo che imprese indipendenti avrebbero pattuito per la medesima transazione.

Pertanto, nella gestione dell'attività di transazioni (acquisti/vendita) infragruppo, con specifico riguardo al rischio che tali processi comportino la commissione del reato di false comunicazioni sociali individuato nella Parte Speciale del MOG (Modello Organizzativo di gestione e controllo) e individuati nel Risk Assessment (RA231) come rilevanti ai sensi del decreto 231 del 2001, Alphial S.r.l. adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente Protocollo, laddove applicabile.

Aree Aziendali coinvolte

Le aree aziendali interessate sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa;
- l'Area Personale e Contabilità.

Documentazione rilevante in materia di Transfer Pricing

In base all'art. 26 D.Lgs. 78 del 31 maggio 2010, la Società controllante ha l'onere di predisporre la documentazione necessaria al fine di giustificare il processo di formazione dei Transfer price e da presentare alle autorità fiscali durante un eventuale accertamento fiscale, al fine di non incorrere nelle penalità fiscali.

Per adeguata documentazione, nella prassi, ci si riferisce principalmente a:

Masterfile

Tale documento contiene una descrizione generale:

- del rapporto tra la società controllante e la società controllata;
- la sua struttura organizzativa e operativa;
- le Strategie generali perseguite dal gruppo i flussi delle operazioni;
- le operazioni infragruppo con le correlate politiche di determinazione dei prezzi.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -15	

Documentazione Nazionale

Tale documento contiene, invece, informazioni specifiche sulla società italiana e si compone di due parti: la prima contiene la descrizione generale, i settori in cui opera, struttura operativa, strategie generali perseguite e una descrizione delle operazioni infragruppo (da articolare come descrizione delle operazioni, analisi di comparabilità e metodo adottato per la determinazione del prezzo). La seconda parte descrive le operazioni infragruppo oggetto della documentazione e, per ciascuna tipologia di operazioni (nel caso ve ne fosse più di una), vengono illustrati l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché le connesse analisi economiche e i risultati derivanti dall'applicazione del metodo adottato. Dovranno essere previsti tanti paragrafi quante sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. Ogni paragrafo dovrà descrivere, con precisione, i beni e/o i servizi oggetto delle operazioni trattate oltre che i servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi o ricevuti da una o più associate. Il Provvedimento prevede che alla Documentazione Nazionale debba essere allegato un diagramma di flusso che sintetizzi quanto descritto nell'ambito delle transazioni e dei prezzi applicate alle operazioni infragruppo.

Gestione della documentazione

La documentazione deve essere:

- aggiornata, con riferimento all'obbligo dei dati relativi all'analisi di comparabilità, nei due anni successivi a quello di predisposizione della documentazione;
- redatta in lingua italiana; (è consentito redigere il Masterfile in lingua inglese);
- siglata in ogni pagina dal legale rappresentante o da un suo delegato e firmata sull'ultima pagina, anche in via elettronica;
- consegnata ai verificatori entro dieci giorni dalla richiesta, sebbene sia consentito integrare i documenti successivamente;
- fornita in formato elettronico; qualora siano disponibili solo copie cartacee, il contribuente ha la possibilità, entro un congruo tempo, di predisporre la documentazione in formato elettronico, ferma restando la disapplicazione delle sanzioni.

Indicazioni comportamentali nelle transazioni tra le società del gruppo

Con riferimento alla definizione dei prezzi dei beni e dei servizi scambiati tra la Società controllante e la controllata, l'Organo Amministrativo, qualora siano state incaricate, devono far riferimento ai contratti di fornitura / acquisto / distribuzione / servizi in essere tra le parti, seguendo i principi di determinazione dei prezzi ivi statuiti.

Occorre che Alphial S.r.l. definisca, in sede contrattuale, i rischi e le funzioni assunti per sé ed in base ai rischi ed alle funzioni assunti ha cura di determinare i margini derivanti dall'attività infragruppo. A partire da tali margini, la Società definisce in sede contrattuale i prezzi, le quantità, i tempi ed un minimo garantito di produzione /fornitura /distribuzione.

Nel processo di determinazione dei prezzi, l'Organo Amministrativo deve tenere in considerazione le funzioni che la Società prende in carico di svolgere e di conseguenza i rischi assunti dalla Società nello

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -15	

svolgimento delle funzioni, oltre che le altre specifiche contrattualizzate.

A tal fine, i contratti stipulati tra la Società controllante e controllata sono a disposizione del Responsabile Commerciale che ha facoltà di indirizzare i dipendenti eventualmente incaricati. Allo stesso fine, nel gestionale in uso in azienda, la Società mantiene codici di costo e commessa differenti rispetto ai beni / servizi prodotti, così da poter avere sempre la distinta base dei beni / servizi venduti. Le fatture vengono registrate sul gestionale FUTURE a cura dell'Area Personale e Contabilità.

In seguito delle attività di registrazione della fattura nel gestionale, l'Area Personale e Contabilità, di concerto con l'Area Amministrativa, estrae un riepilogo mensile dei flussi relativi alle transazione infragruppo dalle registrazioni e rilevazioni contabili effettuate e provvede all'aggiornamento dei documenti (Masterfile e Documentazione Nazionale).

In caso di definizione impropria dei suddetti prezzi l'Organo Amministrativo valuta la possibilità di erogare una sanzione disciplinare e ne dà comunicazione all'OdV.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-15), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA. Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità. In tal caso, deve essere data tempestiva comunicazione all'OdV dell'adozione della nuova procedura.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto "Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 15";
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -15	

esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione/Periodicità
Gestione operazioni di Transfer Pricing	Comunicazione accessi/contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria	Organo Amministrativo, Area Amministrativa, Area Personale e Contabilità.	Invio/al verificarsi dell'evento
Predisposizione documentazione	Adozione della documentazione e successive revisioni/integrazioni	Organo Amministrativo	Invio/al momento dell'adozione
	Deroghe e nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/al momento dell'adozione

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO -15	

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Presidente del CDA.

Allegati

Non vi sono allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 16	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-16

GESTIONE DELLA CONTABILITA' E FORMAZIONE DEL BILANCIO

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 16	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	06/03/2020	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 16	

PO-16
PROTOCOLLO OPERATIVO
GESTIONE DELLA CONTABILITA' E
FORMAZIONE DEL BILANCIO

Scopo del Protocollo

Il presente documento (di seguito, "Protocollo") mira ad individuare principi e regole inerenti la gestione della contabilità e la formazione del bilancio di Alphial S.r.l. (di seguito, anche "Società").

Il Protocollo definisce regole volte ad attuare i principi di trasparenza, accuratezza, tracciabilità e completezza delle informazioni contabili della Società. Ciò nella prospettiva di contenere, entro limiti accettabili, il rischio della commissione di reati-presupposto identificati come rilevanti nel Risk Assessment redatto in fase di costruzione del presente Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito, il "Modello").

Aree aziendali coinvolte

Le aree aziendali alla quale il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa;
- Area del Personale;
- Contabilità.

Modalità operative

Raccolta dei dati

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, supportato dagli altri operatori della medesima Area:

- 1) cura la raccolta di tutte le informazioni e della documentazione necessaria per la corretta gestione della contabilità di Alphial, rapportandosi con i Responsabili delle varie Aree Operative della Società;
- 2) verifica la correttezza e la genuinità delle informazioni e della documentazione di cui sopra, effettuando eventuali indagini/approfondimenti, interfacciandosi con i Responsabili delle Aree Operative della Società.

L'attività di **rilevazione delle operazioni contabili registrate** è di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale ha proceduto – anche tramite i propri sottoposti – alla gestione ed alla contabilizzazione dei fatti amministrativi verificatisi durante l'anno mediante il gestionale/sistema informatico adottato dalla Società.

Valutazione e stime contabili

L'attività di individuazione delle poste di bilancio è svolta dall'Area Amministrativa e dall'Area Personale e Contabilità (quest'ultima con particolare riferimento alla contabilizzazione dei cespiti ed alla valorizzazione dell'inventario), sotto la supervisione dell'Organo Amministrativo.

Una volta terminata l'attività di cui sopra, l'Organo Amministrativo (e, in particolare, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione) verifica la congruità valutativa mediante un confronto con l'andamento storico delle registrazioni (se sono presenti), nonché la rispondenza ai principi contabili applicati.

Scrittura rettifiche/integrazioni

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 16	

Alla fine del periodo di esercizio, il Responsabile dell'Area Amministrativa, procede a scritturare le modifiche/variazione dei ratei, risconti, variazioni delle rimanenze, fondi svalutazione, accantonamenti. La valutazione degli ammortamenti segue le regole di cui all'art. 2426 c.c. ed i principi contabili OIC. Gli ammortamenti vengono utilizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni, tenendo conto delle previsioni in materia fiscale.

Determinazione delle imposte

L'individuazione delle imposte a carico della Società ed il relativo conteggio viene svolto dall'Area Amministrativa con la supervisione di un consulente esterno a ciò incaricato.

Predisposizione del bilancio

A seguito della raccolta delle informazioni e dei dati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Area Amministrativa e la supervisione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, predispone il bilancio consuntivo d'esercizio che deve essere costituito da:

- stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);
- conto economico (art. 2425 c.c.);
- nota integrativa (art. 2426 c.c.).

Il bilancio deve altresì essere corredato dalla relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c.

Obblighi per le società per azioni

Le società per azioni hanno, ai sensi dell'art. 2423 del codice civile, i seguenti obblighi:

- ai sensi dell'art. 2428, gli amministratori devono corredare il bilancio con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione (art. 2428);
- il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere comunicati al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima di quello fissato per la discussione in assemblea (art. 2429);
- il collegio sindacale, in base all'art. 2429 c.c. redige una relazione per l'Organo Amministrativo in cui formula proposte ed osservazioni sul progetto di bilancio e riferisce poi all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, facendo proposte circa l'approvazione;
- il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve restare depositato (insieme alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e ad un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate), nella sede della Società, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione;
- l'Assemblea Ordinaria delibera sul progetto e, in caso di approvazione, dispone anche relativamente alla distribuzione degli eventuali utili ai soci.
- Una copia del bilancio approvato — corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, da quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'assemblea, nonché, qualora il bilancio sia approvato dal comitato di sorveglianza, dal verbale di approvazione del comitato stesso — deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione.

Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Il Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, effettua verifiche sulla contabilità di Alphial. Si ricorda, inoltre, che la proposta di bilancio deve essere comunicata dall'Organo Amministrativo al Collegio Sindacale, con la relativa relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato dall'assemblea che deve

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 16	

discuterlo ex art. 2429 c.c. (cfr. sopra).

I rapporti della Società con tale organo, improntati ai principi di trasparenza e collaborazione, sono curati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile dell'Area Personale e Contabilità.

La Società di Revisione svolge la propria attività sulla base dei principi di revisione ISA Italia, con gli obiettivi di *“a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile; b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore”* (§ 11 Obiettivi generali del revisore – *Principi di revisione internazionale - ISA Italia*). I rapporti di Alphial con la Società di Revisione, improntati ai principi di trasparenza e collaborazione, sono curati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile dell'Area Personale e Contabilità.

Sistema di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei documenti e di livelli di verifica da associarsi alle operazioni. In particolare:

- **Attività di controllo e monitoraggio**

- I responsabili di ciascuna Area interessata dal processo di predisposizione del bilancio hanno il compito di ricevere e verificare i dati e le informazioni di carattere contabile prima che le medesime vengano trasmesse al Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Attività di controllo nei confronti di tutte le aree aziendali da parte dell'Area Amministrativa;
- Attività di controllo trimestrale, specificamente nei confronti dell'Area Amministrativa da parte del Collegio Sindacale;
- Controllo, nel corso dei rapporti ed operazioni, sulla movimentazione delle somme di denaro, avendo cura di verificare la provenienza di tali movimentazioni, le quali devono avvenire sempre con l'ausilio degli intermediari finanziari, banche, istituti di moneta elettronica od altri soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio e che vengano osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all'uso del contante o dei titoli al portatore.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi delle procedure sopra descritte, ivi comprese le attività di controllo e monitoraggio, sono supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrativa.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (“OdV”) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

La tabella sinottica, di seguito presentata, raccoglie i seguenti dati: “Attività sensibile al rischio di

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 16	

commissione del reato presupposto”; “Informazione per l’Organismo di Vigilanza”; “Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV”; “Azione / Periodicità”.

Fra le possibili azioni richieste abbiamo:

- **Invio:** i flussi informativi dovranno pervenire all’OdV principalmente attraverso l’invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu;
- **Predisposizione:** l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l’Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV	Azione / Periodicità
Iter di formazione del bilancio di esercizio	Trasmissione bilancio di esercizio e relativi allegati	Presidente del CDA, Responsabile Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell’evento
	Trasmissione verbali di approvazione del bilancio di esercizio e relativi allegati; trasmissione copia ricevuta del deposito di bilancio presso C.C.I.A.A.	Presidente del CDA, Responsabile Area Amministrativa	Invio/al verificarsi dell’evento
	Comunicazione anomalie o eccezioni comportamentali	Presidente del CDA, Responsabile Amministrativa	Invio/al verificarsi dell’evento
	Deroghe al presente Protocollo	Presidente del CDA	Invio/all’adozione della delibera

Valutazione delle segnalazioni da parte dell’ODV

L’ODV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della privacy del segnalante e del segnalato. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Obblighi di riservatezza dell’ODV

I componenti dell’ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. I componenti dell’ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell’ODV deve essere custodita con modalità determinate dall’ ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell’ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Reg. UE 679/2016 (“GDPR”) e con disposizioni interne di adeguamento al GDPR (D.Lgs. 101/2018).

Responsabilità di gestione del Protocollo

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 16	

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del Decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial.

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 17	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-17

PRESIDI IN MATERIA DI FISCALITA'

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A

43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 17	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	06/03/2020	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 17	

PO-17
PROTOCOLLO OPERATIVO
PRESIDI IN MATERIA DI FISCALITA'

Scopo del Protocollo

Il presente documento ("Protocollo") mira a definire presidi fondamentali riguardanti la procedura di gestione della fiscalità aziendale al fine di minimizzare il rischio di commissione dei reati identificati come rilevanti nel processo di *risk assessment* e di seguito precisati.

Funzioni aziendali coinvolte

Le aree aziendali alle quali il presente Protocollo si riferisce sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Area Amministrativa.

Modalità operative e controlli

Sistema contabile e amministrativo

L'attività di gestione della contabilità e di redazione del bilancio viene svolta dall'Area Amministrazione, in linea con le prescrizioni di legge ed adottando un sistema amministrativo-contabile conforme ai migliori standard (cfr. anche *Protocollo Operativo - Gestione della contabilità e formazione del bilancio*).

Individuazione e liquidazione delle imposte

L'individuazione delle imposte a carico della Società e il relativo conteggio viene svolto dall'Area Amministrativa; il conteggio così definito viene quindi rivisto da un professionista esterno a ciò incaricato.

Il pagamento delle imposte avviene a cura dell'Area Amministrativa, sulla base dei conteggi effettuati dal professionista incaricato.

Consistenza di fornitori e clienti

La Società intrattiene rapporti commerciali esclusivamente con clienti e fornitori dall'effettiva consistenza.

Con riferimento ai **fornitori**, si rinvia espressamente alle procedure di verifica ed agli standard delineati nel *Protocollo Operativo – Selezione dei fornitori (in primis, verifica della visura camerale)*.

In ogni caso, la Società (e, nello specifico, il Responsabile dell'Area Controllo di Gestione ed Acquisti o, nel caso di forniture di cancelleria e beni di consumo, il Responsabile dell'Area interessata dall'acquisto) verifica che l'oggetto sociale dell'impresa come risultante dalla visura camerale sia coerente con quanto fatturato.

Si ricorda, inoltre, che i *Protocolli Selezione dei Fornitori (PO-03)* e *Flussi monetari e finanziari (PO-02)* prevedono - prima del pagamento - vari livelli di controllo sulle fatture passive, in particolare da parte del:

- Responsabile della funzione che ha richiesto la prestazione (controllo di congruità)
- Responsabile Area Personale e Contabilità
- Presidente del CDA (autorizzazione finale).

In relazione ai **clienti**, la Società (e, nello specifico, il Responsabile dell'Area Amministrativa) si impegna ad estrarre una visura CCIAA delle imprese-clienti.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 17	

Annualmente, il Responsabile dell'Area Amministrativa invia all'Organismo di Vigilanza una lista contenente:

- l'anagrafica-fornitori (cfr. *Protocollo Operativo – Selezione dei fornitori*);
- l'elenco dei principali clienti.

Consulenze e sponsorizzazioni

Per quanto concerne, nello specifico, i rapporti di consulenza e sponsorizzazione, si rileva che in base ai *Protocolli Operativi Selezione dei consulenti e Spese di rappresentanza*:

- i contratti di consulenza aventi ad oggetto importi complessivamente superiori ad Euro 50.00,00 debbono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza a cura dell'Organo Amministrativo;
- tutte le spese di rappresentanza devono essere archiviate e rendicontizzate, mediante una comunicazione annuale, all'Organismo di Vigilanza, il quale – inoltre – deve essere informato, a cura dell'Organo Amministrativo.

Custodia delle scritture contabili

Le scritture contabili sono custodite a cura dell'Area Amministrativa. Il responsabile di tale area informa l'OdV ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di eventi che possano deteriorare le scritture.

Tutte le fasi del processo di gestione della fiscalità sono supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrativa.

Collaborazione con l'OdV – Verifiche rilevanti

Tutte le Aree Operative della Società (*in primis*, l'Area Amministrativa e l'Area Acquisti) rimangono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, affinché quest'ultimo possa agevolmente effettuare periodiche verifiche sulle seguenti circostanze:

- sull'effettività dei servizi acquistati così come contemplati dalle fatture;
- sulla circostanza che il prezzo dei beni/servizi acquistati sia in linea con quello di mercato;
- sull'identità delle controparti (legami con soci/amministratori) di operazioni di alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, di partecipazioni, di operazioni straordinarie (ad esempio, cessione di rami d'azienda, ecc.).

Transfer pricing e determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany - Rinvio

Laddove applicabile, si tenga conto che, in caso di gruppo societario e in caso di esecuzione di operazioni economiche tra le società del gruppo, la Società si impegna al rispetto degli standard e delle procedure (in particolare, di redazione e conservazione della documentazione rilevante ex D.Lgs. 78/2010) indicati nel *Protocollo Operativo – Transfer pricing e determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany*.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi delle procedure sopra descritte, ivi comprese le attività di controllo e monitoraggio, sono supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrazione.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Il personale aziendale coinvolto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ("OdV") qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 17	

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

La tabella sinottica, di seguito presentata, raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni richieste abbiamo:

- **Invio:** i flussi informativi dovranno pervenire all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu;
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Gestione dell'anagrafe clienti e fornitori	Elenco principali fornitori e clienti	Responsabile dell'Area Amministrazione	Invio/annualmente
Custodia delle scritture contabili	Eventi che possono determinare il deterioramento delle scritture	Responsabile dell'Area Amministrazione	Invio/al verificarsi dell'evento
	Modifiche/deroghe al presente protocollo	Presidente del CDA	Invio/all'adozione della delibera

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'ODV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della privacy del segnalante e del segnalato. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Reg. UE 679/2016 ("GDPR") e con disposizioni interne di adeguamento al GDPR (D.Lgs. 101/2018).

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza

REVISIONE	DATA
0	01/03/2023
PO - 17	

(OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello 231, come rilevanti ai sensi del Decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial.

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-18

PRESIDI EX ART. 2086 COMMA 2 C.C.

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	06/03/2020	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo; (iii) adeguamento del testo alla disciplina delle società a responsabilità limitata.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

PO-17
PROTOCOLLO OPERATIVO
PRESIDI EX ART. 2086 COMMA 2 C.C.

Scopo del Protocollo

Com'è noto, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – anche "Codice della Crisi") ha modificato il comma secondo dell'art. 2086 c.c. introducendo l'obbligo per *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*. Il portato della disposizione citata è, inoltre, riconfermato dall'Art. 3 comma 2 del Codice della Crisi, ai sensi del quale l'imprenditore collettivo *"deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"*. Per comprendere appieno tali disposizioni occorre precisare che il Codice della Crisi, all'art. 2 comma 1 lett. a) definisce la "crisi" come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende *"probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*.

Alla luce dell'art. 2086 comma 2 c.c., dunque, gli imprenditori collettivi devono elaborare ed adottare sistemi organizzativi (*id est*, un complesso di procedure) che gli permettano di monitorare costantemente la condizione dell'impresa per una tempestiva percezione dei sintomi della crisi e per una solerte adozione di strumenti e rimedi utili a fronteggiare la stessa nel rispetto della normativa vigente.

Il presente Protocollo, intergrandosi negli assetti organizzativi aziendali, si pone - come obiettivo - quello di supportare l'imprenditore nell'attività di *compliance* con la norma appena esaminata, nella prospettiva di una gestione complessiva ed integrata dei rischi aziendali.

Rinvio ad altri Protocolli. A riguardo, occorre precisare che ulteriori e diversi Protocolli del presente Modello e, principalmente, il Protocollo – *Gestione della Contabilità e Redazione del Bilancio*, così come il Protocollo – *Gestione dei Flussi Finanziari*, contribuiscono anch'essi all'obiettivo appena delineato, posto che implicano rispettivamente (i) la redazione delle scritture contabili secondo i principi di trasparenza, accuratezza, tracciabilità e completezza delle informazioni; (ii) la gestione trasparente e procedimentalizzata dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Reati rilevanti

Come visto sopra, il presente Protocollo non è tanto finalizzato alla prevenzione di reati, quanto a favorire la *compliance* con l'art. 2086 comma 2 c.c. Si tratta, evidentemente, di due obiettivi che, indirettamente, convergono.

Modalità operative – Monitoraggio degli indicatori della crisi

Indicatori della crisi ex art. 13 comma 1 Codice della Crisi

Come visto sopra, il dovere di cui all'art. 2086 comma 2 c.c. implica, *in primis*, l'obbligo per l'Organo Amministrativo di organizzare l'impresa in funzione del costante monitoraggio dello stato aziendale. A tal fine, l'Organo Amministrativo si impegna - innanzitutto - a vigilare, con il supporto del Professionista incaricato, sugli indicatori della crisi di cui all'**art. 13 del Codice della Crisi**, ovvero su:

- **squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari** da rapportarsi alle specifiche caratteristiche

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

dell'impresa e dell'attività svolta → *Si veda a riguardo il paragrafo successivo, riguardante la bozza di Indici della crisi elaborati dal CNDCEC;*

- **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**

Al fine del presente Protocollo si intendono *“ritardi nei pagamenti reiterati e significativi”* (cfr., funzionalmente all'applicazione delle misure premiali di cui all'art. 24 Codice della Crisi, infra: *Modalità Operative – Oneri di segnalazione all'Organo Amministrativo*):

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Indici della crisi elaborati dal CNDCEC (cfr. art. 13 comma 2 Codice della Crisi)

In base all'art. 13 comma 2 Codice della Crisi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stato incaricato di elaborare **indici standard** per tipologia di attività economica (categorie ISTAT) da cui viene presunta la crisi d'impresa.

Il CNDCEC, in data 10 settembre 2019, ha messo a punto la bozza di tali indici (**“Indici CNDCEC”**).

Avvertenze

Lo scopo degli indici predisposti dal CNDCEC è la «ragionevole presunzione dello stato di crisi». Di conseguenza gli indici individuati si differenziano dagli indicatori, di portata più ampia, alla base dell'obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno (i.e. sindaci e revisori).

Nel rispetto di quanto contenuto nel Codice della Crisi, l'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

I parametri, sotto elencati, sono da valutare ed interpretare in una sequenza gerarchica [il parametro b) è considerato solo in caso di mancato superamento del parametro a) e così via].

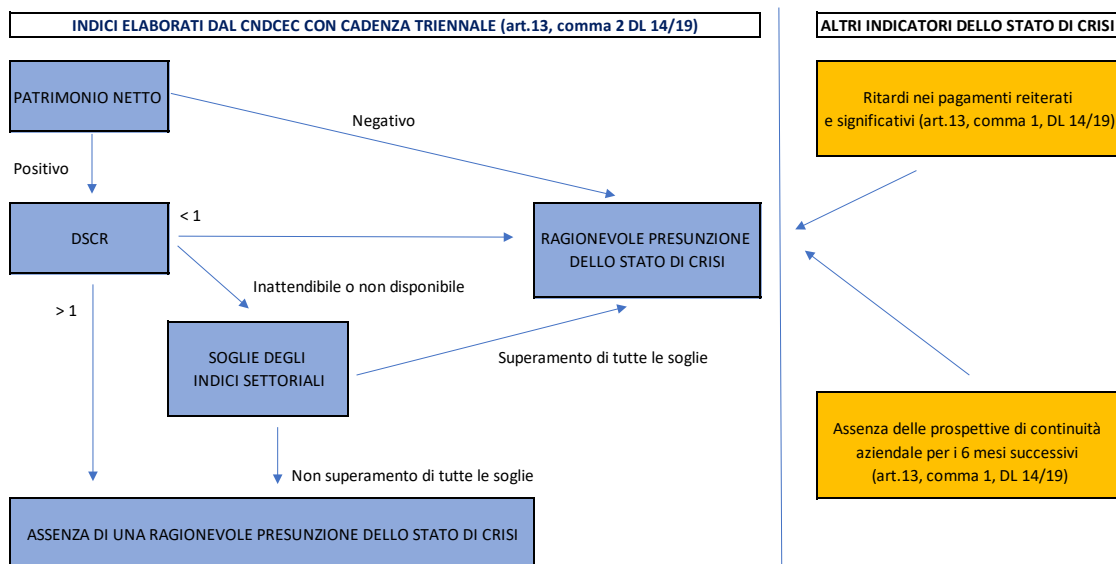
- a) Innanzitutto, la crisi è ipotizzabile in presenza di **patrimonio netto negativo** per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate. A prescindere dalla situazione finanziaria, questa situazione rappresenta un pregiudizio della continuità aziendale fino al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale fino all'importo del limite legale.
- b) A fronte di un patrimonio netto positivo, si considera la presenza di un **DSCR (Debt Service Coverage Ratio) < 1 a 6 mesi**. Infatti, il valore di questo indice inferiore a 1 rende evidente l'incapacità prospettica di sostenibilità dei debiti finanziari, in quanto i flussi di cassa al servizio del debito risulterebbero inferiori all'ammontare delle rate (quote capitali e quote interessi) da pagare.
- c) Dopo il controllo del punto a) e qualora il DSCR non fosse disponibile o fosse ritenuto poco affidabile data l'inadeguata qualità dei dati diagnostici, la presunzione dello stato di insolvenza si verifica in caso di **contemporaneo superamento dei valori-soglia (cfr. tabella sotto) dei seguenti 5 indici**:
 1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
 2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 3. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra *cash flow* e attivo;
 4. indice di liquidità, in termini di rapporto attività a breve termine e passivo a breve termine;
 5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

I valori-soglia di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVI	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

Per una sintesi del rapporto tra indici CNDCEC (art. 13 comma 2 Codice della Crisi) e altri indicatori dello stato di crisi (art. 13 comma 1 Codice della Crisi) si veda lo schema di sintesi seguente.



REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

Modalità Operative – Obbligo di budgeting

In funzione di monitoraggio *foward looking* degli indici della crisi di cui sopra, l'**Organo Amministrativo**, con il supporto dell'**Area Amministrativa** ed – eventualmente – di un Professionista incaricato, si impegna a:

- compiere **attività di budgeting**, in ottica semestrale;
- redigere di un **rendiconto finanziario prospettico**, in ottica semestrale.

Modalità operative – Oneri di segnalazione ed attivazione in capo all'Organo Amministrativo.

- In presenza di squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari -> **superamento degli indici CNDCEC**, nonché
- in caso di **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi** (per la definizione, cfr. sopra: *Modalità Operative – Monitoraggio degli indicatori della crisi*)

l'**Organo Amministrativo** avvisa l'Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione, **attivandosi per fronteggiare la situazione**, con iniziative adeguate alle circostanze concrete, anche, eventualmente, utilizzando gli strumenti di soluzione della crisi previsti dall'ordinamento.

In particolare, nel caso in cui accerti una delle seguenti condizioni (cfr. **art. 24 Codice della Crisi d'Impresa**):

- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque, per oltre tre mesi, degli Indici CNDCEC (cfr. sotto)

l'Organo Amministrativo si impegna a proporre, entro il termine di 30 giorni, una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal Codice della Crisi o l'istanza di cui all'art. 19 del Codice della Crisi (procedimento di composizione assistita della crisi).

Modalità Operative – Ulteriori oneri di segnalazione

In aggiunta a quanto sopra, l'Organo Amministrativo comunica all'Organismo di Vigilanza ed alla Società di Revisione:

- variazioni significative, revisioni o revoche degli affidamenti bancari;
- debiti significativi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Prospetto di sintesi degli obblighi dell'Organo Amministrativo

	OBBLIGHI IN CAPO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO		
	TIPO DI OBBLIGO	OGGETTO DELL'OBBLIGO	
1	MONITORAGGIO degli indicatori della crisi (art. 13)	Valutazione delle prospettive di continuità aziendale per i sei mesi successivi (art. 13.1)	Rilevazione di ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13.1)
1A	Obblighi strumentali di fare	Attività di budgeting in ottica semestrale Redazione di un rendiconto finanziario prospettico in ottica semestrale	
1B	Obbligo di monitoraggio	Indici CNDCEC (art. 13.2)	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

			delle retribuzioni
			Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
1C	Obbligo di segnalazione all'OdV ed alla Società di Revisione	Superamento degli Indici CNDCEC	Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
			Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
		Variazioni significative, revisioni o revoche degli affidamenti bancari	Debiti significativi nei confronti dell' Agenzia delle Entrate e/o dell'INPS
2	ATTIVAZIONE in presenza degli indicatori della crisi	Assunzione di idonee iniziative per fronteggiare la situazione concreta (eventualmente, accedendo alle procedure regolate dal Codice della Crisi o proponendo istanza di procedimento di composizione assistita della crisi)	

Modalità Operative – Il Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul compimento delle attività di cui ai paragrafi precedenti interfacciandosi periodicamente con la Società di Revisione.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi del processo di valutazione degli indicatori sopra elencati sono supportate da idonea documentazione archiviata presso l'Area Amministrativa o presso il Professionista Incaricato, sotto la supervisione dell'Organo Amministrativo

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ("OdV") qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

La tabella sinottica, di seguito presentata, raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni richieste abbiamo:

- **Invio:** i flussi informativi dovranno pervenire all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu;
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Attività sensibile	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Valutazione degli indicatori della crisi	Emersione di indici di allerta	Presidente del CDA	Invio/all'evento
	Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi	Presidente del CDA	Invio/all'evento
	Variazioni significative, revisioni o revoche degli affidamenti bancari	Presidente del CDA	Invio/all'evento
	Debiti significativi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	Presidente del CDA	Invio all'evento
	Modifiche/deroghe al presente protocollo	Presidente del CDA	Invio/all'adozione della determina

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'ODV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della privacy del segnalante e del segnalato. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Reg. UE 679/2016 ("GDPR") e con disposizioni interne di adeguamento al GDPR (D.Lgs. 101/2018).

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA e comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adequazione e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO – 18	

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del Decreto 231 del 2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da Alphial S.r.l.

Allegati

Non vi sono moduli previsti o allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 19	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-19

PROGETTO FORMAZIONE 231

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A

43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 19	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	06/03/2020	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 19	

PO-19
PROTOCOLLO OPERATIVO
PROGETTO FORMAZIONE 231

Scopo del presente Protocollo

Il presente documento (di seguito, “Protocollo”) mira a disciplinare l’attività di formazione concernente il D.Lgs. n. 231/2001 ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (“Modello”) adottato da Alphial S.r.l. (di seguito anche “Società”).

Ciò nella consapevolezza che, per l’implementazione del Modello, è necessario sia sviluppato ed attuato un adeguato programma di formazione, che coinvolga tutti i destinatari del Modello stesso.

Reati-presupposto rilevanti

Il presente Protocollo è funzionale alla prevenzione di tutti i reati-presupposto, in quanto – essendo preordinato alla formazione dei destinatari del Modello – garantisce l’attuazione di quest’ultimo in relazione ad ogni area di rischio della Società.

Aree aziendali coinvolte

Il presente Protocollo si riferisce a tutte le aree aziendali, in quanto l’attività formativa coinvolge tutti i destinatari del Modello.

Modalità operative

In generale, il programma formativo adottato dalla Società si caratterizza per:

- l’**obbligatorietà**;
- la **diversificazione** della formazione a seconda del livello aziendale dei destinatari e dell’area operativa di riferimento, attraverso la valorizzazione dei protocolli operativi inerenti le specifiche aree aziendali;
- la **formalizzazione** dell’**attività** di verifica dell’apprendimento dei contenuti formativi minimi.

La formazione è concepita dalla Società come un’attività strettamente correlata al processo di aggiornamento e di attuazione del Modello. In tale prospettiva, essa si articola in:

- a) **Formazione iniziale**
- b) **Primo *audit***
- c) **Aggiornamento continuativo e sistematico**

a) Formazione iniziale

Si tratta della formazione da svolgersi all’atto di adozione del Modello; deve coinvolgere tutti i destinatari del Modello.

Il percorso formativo della Formazione iniziale si sviluppa secondo due modalità:

- In **aula**, tramite l’organizzazione di gruppi omogenei di soggetti apicali e sottoposti
- In modalità **e-learning**, tramite la visione di un video *tutorial on line*.

A prescindere dalla modalità di erogazione, al termine della formazione, tutti i partecipanti sono tenuti ad effettuare e superare un **test valutativo**, tramite apposita app, che al termine della prova invia – automaticamente e direttamente – un *report* all’indirizzo mail dell’Organismo di Vigilanza.

La Formazione iniziale presenta i seguenti **contenuti minimi**:

- Il Modello 231 e la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001: introduzione;
- I reati presupposto (con esempi pratici, tenuto conto dell’area operativa dell’impresa);

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 19	

- Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 nei confronti dell'ente;
- La Parte Generale del Modello;
- La Parte Speciale del Modello;
- I Protocolli operativi;
- Il Codice etico;
- L'Organismo di Vigilanza e i connessi flussi informativi.

b) Primo audit

Entro sei mesi dall'adozione del Modello, la Società verifica che il Modello sia stato correttamente **compreso ed attuato**, sia tramite un confronto tra i soggetti apicali, che a mezzo di *audit* dei soggetti sottoposti, tenendo conto di eventuali rilievi dell'Organismo di Vigilanza.

c) Aggiornamento continuativo e sistematico

Annualmente, la Società verifica che il Modello sia regolarmente **attuato** e, anche di concerto con l'Organismo di Vigilanza, predispone e svolge l'attività formativa necessaria per la corretta attuazione del Modello stesso. Tale attività verrà svolta in aula o tramite la diffusione di appositi fascicoli informativi.

Nuovi assunti

Nel caso di attivazione di nuove collaborazioni professionali o di assunzione di nuovo personale la formazione viene effettuata entro **sei mesi** dalla stipula del contratto.

Il Presidente del CDA è responsabile dell'attuazione del programma formativo della Società.

Tracciabilità della documentazione

Tutte le fasi del processo formativo, in particolare le attività di verifica, controllo e monitoraggio circa l'adempimento di quanto previsto dal presente Protocollo, sono supportate da idonea documentazione archiviata a cura dell'Area Amministrativa, sotto la supervisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo, devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità e sia autorizzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Diffusione e formazione

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la Società assicura un'ampia diffusione del presente Protocollo e un'adeguata formazione di base a tutte le funzioni interessate relativamente ai principi di comportamento, qui contenuti, quali strumenti di prevenzione della commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

La diffusione del presente Protocollo presso i responsabili delle aree interessate avviene in sede di formazione e tramite comunicazione via e-mail.

Il Protocollo resta comunque a disposizione presso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di informazione è oggetto di una opportuna pianificazione e di un periodico svolgimento; sono, in particolare, necessarie attività formative di aggiornamento in occasione di cambiamenti organizzativi e/o gestionali nonché al verificarsi di eventi di tentativo o commissione dei reati-presupposto che il

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 19	

presente Protocollo mira a prevenire.

L'informazione e la formazione del personale aziendale relativamente al presente Protocollo di prevenzione è a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione: le attività di info-formazione effettuate vengono registrate su apposita modulistica aziendale.

La verifica dell'efficacia dell'informazione e formazione viene effettuata, dopo un certo periodo dall'esecuzione dell'attività, da parte dell'Organo Amministrativo ed analizzata dall'OdV in occasione del riesame annuale dell'efficacia del Modello.

Flussi informativi verso l'ODV

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: "Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto"; "Informazione per l'Organismo di Vigilanza"; "Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV"; "Azione / Periodicità".

Fra le possibili azioni richieste abbiamo:

- **Invio:** i flussi informativi dovranno pervenire all'OdV principalmente attraverso l'invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu;
- **Predisposizione:** l'OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione / Periodicità
Processo di formazione	Comunicazione anomalie o eccezioni comportamentali (ad esempio, inadempimento degli obblighi formativi da parte del personale) <i>Report del test sulla formazione iniziale</i>	Presidente del Consiglio di Amministrazione Invio automatico (sotto supervisione del Presidente del CDA)	Invio/al verificarsi dell'evento Invio/ All'atto di svolgimento della Formazione iniziale – Immediatamente dopo l'adozione del Modello

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO - 19	

	<i>Report del test sulla formazione iniziale (nuovi assunti/collaboratori)</i>	Invio automatico (sotto supervisione del Presidente del CDA)	Invio/ All'atto di svolgimento della formazione – Comunque non oltre 6 mesi dalla data di stipula del contratto

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'OdV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e comunicata all'OdV che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello e s.m.i. La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del Modello, come rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato dalla Società.

Allegati

Non sono previsti allegati al presente documento.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-20	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-20

PROTOCOLLO IN MATERIA DOGANALE

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A

43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-20	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	08/04/2021	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-20	

PO-20
PROTOCOLLO OPERATIVO
IN MATERIA DOGANALE

Premesse e finalità del Protocollo

Il presente Protocollo Operativo in materia doganale disciplina i rapporti tra la Società e lo **Spedizionario Doganale** in funzione della minimizzazione del rischio di realizzazione di reati di contrabbando previsti dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001.

Per "Spedizionario" o "Spedizionario Doganale", ai fini del Modello 231 e del presente Protocollo Operativo, si intende l'impresa che gestisce per Alphial S.r.l. le seguenti attività funzionali all'*import/export* della Società:

- organizzazione del trasporto tramite negoziazione dei contratti con i vettori, prenotazione degli spazi ed effettuazione dei pagamenti
- **gestione dell'operatività doganale**, pagamento in prima istanza dei diritti di confine dovuti, redazione della relativa documentazione necessaria per gli adempimenti doganali.

Occorre preliminarmente rilevare che le fattispecie in esame, di seguito elencate, rilevano penalmente e, dunque, rappresentano illeciti suscettibili di generare responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore a 10.000 Euro (cfr. art. 4 D.Lgs. 75/2020 che ha modificato l'art. 1 c. 4 D.Lgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione: "*La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila*").

Aree Aziendali coinvolte

Le aree aziendali interessate sono:

- Organo Amministrativo
- Area Amministrativa

Processi sensibili e principi generali di condotta

Si provvederà di seguito ad individuare i processi sensibili nella gestione dei rapporti con lo Spedizionario e i relativi principi di condotta.

- **Selezione dello Spedizionario Doganale**

Nella fase di selezione dello Spedizionario, l'Area Amministrativa acquisisce adeguate informazioni sull'onorabilità commerciale e professionale dell'impresa e - in particolare - sul possesso dei **requisiti necessari** in capo al soggetto che intende svolgere tale attività con specifico riferimento:

- iscrizione all'**Albo Unico Nazionale degli Spedizionieri Doganali** istituito con L. 22.12.1960, n. 1612.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-20	

- **Regolamentazione del rapporto contrattuale**

I rapporti con tutti gli Spedizionieri di cui si avvale la Società devono essere oggetto di uno **specifico contratto scritto**.

- **Procedura di gestione della dichiarazione doganale**

L'Area Amministrativa verifica la correttezza dei dati comunicati allo Spedizioniere ai fini della dichiarazione doganale.

- **Procedura di revisione dell'accertamento doganale**

Nel caso in cui l'Area Amministrativa dovesse ravvisare errori nella compilazione della dichiarazione, risulterà opportuno esperire la procedura di **revisione dell'accertamento doganale**, che consente all'operatore di rendersi parte attiva nella correzione dell'errore della dichiarazione (il che esclude il dolo tipico dei reati in materia di contrabbando).

Gestione della documentazione

La documentazione da conservare ai fini del presente Protocollo Operativo comprende:

- contratti che regolamentano i rapporti con gli Spedizionieri;
- copie delle dichiarazioni doganali;
- copie delle bollette doganali;
- documentazione doganale eventualmente allegata a quanto sopra.

La conservazione della documentazione è a cura dell'Area Amministrativa.

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-20), devono essere considerate "in deroga" e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA. Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità. In tal caso, deve essere data tempestiva comunicazione all'OdV dell'adozione della nuova procedura.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-20	

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: “Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto”; “Informazione per l’Organismo di Vigilanza”; “Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV”; “Azione / Periodicità”.

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all’OdV principalmente attraverso l’invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto “*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 20*”;
- **Predisposizione:** l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l’OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l’Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV	Azione/Periodicità
Rapporti con gli Spedizionieri Doganali	Contratti stipulati con gli Spedizionieri Doganali e documentazione attestante l’iscrizione all’apposito Albo	Responsabile dell’Area Amministrativa	Invio /Alla stipula
Accessi ispettivi/Violazioni della normativa doganale	Verifiche ispettive/atti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Dogane	Responsabile dell’Area Amministrativa, Organo Amministrativo	Invio/All’evento
	Deroghe/Introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/All’evento

Valutazione delle segnalazioni da parte dell’ODV

L’OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell’ODV

I componenti dell’ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-20	

nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato dalla Società.

Allegati

Non vi sono allegati al presente Protocollo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

PROTOCOLLI OPERATIVI

Ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PO-21

PROTOCOLLO PER GLI ADEMPIMENTI EX ART. 219 C. 5 TUA

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA:

Alphial S.r.l.

01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A

43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	08/04/2021	Prima emissione
1	01/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

PO-21
PROTOCOLLO OPERATIVO
PER GLI ADEMPIMENTI EX ART. 219 C. 5 TUA

Premesse e finalità del Protocollo

Il presente Protocollo Operativo mira a garantire, in linea con il dettato normativo e l'interpretazione delle **Linee Guida CONAI** in materia, la *compliance* con l'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 ("Testo Unico Ambientale", di seguito anche "TUA") in particolare a seguito dell'intervento di modifica introdotto con il D.Lgs. 116/2020.

Aree Aziendali coinvolte

Le aree aziendali interessate sono:

- Organo Amministrativo
- Area Amministrativa
- Area Assicurazione Qualità
- Aree Magazzino-Logistica dei vari stabilimenti

Modalità operative

Dicitura nei contratti e nelle accettazioni di ordine

Nei documenti contrattuali o nelle comunicazioni di accettazione di ordini è apposta la seguente dicitura *"La Società cliente è responsabile in ordine alla corretta etichettatura ambientale del prodotto nei confronti dei consumatori finali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (TUA)"*

Codice univoco alfanumerico nei documenti di trasporto

I documenti di trasporto (DDT) dei prodotti in uscita recano i **codici univoci identificativi** dei materiali di cui è composta:

- la merce trasportata in ciascuna delle sue parti separabili;
- l'imballaggio della merce medesima.

I codici univoci sono definiti inderogabilmente sulla base di quanto previsto dalla **Decisione CE 1997/129** (cfr. *allegato A* al presente Protocollo) - L'associazione del codice univoco identificativo alle varie categorie di *packaging* è a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.

Vigilanza sugli adempimenti del presente Protocollo

Il Responsabile Assicurazione Qualità, con il supporto dei Responsabili di Magazzino e dell'Area Amministrativa, vigila sull'attuazione di quanto previsto da presente Protocollo attraverso almeno

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

una verifica a campione mensile.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

Deroghe

Eventuali modalità non standard o non in linea con quanto indicato nel presente Protocollo (PO-21), devono essere considerate “in deroga” e pertanto sotto la diretta responsabilità del Presidente del CDA. Eventualmente, dovrà essere creata una procedura apposita che preveda una nuova descrizione delle attività con le specifiche attribuzioni di responsabilità. In tal caso, deve essere data tempestiva comunicazione all’OdV dell’adozione della nuova procedura.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Il personale aziendale coinvolto è tenuto a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza (OdV) qualsiasi eccezione comportamentale (deviazione dai comportamenti corretti) o qualsiasi evento inusuale che possa presentarsi, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere al personale, a vario titolo coinvolto, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali indicate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I Responsabili di Area coinvolti garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

La tabella sinottica raccoglie i seguenti dati: “Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto”; “Informazione per l’Organismo di Vigilanza”; “Responsabilità di predisposizione e/o invio all’OdV”; “Azione / Periodicità”.

Fra le possibili azioni vi sono:

- **Invio:** i flussi informativi vanno indirizzati all’OdV principalmente attraverso l’invio telematico alla casella di posta elettronica dedicata: odv@alphial.eu di una comunicazione/segnalazione con il seguente oggetto “*Flussi Informativi: Comunicazione/Segnalazione con riferimento al Protocollo PO- 21*”;
- **Predisposizione:** l’OdV richiede la predisposizione della documentazione indicata da esibire in occasione di specifica convocazione che può essere richiesta in ogni momento; le interviste dei Responsabili sono volte principalmente a fornire aggiornamenti e approfondimenti su informazioni o dati significativi utili alla valutazione delle attività a rischio o su modalità di gestione delle stesse.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

Tabella sinottica dei flussi informativi verso l'OdV

Attività sensibile al rischio di commissione del reato presupposto	Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	Responsabilità di predisposizione e/o invio all'OdV	Azione/Periodicità
Adempimenti ex art. 219 c. 5 TUA	Elenco dei codici identificativi utilizzati	Responsabile Assicurazione Qualità	Invio/Annuale
Verifiche a campione	Copia dei DDT verificati	Responsabile Assicurazione Qualità	Invio/Annuale
Violazioni dell'art. 219 c. 5 TUA	Verifiche /provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative	Responsabile dell'Area Amministrativa, Organo Amministrativo	Invio /All'evento
	Deroghe/Introduzione di nuove procedure	Organo Amministrativo	Invio/All'evento

Valutazione delle segnalazioni da parte dell'ODV

L'OdV valuta in totale autonomia le segnalazioni nel pieno rispetto della tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato. I segnalanti, in buona fede, saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Obblighi di riservatezza dell'ODV

I componenti dell'ODV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi. La documentazione elaborata ed esaminata da parte dell'ODV deve essere custodita con modalità determinate dall'ODV medesimo tali da rendere sicura la custodia rispetto ad accessi di terzi. In ogni caso, tutte le informazioni in possesso dei membri dell'ODV e le attività da loro poste in essere sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 e successive disposizioni attuative.

Responsabilità di gestione del Protocollo

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

L'autorizzazione all'emissione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dal Presidente del CDA comunicata all'Organismo di Vigilanza (OdV) che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura del Presidente del CDA.

Sanzioni

L'inosservanza delle procedure e dei principi di cui al presente Protocollo Operativo, finalizzato alla prevenzione dei reati identificati nella Parte Speciale del MO (Modello Organizzativo di gestione e controllo) come rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare (SD231) adottato da SM Pack.

Allegati

All. A – Decisione CE 1997/129

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

Allegato A al PO-21 - Decisione CE 97/129N. L 50/28 **OD**

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

20. 2. 97

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 1997****che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(97/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, para- grafo 2,

considerando che il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revi-

sione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva;

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

considerando che il sistema di identificazione sarà riesaminato periodicamente ed eventualmente modificato secondo la procedura istituita dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione:

- valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE qualora siano pertinenti;
- per «composto» s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manual-

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

mente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

Articolo 3

La numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione figurano negli allegati.

Il loro uso sarà volontario, nel caso dei materiali plastici menzionati all'allegato I, dei materiali di carta e cartone menzionati all'allegato II, dei metalli menzionati all'allegato III, dei materiali in legno menzionati all'allegato IV, dei materiali tessili menzionati all'allegato V, dei materiali in vetro menzionati all'allegato VI, e dei materiali composti menzionati all'allegato VII.

La decisione sull'eventuale introduzione del sistema di identificazione su base obbligatoria per uno o più materiali può essere adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1997.

Per la Commissione

Ritt BIERREGAARD

Membro della Commissione

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

ALLEGATO I

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	pp	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

(¹) Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39

(*) Utilizzare solo lettere maiuscole.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni per metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

ALLEGATO IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per materiali in legno

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO V

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per materiali tessili

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79

(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO VII

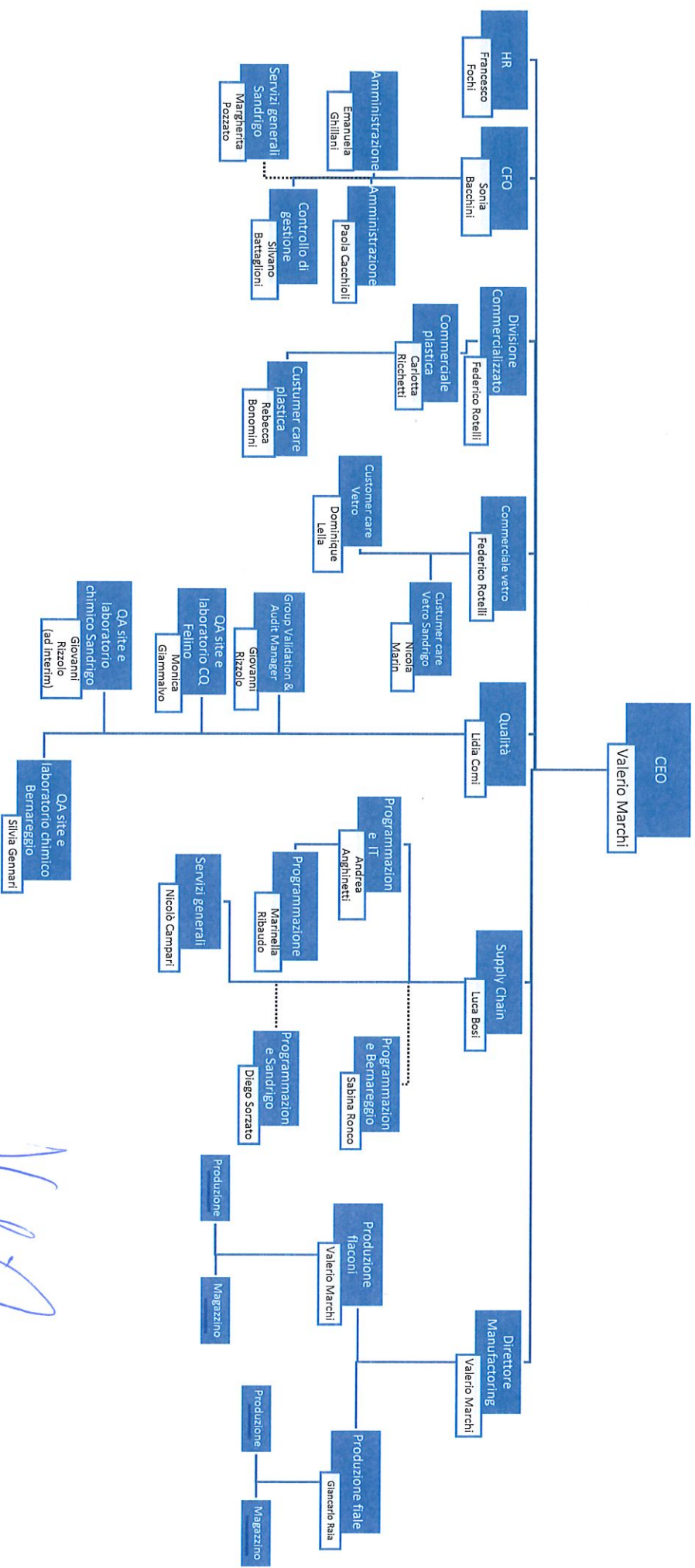
Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per composti

Materiale	Abbreviazioni (")	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

REVISIONE	DATA
1	01/03/2023
PO-21	

r) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (*CI*).

(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.



REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

SISTEMA DISCIPLINARE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

AZIENDA:

ALPHIAL S.R.L.

P.IVA: 01733760340

Sede Legale: P.le Vecchia Fornace, 6/A
43035 Felino - Parma

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2018	Prima emissione
1	20/03/2023	Prima revisione: (i) modifica denominazione sociale; (ii) modifica logo.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

1 SCOPO

Il presente documento formalizza e costituisce il Sistema Disciplinare [SD231] richiesto dal D.Lgs. 231/01 per ottenere e garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti e l'estraneità della Società da pratiche illecite e scorrette. L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte del Personale della Società e degli altri Destinatari del Modello, punendo comportamenti che violano i principi di comportamento espressi dal documento portante del Modello [MO231] e dal Codice Etico [CE231].

Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società.

Il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio inerente i rapporti tra Datore di Lavoro e dipendente, così come richiesto e indicato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Sistema Disciplinare [SD231] si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi di diligenza ed obbedienza del lavoratore, previsti dai seguenti articoli del Codice Civile: 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (Obbligo di fedeltà), 2106 (Sanzioni disciplinari), 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (Recesso per giusta causa).

Il Sistema Disciplinare [SD231] si inquadra nell'ambito dei poteri del Datore di Lavoro di predisporre ed attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come normati da Codice Civile, Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Sistema Disciplinare prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300 del 1970) e nei vigenti CCNL.

I soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente il "Personale apicale" e il "Personale sottoposto ad altrui direzione", così come definiti dal D.Lgs. 231/01.

Tra i suddetti soggetti sono, in particolare, da ricomprendersi quelli indicati dagli articoli del Codice Civile 2094 (Prestatore di lavoro subordinato) e 2095 (Categorie dei prestatori di lavoro: dirigenti, quadri, impiegati e operai), e, ove non vi siano norme di legge a carattere imperativo, tutti i "portatori di interesse" (*stakeholders*), tra cui anche gli amministratori e i collaboratori esterni della Società.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

3 TERMINOLOGIA

Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i settori di riferimento: CCNL Vetro-Industria;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente Modello;
- **Colpa:**
 - colpa generica:
 - ✓ negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa);
 - ✓ imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità);
 - ✓ imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni);
 - colpa specifica o inosservanza di: leggi (atti del potere legislativo); regolamenti (atti del potere esecutivo); ordini (atti di altre pubbliche autorità); discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose);
- **D.Lgs. 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i.;
- **Danni:** conseguenze dannose per la Società: sanzioni e interdizioni; costi diretti e indiretti legati alla commissione dei reati (come perdite economiche comunque riscontrate a seguito di assoluzione dalle accuse di commissione di uno o più Reati presupposto); lesioni alla buona reputazione aziendale e alla fiducia concessa dagli *stakeholders* (clienti, fornitori, dipendenti, soci, etc...);
- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- **Dolo:** si ha dolo quando il soggetto agisce con coscienza e volontà (rappresentazione e realizzazione dell'evento voluto da parte dell'agente);
- **Indebiti disciplinari:**
 - a. del tipo "**inosservanza lieve**" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società;
 - b. del tipo "**inosservanza ripetuta**" quando le condotte siano ripetute e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo;
 - c. del tipo "**inosservanza grave**" quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa, abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo;
 - d. del tipo "**violazione colposa**" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo nonché abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società più importanti rispetto

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

all'inosservanza;

e. del tipo “**violazione dolosa o grave con colpa**” quando le condotte siano caratterizzate da dolo o siano caratterizzate da particolare gravità e presenza di colpa e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società;

- **Linee Guida di Confindustria:** Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014. Le Linee Guida di Confindustria raccolgono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231, dove, però, non sono forniti riferimenti puntuali se non sul piano metodologico; le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative; fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del Modello, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del Modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice penale. Questi solo può esprimere un giudizio sulla conformità e adeguatezza del Modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito;
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una *cross reference* fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del Modello stesso;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
- **Personale apicale:** i soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/01, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (come indicati nel Protocollo Operativo “Individuazione dei soggetti apicali”);
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico [CE231] al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologia di Destinatari;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del Modello [MO231] al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- **Sanzioni** (ex D.Lgs. 231/01): confisca del profitto per riparazione delle conseguenze del reato; sanzione pecuniaria relativa alla commissione del reato singolo; sanzione legata alla commissione di una pluralità di illeciti (sanzione relativa all'illecito più grave aumentata fino al triplo); interdizione

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

(sospensione temporanea, da 3 a 24 mesi, dell'attività e/o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni); pubblicazione della sentenza a carico dell'Ente colpevole; commissariamento; sospensione definitiva delle attività aziendali;

- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del Modello [MO231] e del Codice Etico [CE231];
- **Società o Impresa:** **Alphial S.r.l.**

4 RESPONSABILITÀ DELL'APPLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della formalizzazione, dell'applicazione e della revisione del presente Sistema Disciplinare [SD231].

Dal momento che il presente documento [SD231] è parte integrante della struttura documentale "diretta" del Modello, è compito dell'Organismo di Vigilanza (OdV) vigilare sulla sua corretta applicazione. A tal proposito, l'OdV avrà diritto ad essere informato di eventuali irrogazioni di sanzioni e potrà fornire sue valutazioni in merito all'accaduto.

Il Sistema Disciplinare [SD231] potrà, inoltre, attivarsi anche su segnalazione da parte dell'OdV stesso alle funzioni preposte all'istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni.

L'aggiornamento e la verifica del presente documento, [SD231], è di competenza del Consiglio di Amministrazione così come la sua verifica ed approvazione.

5 MODALITA' OPERATIVE

Nel presente capitolo sono descritte le modalità operative per l'applicazione del Sistema Disciplinare in funzione delle diverse tipologie di Destinatari.

La Società ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato, in linea con le indicazioni dei vigenti CCNL di riferimento, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Richiamo verbale

- Inosservanza lieve dei principi generali di comportamento del Codice Etico [CE231] e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello [MO231];
- Inosservanza lieve dei protocolli di prevenzione aziendale;
- Tolleranza di inosservanze lievi o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale.

Si ha "inosservanza lieve" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.

Ammonizione scritta

Tale provvedimento è applicato in caso di recidività dell'inosservanza.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

- Inosservanza ripetuta dei principi generali di comportamento del Codice Etico [CE231] e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello [MO231];
- Inosservanza ripetuta dei protocolli di prevenzione aziendale;
- Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;
- Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni.

Si ha "inosservanza ripetuta" quando le condotte siano ripetute e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo.

Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare

Tale provvedimento è applicato quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, si verifica che le precedenti mancanze rivestono una maggiore importanza.

- Inosservanza grave dei principi generali di comportamento del Codice Etico [CE231] e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello [MO231];
- Inosservanza grave dei protocolli di prevenzione aziendale;
- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze ripetute o gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni;
- Segnalazioni all'OdV di condotte illecite successivamente ritenute infondate ed effettuate con dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 6, 2bis lett d) del D.lgs. 231/2001.

Si ha "inosservanza grave" quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni

- Violazione colposa dei principi generali di comportamento del Codice Etico [CE231] e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello [MO231];
- Violazione colposa dei protocolli di prevenzione aziendale;
- Omessa segnalazione o tolleranza di violazioni colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni (quando questo comporta danno o sanzione per la Società).

Si ha "violazione colposa" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo nonché abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società più importanti rispetto all'inosservanza.

Licenziamento per mancanze

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

Con il licenziamento per mancanze (con o senza preavviso) è sanzionata la violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal documento portante del Modello [MO231], dal Codice Etico [CE231], tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

- a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D.Lgs. 231/01 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso;
- b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o dei relativi principi generali di comportamento, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- c. Infrazione dolosa di procedure aziendali e/o del sistema dei controlli interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

Si ha "violazione dolosa o grave con colpa" quando le condotte siano caratterizzate da dolo o siano caratterizzate da particolare gravità e presenza di colpa e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.Lgs. 231/01

Nei confronti di Dipendenti, sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato ai sensi del D.Lgs. 231/01, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al Dipendente interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il Dipendente allontanato dal servizio conserva, per il periodo relativo al procedimento penale ex D.Lgs. 231/01, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

Divieto di licenziamento ritorsivo o discriminatorio.

A seguito dell'introduzione della legge sulla disciplina del "Whistleblowing" (Legge 30 Novembre 2017 n. 179), in caso di licenziamento di un soggetto dipendente che ha segnalato la commissione di condotte illecite all'interno della Società all'OdV, l'art. 6, comma 2 quater stabilisce che *"il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il*

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante".

Nel corso di procedimenti civili a carico del datore di lavoro e legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere di quest'ultimo dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Alphial S.r.l. provvederà ad adottare, integrando il presente Documento, le sanzioni disciplinari più opportune nei confronti dei soggetti che violino le misure di tutela del segnalante.

SANZIONE DISCIPLINARE				INDEBITO DISCIPLINARE	
Richiamo verbale Richiamo scritto Multa fino a una massimo di 3 ore di retribuzione ordinaria Sospensione dal lavoro con perdita della corrispondente retribuzione, fino ad un massimo di 3 giorni lavorativi Licenziamento (per giusta causa)				a) Inosservanza lieve b) Inosservanza ripetuta c) Inosservanza grave d) Violazione colposa e) violazione dolosa/violazione grave con colpa	
	COLPA	DOLO	DANNO/SANZIONE	TIPO DI INDEBITO	GRAVITA'
a	sì	no	no	inosservanza	lieve
b	sì	no	no	inosservanza	ripetuta
c	sì	no	sì	inosservanza	grave
d	sì	no	sì	violazione	colposa
e	sì	no	sì	violazione grave	con colpa
	no	sì	sì	violazione	dolosa

5.2 LAVORATORI AUTONOMI, COLLABORATORI E ALTRI SOGGETTI TERZI

Per quanto concerne le figure di lavoratori autonomi, collaboratori e altri soggetti terzi, le violazioni o l'aggiramento dei principi generali di comportamento del Codice Etico [CE231] o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello [MO231], rappresentano un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti.

Si richiamano pertanto le disposizioni dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile in relazione alla risoluzione del contratto per inadempimento (secondo le previste clausole risolutive espresse).

In tutti i rapporti con i suddetti soggetti devono, quindi, prevedersi, laddove possibile, tali specifiche clausole risolutive espresse, in particolare all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché devono essere previste specifiche clausole di risarcimento del danno procurato e di manleva.

REVISIONE	DATA
1	20/03/2023
SD 231	

5.3 ORGANO AMMINISTRATIVO

In caso di realizzazione di fattispecie di Reato o di violazione dei principi generali di comportamento del Codice Etico [CE231] o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello [MO231] da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza (OdV) informerà il Presidente del CDA, che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

In caso di grave violazione da parte dell'Organo Amministrativo, non giustificata e/o non ratificata dallo stesso Presidente del CdA, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca della persona colpevole. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fattispecie di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno.

5.4 MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di realizzazione di fattispecie di Reato o di violazione dei principi generali di comportamento del Codice Etico [CE231] o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello [MO231] da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV), il Presidente del CdA provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In caso di grave violazione non giustificata e/o non ratificata dal Presidente del CdA, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ...).

6 DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Conformemente all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il presente Sistema Disciplinare [SD231] è portato a conoscenza del Personale mediante affissione su definiti e accessibili supporti presso i luoghi di lavoro.

Oltre al rispetto degli obblighi di affissione, unitamente al Codice Etico del Gruppo [CE231], il presente Sistema Disciplinare [SD231] sarà divulgato nel corso di opportune sessioni di informazione e formazione dirette a tutti i Destinatari.

Per presa visione e accettazione, sarà richiesta la sottoscrizione del presente Sistema Disciplinare da parte di tutti i Destinatari.